

LA PREVIDENZA FORENSE

3

SETTEMBRE-DICEMBRE
2024

POSTE ITALIANE S.p.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - AUT. N° MIP/PAC/0006/2023 - STAMPE PERIODICHE in REGIME LIBERO



RIFORMA PREVIDENZA FORENSE

INVESTIMENTI DELLA CASSA

RUOLO DELL'AVVOCATO

OBBLIGHI ORDINI PROFESSIONALI



su



NUOVA CONVENZIONE

PER LA SALUTE DELL'AVVOCATO E DELLA SUA FAMIGLIA

La **teleassistenza
medica da
remoto:**

un medico
H24 e 365 giorni
all'anno
sempre
a disposizione
per qualsiasi
necessità.

**SCONTO
50,25%**

**CODICE
helpmedical24**

Tutti i dettagli del servizio
sono descritti nella pagina
delle **Convenzioni di Cassa
Forense alla voce
Assigeco/Mediphonica**



3/2024
(settembre-dicembre)



LA PREVIDENZA FORENSE

**Rivista consultabile liberamente e gratuitamente on line
dal sito [www.https://laprevidenzaforense.it/#/](https://laprevidenzaforense.it/#/)**

Comitato Editoriale: Andrea Bernardini, Diego Casonato,
Domenico Monterisi, Eleonora Facchetti, Giuseppe Colavitti,
Madia D'Onghia, Stefano Giubboni, Giulio Pignatiello, Giuseppe Vaccaro

Comitato Scientifico: Lorena Ambrosini, Marcello Bella,
Michele Bromuri, Guido Canavesi, Divinangelo D'Alesio, Remo Danovi,
Ida Grimaldi, Massimo Luciani, Giuseppe Meliaddò, Ubaldo Perfetti,
Michele Proietti, Giulio Prosperetti, Antonio Saitta, Salvatore Spano,
Patrizia Tullini, Giulia Zambelloni

Comitato di Valutazione: Giorgio Afferni, Emanuela Arezzo,
Marco Biasi, Maurizio Cinelli, Daniela Comandè, Gabriele Dell'Atti,
Antonio Di Stasi, Vincenzo Ferrante, Vincenzo Ferrari, Roberta Montinaro,
Gabriella Nicosia, Paolo Pascucci, Elisabetta Giovanna Rosafio

Direttore Responsabile: Leonardo Carbone

Editore:

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
Via Ennio Quirino Visconti, 8
00193 Roma

Segreteria di redazione:

Debora Felici
tel. 06 36205618
Via Ennio Quirino Visconti, 8
00193 Roma
e-mail: redazione@laprevidenzaforense.it

Registrazione del Tribunale di Roma

18.4.1978 n. 17230
Tiratura 40.500 copie
ISSN 1827-7373

Pubblicità:

a cura di Cassa Forense

Grafica, impaginazione e stampa:

Kc Event S.r.l.
Viale dei Romanisti, 127
00169 Roma

Numero chiuso in redazione il mese di gennaio 2025
Finito di stampare il mese di gennaio 2025

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento postale
Aut. n° MIPA/PAC/0006/2023
Stampe periodiche in regime libero

In copertina:

Monumento a Francesco Carrara a Lucca, Palazzo Ducale, Cortile Carrara



SOMMARIO

EDITORIALE

- 3 Anno nuovo, nuove pensioni per gli avvocati. La riforma della previdenza forense al via dal 1° gennaio 2025 *Valter Militi e Antonello Crudo*

DOTTRINA

PREVIDENZA

- 5 Considerazioni sugli investimenti delle Casse di Previdenza *Francesca Balzani*
9 La riforma della Previdenza Forense *Leonardo Carbone*
14 L'automaticità delle prestazioni e il lavoro autonomo *Stefano Giubboni*

AVVOCATURA

- 21 Il ruolo dell'avvocato nella transizione ecologica e tecnologica *Giovanni Maria Flick*
27 150 anni dell'Ordine forense *Giulio Prosperetti*
29 Ordini professionali e obblighi gravanti sulle pubbliche amministrazioni *Giuseppe Colavitti*
34 Difesa e difensore nel codice napoletano del 1819 *Andrea Bonifati*
37 L'Avvocato: homo sapiens o homo videns nell'era dell'AI (act)? *Antonio Pavan*
42 Smart working e linguaggio di genere nell'avvocatura *Paola Fierro, Wisam Zreg, Monica Della Gatta e CPO di Torino*
46 AI e Privacy *Alberto Bozzo*

ATTI E DOCUMENTI

- 61 Regolamento Unico della Previdenza Forense (Delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 – Approvato con Ministeriale del 27 settembre 2024 – G.U. Serie Generale n. 238 del 10 ottobre 2024)

GIURISPRUDENZA

- 88 Tribunale di Roma 21 ottobre 2024 (Trasformazione pensione invalidità in pensione vecchiaia)

RECENSIONI

- 90 Massimiliano Bina, *La felicità dell'avvocato. Diritto forense e processo civile*, Torino, Giappichelli, 2024 *a cura di Remo Danovi*

INDICI

- 91 Indici anno 2024 *a cura di Leonardo Carbone*



Anno nuovo, nuove pensioni per gli avvocati. La riforma della previdenza forense al via dal 1° gennaio 2025

di Valter Militi e Antonello Crudo



Cari lettori, è da poco terminato l'anno 2024. Anno nuovo porta con sé una grande novità per gli avvocati e per Cassa Forense, la riforma della previdenza.

Molte le novità. In primis, il passaggio al sistema di calcolo delle pensioni con il metodo contributivo, che si applicherà integralmente agli avvocati iscritti a Cassa Forense a partire dal 1° gennaio 2025. Per gli avvocati già iscritti a tale data, la pensione sarà calcolata con un sistema misto, che prevede una prima quota calcolata con il sistema retributivo vigente per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2024, e una seconda con il sistema contributivo, per le anzianità successive al 2024 (cd. sistema pro-rata).

Rimangono invariati i requisiti per il diritto alla pensione dei professionisti già iscritti a Cassa Forense al 31 dicembre 2024. Per gli iscritti dal 1° gennaio 2025, il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva maturerà all'età di 70 anni, con almeno 5 anni di contributi versati, oppure all'età di 65 anni, ma con almeno 35 anni di contributi versati e un importo della pensione alla decorrenza che deve essere almeno pari al trattamento minimo vigente nell'anno.

La riforma consente a Cassa Forense di dare delle risposte concrete agli iscritti. Nell'ottica della sostenibilità, il sistema contributivo garantisce agli avvocati di beneficiare del frutto dell'investimento previdenziale alla fine della carriera lavorativa e assicura trasparenza, perché, per dirla con parole semplici, ognuno riscuote ciò che versa.

Altra importante novità è la riduzione della contribuzione minima, richiesta da tanti avvocati, soprattutto dai più giovani e più fragili. Permangono le agevolazioni per i giovani Avvocati iscritti (sotto i 35 anni) e, per tutti, il versamento della prima rata in autoliquidazione è posticipato al 30 settembre, così da unificarlo al termine per la presentazione del modello 5.

Con la riforma aumenteranno – gradualmente - l'aliquota del contributo soggettivo, perché è quello che va a costituire il montante pensionistico e, quindi, garantisce l'adeguatezza della prestazione, nonché la contribuzione a carico dei pensionati, in favore dei quali vengono però reintrodotti i supplementi di pensione. L'aliquota massima del reddito professionale, entro il tetto reddituale, che è possibile destinare alla quota della contribuzione modulare volontaria sale dal 10%

4

al 20%, mentre l'integrazione al minimo diminuisce per essere adeguata ai nuovi importi della contribuzione soggettiva minima.

E' stata aumentata la percentuale di riduzione della sanzioni edittali caso di regolarizzazione spontanea e sono state ampliate le condizioni di rateazione a disposizione degli iscritti.

La riforma rappresenta il frutto di un lungo e complesso lavoro di sintesi tra esigenze contrapposte.

Da un lato, quella di far quadrare a lungo termine i "conti previdenziali" dell'Ente (e la riforma ci assicura la previsione di sostenibilità 30ennale, richiesta per legge alle casse di previdenza dei liberi professionisti). Le uscite previdenziali crescono per via dell'aumento della durata della vita media e per il naturale invecchiamento della popolazione, con contestuale peggioramento del rapporto attivi-pensionati (c.d. inverno demografico), mentre le difficoltà legate alla riduzione dei redditi della categoria, in atto da diversi anni, incidono sul sistema previdenziale diminuendo il gettito contributivo.

Dall'altro lato, l'ideale forte che costituisce il fil rouge della riforma, la volontà di preservare i valori fondanti del sistema forense: solidarietà, mutualità, patto generazionale e tutela dei soggetti più deboli.

Buon anno nuovo a tutti, e buona lettura!



Considerazioni sugli investimenti delle Casse di Previdenza*

di Francesca Balzani

La relazione sulle Casse di previdenza relativa all'anno chiuso al 31 dicembre 2023 è rinnovata rispetto alle precedenti: ha una veste e, in parte, uno spirito nuovo che vuole rendere più semplice e chiara la lettura dei dati che riguardano questi importanti protagonisti della previdenza, anche alla luce delle diverse competenze della Covip rispetto alle forme di previdenza complementare. Oggi, infatti, non si indica più come “Quadro di sintesi delle politiche di investimento delle Casse di previdenza” ma è intitolata “Casse di Previdenza. Gli Investimenti: dimensione e composizione”¹ perché è precisamente su questo perimetro che si articola l'attività di controllo della Covip.

Il quadro di insieme

Il quadro è composto da 20 casse di previdenza, configurate come associazioni o fondazioni; esse hanno platee di riferimento relative a diverse categorie di liberi professionisti e, in taluni casi, di lavoratori dipendenti.

La Covip raccoglie annualmente, tramite procedure informatiche, i dati analitici delle singole casse, necessari per svolgere la propria funzione di controllo.

Alla fine del 2023, l'attivo totale a valore di mercato delle casse di previdenza totalizza 114,1 miliardi di euro rispetto ai 103,8 miliardi del 2022, ossia il 9,9 per cento in più.

Negli ultimi dieci anni, la dimensione dell'attivo delle casse è cresciuta in media del 5,7 per cento su base annua.

Tra le singole casse di previdenza si registrano differenze anche ampie nelle attività e nelle rispettive dinamiche di crescita. Nelle 5 casse di maggiori dimensioni si concentra il 75,4 per cento dell'attivo totale, in crescita rispetto al 67,3 per cento di dieci anni fa (a Enpam fa capo il 24,5 per cento del totale, seguono Cassa Forense con il 17,9, Inarcassa con il 13,2, Cassa Dottori Commercialisti con l'11,6 ed Enasarco con l'8,3); le prime 3 casse raggruppano il 55,6 per cento del totale rispetto al 47,8 di fine 2013. Sempre sul medesimo orizzonte temporale, le casse di previdenza più grandi mostrano anche tassi di crescita dell'at-

tivo superiori a quello generale: in particolare, per le prime 5 casse esso si attesta in media al 6,9 per cento su base annua, con punte superiori all'8 per cento in un paio di casi (Cassa Forense: 9,4 per cento; Cassa Dottori Commercialisti: 8,5 per cento); nelle restanti casse l'incremento medio annuo è stato inferiore, pari al 2,7 per cento.

Le variazioni nel tempo dell'attivo delle casse di previdenza dipendono da una pluralità di fattori, quali essenzialmente, l'andamento della gestione previdenziale e la redditività degli investimenti.

Rispetto a una platea complessiva di 1,750 milioni di iscritti e 410.000 pensionati, nel 2023 il saldo per contributi incassati e prestazioni erogate ha totalizzato 3,7 miliardi di euro contro i 3,9 del 2022: a fronte di 12,7 miliardi (12,1 nel 2022) di contributi incassati, sono state erogate prestazioni per 8,9 miliardi (8,2 nel 2022).

Sul più ampio orizzonte decennale, si osserva la tendenza all'aumento sia dei contributi incassati sia delle prestazioni erogate. Il saldo per contributi e prestazioni, dopo la caduta registrata nel 2020, a causa delle ricadute reddituali e occupazionali dello scoppio della pandemia da Covid-19, si è riportato su valori in linea con le tendenze in essere nel periodo precedente la crisi pandemica.

Quest'anno nella relazione sugli investimenti delle casse Covip ha voluto valorizzare anche un nuovo fattore: la redditività media degli investimenti.

È un importante elemento informativo: sulla base dei dati segnalati dalle casse nel 2023, il risultato netto prodotto dalla gestione mobiliare e immobiliare è stato positivo per 6,8 miliardi di euro. A tale risultato in valore assoluto corrisponde una redditività degli investimenti in termini percentuali, misurata dalla Covip secondo una metodologia standardizzata che viene impiegata ormai da alcuni anni, pari al 7,1 per cento; su di essa ha inciso l'andamento favorevole dei mercati finanziari che nel 2023 hanno fatto segnare una significativa ripresa dei corsi dei titoli azionari e, in misura minore, anche obbligazionari, dopo le pesanti perdite registrate nel 2022. Su orizzonti temporali pluriennali, il rendimento medio annuo composto a livello aggregato è pari al 3,2 per cento sul periodo quinquennale e al 2,8 per cento su quello decennale.

La composizione degli investimenti

Nell'attivo totale di 114,1 miliardi di euro sono presenti

* Il presente contributo riflette esclusivamente le opinioni dell'autore e non intende rappresentare posizioni ufficiali della COVIP.

¹ Il testo della relazione “Casse di Previdenza. Gli Investimenti: dimensione e composizione” relativa all'anno 2023 è consultabile sul sito della COVIP al seguente indirizzo: https://www.covip.it/sites/default/files/documentazionestatisticacasse/epp_investimenti_2023.pdf

6 titoli di debito per 24,2 miliardi di euro, in aumento di circa 3,8 miliardi rispetto al 2022; aumentano i titoli di Stato di circa 3,8 miliardi per un controvalore di 19,2 miliardi a fine 2023 mentre rimangono stabili gli altri titoli di debito pari a 5 miliardi.

I titoli di capitale sono 9,6 miliardi di euro, in aumento di 1,8 miliardi rispetto al 2022; l'incremento è quasi interamente dovuto alla crescita dei corsi che ha interessato i titoli quotati, passati da 5,5 a 7,2 miliardi.

Il controvalore delle quote di OICR è pari a 60,1 miliardi di euro.

Riaggregando le componenti dell'attivo per tener conto dei titoli obbligazionari e azionari sottostanti gli OICVM detenuti, risulta che alla fine del 2023:

1) gli investimenti immobiliari, 18,8 miliardi di euro (18,5 nel 2022), continuano a scendere in percentuale dell'attivo (16,5 contro 17,8 per cento); tra le diverse componenti, diminuisce l'incidenza delle quote di fondi immobiliari (dal 14,7 al 13,7 per cento) e prosegue la discesa del peso degli immobili detenuti direttamente (dal 2,6 al 2,3 per cento);

2) gli investimenti obbligazionari, 43,2 miliardi (37,5 nel 2022), formano il 37,9 per cento dell'attivo, in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto al 2022; tra le diverse componenti, aumentano sia gli investimenti diretti (dal 19,6 al 21,2 per cento) che quelli sottostanti gli OICVM (dal 16,5 al 16,7 per cento);

3) gli investimenti azionari, 21,6 miliardi di euro (18,1 nel 2022), costituiscono il 18,9 per cento dell'attivo, in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto al 2022; l'incremento riguarda sia gli investimenti diretti (dal 7,5 all'8,4 per cento) che quelli sottostanti gli OICVM (dal 9,9 al 10,5 per cento).

Gli investimenti immobiliari, che includono le quote di fondi immobiliari e le partecipazioni in società immobiliari controllate dalle casse di previdenza, ammontano a 18,8 miliardi di euro; l'incidenza sul totale dell'attivo è del 16,5 per cento.

Gli immobili di proprietà delle casse di previdenza totalizzano 2,6 miliardi di euro (di cui, 557 milioni formati da cespiti strumentali), costituendo il 2,3 per cento delle attività. Nell'ultimo quinquennio, la tendenza alla riduzione è proseguita sia in valore assoluto sia in percentuale dell'attivo: 1,8 miliardi di euro in meno, pari a 2,3 punti percentuali.

Per localizzazione geografica, nelle due maggiori città italiane si concentra l'85 per cento degli immobili, ubicati per quasi il 90 per cento a Roma e per il restante 10 per cento a Milano. La destinazione d'uso prevalente è quella residenziale (39,2 per cento), seguita dall'uso uffici (24,2 per cento).

Anche per effetto di pregresse operazioni di conferimento di cespiti di proprietà, i fondi immobiliari costituiscono la componente maggioritaria degli investimenti immobiliari delle casse di previdenza, 15,6 miliardi di euro. Se confrontati con il dato di fine 2019 emerge un aumento in valore assoluto di circa 600 milioni di euro, sebbene il peso in termini relativi di tale componente risulti in diminuzione di due punti percentuali.

Si trova in Italia l'84,5 per cento degli immobili sottostanti i fondi immobiliari. La destinazione d'uso prevalente è uffici (56,7 per cento), seguita da commerciale (17,4 per cento) e residenziale (11,5 per cento).

Completano il quadro le partecipazioni in società immobiliari controllate dalle casse di previdenza che ammontano a 572 milioni di euro, pari allo 0,5 per cento delle attività totali, valore che negli ultimi anni è rimasto sostanzialmente stabile.

Gli investimenti obbligazionari, ivi inclusi quelli sottostanti gli OICVM detenuti dalle casse di previdenza, totalizzano nel complesso 43,2 miliardi di euro, il 37,9 per cento delle attività; di questi, il 55,9 per cento, pari a 24,2 miliardi di euro, è detenuto direttamente dalle casse di previdenza mentre il restante 44,1 per cento, pari a 19 miliardi, è costituito da titoli di debito sottostanti gli OICVM.

I titoli di debito sono distinti in titoli di Stato (in cui sono ricompresi anche i titoli emessi da organismi sovranazionali) e altri titoli di debito.

Gli investimenti complessivi in titoli di Stato corrispondono al 60,9 per cento del portafoglio obbligazionario (in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto al 2022), per complessivi 26,3 miliardi di euro, di cui 19,2 miliardi detenuti direttamente e 7,1 miliardi costituiti da titoli sottostanti gli OICVM.

Gli altri titoli di debito totalizzano 16,9 miliardi di euro, corrispondenti al 39,1 per cento del portafoglio obbligazionario, di cui 5 miliardi detenuti direttamente e 11,9 miliardi costituiti da titoli sottostanti gli OICVM.

La ripartizione per area geografica degli investimenti ob-

bligazionari mostra la prevalenza degli emittenti dell'Area dell'euro con il 62,4 per cento (60,1 per cento nel 2022), di cui il 45,3 per cento costituito da titoli di Stato (42,3 nel 2022); gli emittenti degli Stati Uniti formano il 18,9 per cento (19,9 nel 2022) degli investimenti obbligazionari, di cui l'11,5 costituito da emissioni di imprese.

Ci sono tuttavia differenze a seconda del fatto che i titoli siano detenuti direttamente o tramite OICVM: nel primo caso, prevalgono i titoli di Stato e l'area euro pesa l'82,5 per cento mentre nel secondo caso si vede una prevalenza degli altri titoli di debito e l'area euro è pari al 37 per cento. Con riferimento alla composizione settoriale, le emissioni effettuate da imprese finanziarie costituiscono il 47,2 per cento (stabili rispetto al 2022); i beni di consumo raggruppano complessivamente il 12,8 per cento, in aumento di 1,7 punti percentuali rispetto al 2022; le emissioni del settore industriale formano il 9,2 per cento (8,9 per cento nel 2022).

Gli investimenti azionari, ivi inclusi quelli sottostanti gli OICVM detenuti dalle casse di previdenza, totalizzano 21,6 miliardi di euro; essi costituiscono il 18,9 per cento delle attività, in aumento dal 17,4 del 2022.

Per area geografica dell'emittente, i titoli di capitale sono investiti per il 48,3 per cento (stabili rispetto al 2022) nell'Area dell'euro; seguono gli Stati Uniti, (aumentati dal 24,3 al 26,8 per cento) e i titoli dei Paesi non aderenti all'OCSE (scesi dal 12,1 al 9,9 per cento).

I titoli di capitale detenuti direttamente mostrano una netta prevalenza dei titoli delle imprese italiane (78,7 per cento), calcolati includendo anche le quote del capitale della Banca d'Italia il cui peso è di circa un quinto del totale. Le azioni sottostanti gli OICVM risultano invece più diversificate geograficamente, con gli emittenti degli Stati Uniti che ne formano la quota maggiore con il 39,3 per cento del totale, in aumento dal 34,2 del 2022; nell'ambito dei titoli di capitale sottostanti gli OICVM, è significativo anche il peso dei titoli di residenti in Paesi non aderenti all'OCSE, pari al 16,3 per cento, seppur in diminuzione rispetto al 20,8 per cento del 2022.

Con riferimento ai settori di attività economica, il 33,1 per cento (31,6 nel 2022) fa capo al settore finanziario; seguono il settore dei beni di consumo complessivamente considerati, scesi dal 15,6 al 14,9 per cento e quello dell'information *technology*, salito dall'11,7 al 12,7 per cento.

Gli investimenti in titoli di capitale detenuti direttamente sono caratterizzati da una netta prevalenza dei titoli del settore finanziario (53 per cento), che includono anche le quote del capitale della Banca d'Italia, rispetto agli investimenti tramite OICVM che sono caratterizzati da una maggiore diversificazione settoriale.

Gli OICR diversi dagli OICVM

Gli OICR diversi dagli OICVM ammontano a 27 miliardi di euro, il 23,7 per cento delle attività totali.

I fondi immobiliari totalizzano 15,6 miliardi (57,9 per cento del totale). Il 91,2 per cento fa capo a fondi di tipo chiuso e l'89 per cento a fondi di diritto italiano; circa quattro quinti sono riferibili a strumenti detenuti da una cassa integralmente o quasi, quale conseguenza delle operazioni di apporto di cespiti di proprietà.

I fondi diversi da quelli immobiliari ammontano a 11,4 miliardi (42,1 per cento). Il 77,7 per cento fa capo a fondi di tipo chiuso e il 74,8 a fondi di diritto estero; circa il 12,6 per cento è riferibile a strumenti detenuti da una cassa integralmente o quasi. Sotto il profilo della tipologia, tali fondi sono costituiti per il 39,5 per cento del totale da fondi di *private equity*, per il 14 per cento da fondi di *private debt* e per il 32 per cento da fondi che investono in infrastrutture; il residuo è costituito da fondi non riconducibili alle categorie qui riportate.

Gli investimenti nell'economia italiana

Gli investimenti delle casse di previdenza nell'economia italiana, pari a 44 miliardi di euro, formano il 38,6 per cento delle attività totali, in aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2022; gli investimenti non domestici, pari a 53 miliardi, corrispondono al 46,5 per cento e sono in diminuzione di 1,5 punti.

Tra gli investimenti domestici restano predominanti gli investimenti immobiliari (17,1 miliardi di euro, il 15 per cento delle attività totali) e i titoli di Stato (13,8 miliardi di euro, il 12,1 per cento delle attività totali). Rispetto al 2022, aumentano di 3,2 punti percentuali i titoli di Stato a fronte di una diminuzione della percentuale dell'immobiliare di 1,5 punti.

Sono inoltre presenti altri titoli di debito e titoli di capitale per un ammontare complessivo di 8,4 miliardi di euro (6,8 nel 2022), pari al 7,4 per cento dell'attivo (6,5 nel 2022);

8

per entrambe le classi di investimento aumenta l'incidenza sul totale dell'attivo, rispettivamente, dallo 0,6 allo 0,8 per cento e dal 5,9 al 6,6 per cento. Sul punto va rilevato che nell'ambito dei titoli di capitale figurano quote del capitale della Banca d'Italia sottoscritte da 12 casse di previdenza per un controvalore complessivo di 1,95 miliardi di euro (invariato rispetto all'anno precedente), pari al 26 per cento del capitale della Banca.

Le quote di OICR diversi dai fondi immobiliari totalizzano 4,7 miliardi di euro pari al 4,1 per cento delle attività (3,6 nel 2022). Di questi, 1,8 miliardi (1,7 nel 2022) sono costituiti da titoli sottostanti gli OICVM e 2,8 miliardi (2 nel 2022) da quote di altri OICR (di tipo mobiliare).

L'evoluzione nel quinquennio 2019-2023 delle componenti dell'attivo ripartite tra investimenti domestici e non domestici mostra un aumento della quota domestica di 2,3 punti percentuali. Tra le diverse classi di attività, si riducono gli immobili (2,9 punti percentuali), i fondi immobiliari (2,4 punti percentuali) e gli altri titoli di debito (0,2 punti percentuali); aumenta, invece, l'incidenza dei titoli di Stato (4,6 punti percentuali), dei titoli di capitale (2,3 punti percentuali) e le quote di altri OICR di tipo mobiliare (0,9 punti percentuali) mentre restano sostanzialmente stabili le quote di OICVM.

Alla fine del 2023, i titoli di imprese italiane, includendo anche quelli sottostanti gli OICVM ed escludendo le quote del capitale della Banca d'Italia, appartengono in prevalenza al settore finanziario che costituisce il 54,3 per cento delle obbligazioni e il 49,3 delle azioni; in larga parte, si tratta di titoli di emittenti bancari. Tra le obbligazioni, seguono il settore delle *utilities* (16,2 per cento) e l'industriale (11,8 per cento); tra le azioni, figurano sempre le *utilities* (21,8 per cento) e il settore energetico (13,4 per cento).

Considerazioni conclusive

Nello scenario descritto il primo elemento che deve essere sottolineato va direttamente al cuore della funzione di previdenza obbligatoria delle Casse di previdenza perché nel momento storico attuale nel quale la demografia, ma non solo quella, pone con sempre più forte urgenza il tema della sostenibilità, le Casse possono rivendicare il buon lavoro fatto in questi anni per il futuro dei loro iscritti.

Il dato che tradizionalmente esprime questa crescita è sicuramente l'attivo totale che oggi, rispetto al PIL, pesa un

ragguardevole 5,4 per cento a fronte del 4 di dieci anni fa. Ma quest'anno, fra le novità della relazione, è stata opportunamente inserita e valorizzata la redditività degli investimenti: sulla base dei dati segnalati dalle Casse, nel 2023, il risultato netto prodotto dalla gestione è stato positivo per 6,8 miliardi di euro, pari a una redditività del 7,1 per cento.

Tale rendimento, su un orizzonte temporale più consono alla funzione previdenziale, diventa il 3,2 per cento medio annuo sulla base dei cinque anni e il 2,8 per cento su base decennale.

La redditività degli investimenti è valorizzata insieme a un altro fattore cruciale: sull'orizzonte decennale si è concretizzata la tendenza all'aumento dei contributi incassati e delle prestazioni erogate: in questi anni, pertanto, si può dire che con gli iscritti e le attività sono cresciute la funzione e il peso anche sociale delle Casse che svolgono una funzione di rilevanza collettiva verso un numero crescente di persone.

Questo elemento è di particolare rilievo se si considera che le Casse garantiscono la copertura previdenziale a quell'universo composito delle libere professioni che in questi anni ha subito grandi trasformazioni.

Il mondo delle professioni di trenta anni fa, quando è stata fatta la riforma delle Casse, era un mondo diverso.

Quella riforma e queste Casse hanno saputo intercettare il tempo e il cambiamento mostrando una capacità di risposta adeguata e continua ed esprimendo anche un costante legame con il territorio: gli investimenti nell'economia reale del Paese, quest'anno in crescita di 3 punti rispetto all'anno scorso, raggiungono la quota del 38,6 per cento.

Si deve tuttavia ricordare che solo il 23 per cento dei lavoratori autonomi ha una posizione di previdenza complementare e fra di loro i versamenti sono discontinui. Le Casse si sono attivate negli anni per offrire molteplici prestazioni ai propri iscritti ma una previdenza complementare potrebbe sicuramente completare utilmente la protezione anche del mondo delle professioni.

E questa potrebbe essere una delle sollecitazioni per il futuro. ■



La riforma della Previdenza Forense

di Leonardo Carbone

Sommario: 1. La “ratio” della riforma della previdenza forense – 2. Gli “interventi” della riforma sulla pensione: modifica del sistema di calcolo; 2.1. I nuovi requisiti per l’accesso alla pensione; 2.2. La liquidazione della pensione secondo il sistema contributivo, retributivo e misto; 2.3. La quota modulare della pensione; 2.4. Reintroduzione dei supplementi di pensione; 2.5. La nuova disciplina dell’integrazione al trattamento minimo della pensione – 3. Le nuove regole sulla contribuzione: revisione aliquote contributive (anche per i pensionati attivi), riduzione contributi minimi; 3.1. Riduzione contributi minimi e agevolazioni per i primi anni di iscrizione da avvocato

1. La “ratio” della riforma della previdenza forense

Nei prossimi anni per la professione legale (ma anche per gli altri liberi professionisti) sono previsti mutamenti epocali; ai cambiamenti determinati da una globalizzazione inarrestabile, altri se ne aggiungeranno conseguenti all’innovazione tecnologica ma anche in relazione all’evoluzione della domanda delle prestazioni professionali, domanda che esige elevati standard di efficienza, diversificazione dei servizi ed una impostazione di tipo multidisciplinare. L’avvocato dovrà necessariamente adeguarsi a questi “mutamenti” della società, cercando però di salvaguardare i valori fondanti della professione.

L’attuale fase di trasformazione delle professioni può essere agevolata ed “assistita” da un efficiente e moderno sistema previdenziale; è necessario affiancare alla riferita “mutazione” della professione, una “nuova” previdenza, ed in particolare come strumento per tutelare i nuovi bisogni conseguenti alla trasformazione della professione, oltre che accompagnare e favorire i processi di trasformazione, La “nuova” previdenza forense deve interpretare e guidare la fase di trasformazione della professione, garantendo non solo l’assistenza nelle situazioni di bisogno (personali e familiari), ma assicurando anche una assistenza sulla capacità lavorativa del professionista, con un sostegno economico per fare superare all’avvocato il momento critico.

È necessaria, quindi, una “previdenza” capace di adattarsi e conformarsi con duttilità alle trasformazioni economiche, legislative e finanziarie che riguardano la cate-

goria professionale: un sistema previdenziale dotato di meccanismi di flessibilità che lo rendono facilmente e tempestivamente adattabile ai mutamenti degli scenari demografici ed economico-finanziari nel medio e lungo termine.

Nell’attuale fase storica particolarmente delicata per l’avvocatura, soggetta agli effetti sinergici di varie dinamiche, il Comitato dei delegati della Cassa Forense, con delibera 23.5.2024, approvato con ministeriale del 27.9.2024, ed in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10.10.2024 ha approvato la riforma della previdenza, con lungimiranza e insieme con particolare cautela, affinché anche le nuove leve di avvocati possano guardare con sufficiente fiducia al proprio futuro pensionistico.

La finalità della riforma è infatti quella di migliorare in forma stabile la sostenibilità finanziaria di lungo periodo, salvaguardare il livello di adeguatezza delle prestazioni, oltre che di armonizzazione con le altre forme di previdenza.

Con il presente scritto verranno illustrate più in dettaglio le principali novità della riforma sulle pensione e contribuzione.

2. Gli “interventi” della riforma sulla pensione: modifica del sistema di calcolo

La riforma ha introdotto modifiche importanti in ordine ai criteri di calcolo della pensione forense.

Le principali novità della riforma è prevista nell’art. 68 che prevede per i nuovi iscritti a partire dal 2025 che la pensione sia calcolata totalmente con il sistema contributivo.

La platea degli iscritti alla cassa si divide in due gruppi:

- a) iscritti *privi di anzianità* contributiva alla data del 31 dicembre 2024 a cui si applicherà il calcolo della prestazione secondo il sistema contributivo.
- b) iscritti *con anzianità contributiva* alla data del 31 dicembre 2024 per i quali è previsto un calcolo della pensione misto: calcolo reddituale per gli anni di anzianità già maturati al 31.12.2024, e calcolo contributivo per gli anni di anzianità dal 1.1.2025.

2.1. I nuovi requisiti per l’accesso alla pensione

I requisiti per l’accesso alla pensione sono diversi a secondo della anzianità contributiva al 31.12.2024.

10

Soggetti con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024Pensione di vecchiaia

70 anni di età ed almeno 35 anni di contributi.

Pensione di vecchiaia anticipata

65 anni di età e almeno 35 anni di contributi.

Pensione di anzianità

62 anni di età e almeno 40 anni di contributi.

Pensione di vecchiaia contributiva

70 anni di età ed almeno 5 anni di contributi.

I requisiti per ottenere la pensione restano quindi invariati per i professionisti già iscritti alla cassa al 31.12.2024.

Soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024Pensione unica di vecchiaia contributiva

70 anni di età e almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

Pensione di vecchiaia contributiva anticipata

65 anni di età e almeno 35 anni di contributi a condizione che l'importo a calcolo della pensione risulti non inferiore alla pensione integrata al minimo.

I requisiti per ottenere la pensione sono stati quindi modificati per gli iscritti alla cassa a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2.2. La liquidazione della pensione secondo il sistema contributivo, retributivo e misto.

La liquidazione della pensione secondo il sistema contributivo e misto.

Per gli iscritti, per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025, l'importo della pensione è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale complessivo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento secondo la tabella A allagata alla l.n. 335 del 1995 (art. 69 Regolamento).

Ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano (art. 69 Regolamento):

- a) i contributi soggettivi versati dall'iscritto entro il tetto reddituale;
- b) i contributi introitati a titolo di riscatto e/o ricongiunzione.

La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione annuo¹.

Sistema di calcolo misto

Si illustrato i tre sistemi di calcolo della pensione.

Sistema di calcolo contributivo

L'ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati, rivalutati di anno in anno ad un tasso di capitalizzazione predefinito che rappresenta la redditività riconosciuta al contributo versato.

Al momento del pensionamento la somma dei contributi versati e rivalutati (detto montante dei contributi) è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita che si incrementano all'aumentare dell'età di pensionamento.

$$P = MC * CT$$

dove

P = importo di pensione annua

MC = montante contributivo

CT = coefficiente di trasformazione

Sistema di calcolo reddituale

La pensione è commisurata alla media dei redditi e all'anzianità lavorativa maturata dall'iscritto.

$$P = R * B * Anz$$

dove

P = importo di pensione annua

R = reddito medio pensionabile

B = percentuale di rendimento attribuito ad ogni anno di anzianità

Anz = anzianità contributiva

¹ Il tasso di capitalizzazione annuo, in base al comma 4, del Nuovo Regolamento in vigore dal 1.1.2025, è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), nominale, appositamente calcolato dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In ogni caso, come prevede il riferito 4 comma, il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato il tasso annuo di capitalizzazione non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.

Sistema di calcolo misto

Combinazione del sistema di calcolo reddituale e del sistema di calcolo misto.

Il sistema reddituale, che si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2024, prevede che la pensione sia funzione della media dei redditi del professionista e dell'anzianità contributiva maturata.

2.3. La quota modulare della pensione

La quota modulare della pensione costituisce una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base, grazie alla costituzione di un montante contributivo individuale, alimentato da una contribuzione accessoria che si trasforma al momento del pensionamento, in una quota aggiuntiva di pensione, calcolata con il metodo contributivo.

Gli iscritti alla Cassa possono versare (art. 33 Regolamento Unico), in via volontaria ed eventuale, una ulteriore contribuzione dall'1% al 20% del reddito professionale netto dichiarato ai fini irpef sino al tetto reddituale, destinata al montante individuale nominale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico.

Sono esclusi dalla possibilità di versamento del contributo soggettivo modulare volontario i pensionati della cassa, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità. La quota di contributo modulare versata è deducibile fiscalmente dall'ammontare dell'imponibile.

L'adesione alla modulare non esclude la possibilità di aderire ad una forma pensionistica di previdenza complementare (assicurazioni e/o banche)

La quota modulare della pensione di vecchiaia, in base all'art. 70 del Regolamento del 2024 è determinata secondo il metodo contributivo definito dalla l.n. 335 del 1995.

Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi versati dall'iscritto a titolo di quota modulare².

Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso an-

nuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla cassa in tale periodo, con un valore minimo dell'1,5%. Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanete 10% del rendimento non attribuito all'iscritto.

La quota modulare della pensione non sarà soggetta ad alcuna riduzione in caso di pensione di vecchiaia anticipata disciplinata dall'art. 62 del Regolamento. Non sono previste anticipazioni né la restituzione del capitale in alternativa alla rendita pensionistica.

Reintroduzione dei supplementi di pensione.

A partire dal 1° gennaio 2025 i pensionati di vecchiaia che proseguono nell'esercizio della professione, hanno diritto a supplementi triennali di pensione (art. 30 Regolamento).

Tali supplementi sono calcolati, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, con il metodo contributivo previsto dalla l.n. 335/1995, in rapporto ad un montante pari alla metà dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale (euro 130.000,00 per il 2025), con l'aliquota ridotta del 12%.

Per i titolari di pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di vecchiaia contributiva, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2025, il primo triennio, per il calcolo del supplemento, decorre dal 1° gennaio 2025, fermo restando il diritto alla liquidazione della prestazione contributiva maturata.

Il supplemento è comunque dovuto dal mese successivo alla cancellazione dagli Albi, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente alla maturazione del diritto.

2.5. La nuova disciplina dell'integrazione al trattamento minimo della pensione.

Il Regolamento Unico della Previdenza Forense è intervenuto, con l'art. 72, sulla disciplina dell'integrazione al trattamento minimo.

Differenziandosi da quanto statuisce la legge n. 335 del 1995 (che esclude espressamente la pensione minima), il Regolamento prevede invece l'integrazione al trattamento minimo anche sulla pensione liquidata con il sistema contributivo, ma solo per chi a 70 anni abbia

² All'atto del pensionamento il montante viene trasformato in rendita utilizzando i coefficienti per età, come previsti dalla l.n. 335/1995 ed in uso presso gli enti di cui al d.lgs. n. 103/1996.

12

almeno 35 anni di iscrizione ed integrale contribuzione. La nuova disciplina prevede che qualora la pensione annua sia inferiore ad euro 10.250,00, preso come base l'anno 2029, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo.

L'importo per l'integrazione al trattamento minimo è fissato:

- in euro 12.500,00 per le pensioni il cui diritto matura dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026;
- in euro 11.400,00 per le pensioni il cui diritto matura dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028;
- in euro 10.250,00 per le pensioni il cui diritto matura dal 1° gennaio 2029.

L'importo di euro 10.250,00 è rivalutato annualmente, a partire dal 2030, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall'ISTAT per l'anno precedente. L'integrazione al trattamento minimo compete solo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge ove vivente, non divorziato o legalmente separato al momento di presentazione della domanda, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o ritenuta alla fonte, non sia superiore al doppio del trattamento minimo³. La quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l'integrazione al trattamento minimo della pensione.

L'integrazione compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a due volte il trattamento minimo. Ai fini del reddito massimo non si considerano il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, il trattamento di fine rapporto e le erogazioni ad esso equiparate.

Per l'integrazione al trattamento minimo si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si chiede l'integrazione al trattamento minimo (art. 72, comma 5).

In caso di pensione di vecchiaia anticipata, l'importo annuo integrato al minimo verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (art. 72, comma 10).

³ Parametro 2025: € 12.500,00 x 2= 25.000,00.

Qualora risulti che il pensionato abbia ricevuto l'integrazione al minimo a seguito di dichiarazioni non rispondenti al vero, egli è tenuto, oltreché alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, al pagamento di una sanzione pari al 30% delle somme lorde indebitamente percepite.

3. Le nuove regole sulla contribuzione: revisione aliquote contributive (anche per i pensionati attivi), riduzione contributi minimi

Il nuovo regolamento della previdenza forense è intervenuto anche sulla contribuzione in ordine alle percentuali da applicare, sul massimale contributivo e sui contributi minimi.

L'art. 30 del Regolamento statuisce che ogni iscritto alla cassa è tenuto a versare un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto effettivamente prodotto nell'anno, ovvero risultante dalla relativa dichiarazione ai fini Irpef (nei limiti di un tetto reddituale)⁴ contributo determinato con:

- aliquota del 16% per reddito per l'anno 2025, fino al tetto di euro 130.000,00;
- aliquota del 3% per reddito per l'anno 2025 eccedente il tetto di euro 130.000,00;
- aliquota del 17% per l'anno 2026 fino al tetto ed aliquota del 3% oltre il tetto;
- aliquota del 18% a partire dall'anno 2027 fino al tetto ed aliquota del 3% oltre il tetto.

Il contributo integrativo sul volume di affari IVA è del 4%. Non sono state introdotte "novità" in ordine alla disciplina del contributo integrativo (art. 31 del Regolamento), che è rimasto all'aliquota del 4% sul volume di affari IVA.

Infatti, gli avvocati iscritti agli Albi nonché i praticanti avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA (Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi soggetto all'irpef).

⁴ Il tetto reddituale (fissato per il 2025 in euro 130.000,00), in base all'art. 34, comma 3, è aumentato annualmente a partire dal 2026, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istat per l'anno precedente.

Novità sono previste anche per i pensionati della Cassa che restano iscritti agli albi ed esercitano la professione. Infatti il comma 3 dell'art. 30 del Regolamento statuisce che a partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, i pensionati di vecchiaia, se iscritti ad un Albo forense e percettori di reddito da relativa attività, devono corrispondere il contributo soggettivo sul reddito professionale netto, dichiarato ai fini irpef, nella misura del 12% sino al tetto reddituale di euro 130.000,00. Per la parte di reddito eccedente il tetto reddituale, l'aliquota è del 3%.

3.1. Riduzione contributi minimi e agevolazioni per i primi anni di iscrizione da avvocato

La nuova disciplina della previdenza forense (art.37 del Regolamento) è intervenuta sui contributi minimi riducendoli, e confermato le agevolazioni per i primi anni di iscrizione. In particolare:

- il contributo minimo soggettivo per il 2025 è fissato in euro 2.750,00;
- il contributo minimo integrativo per il 2025 è fissato in euro 350,00;
- il contributo soggettivo minimo e il contributo integrativo minimo, qualora la prima iscrizione alla Cassa decorra da data anteriore al compimento del 35° anno, sono ridotti alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa⁵.

È previsto espressamente (art. 37, comma 2, del Regolamento Unico) che il contributo soggettivo versato nella misura ridotta comporta il riconoscimento dell'intero anno ai fini del diritto alle prestazioni. Ai fini dell'incremento del montante individuale, è data facoltà, entro i 12 anni dalla prima iscrizione alla Cassa, di integrare il versamento del restante 50 per cento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità. ■

⁵ Tali agevolazioni non si applicano ai contributi dovuti per retrodatazione della iscrizione alla cassa, per retrodatazione iscrizione degli ultraquarantenni, e per iscrizione facoltativa dei Praticanti avvocati



L'automaticità delle prestazioni e il lavoro autonomo*

di Stefano Giubboni

14

Sommario: 1. Delimitazione dell'oggetto dell'indagine – 2. I collaboratori autonomi coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata dell'INPS – 3. L'orientamento restrittivo della Corte di cassazione – 4. Considerazioni critiche sulla postura interpretativa della Suprema Corte – 5. Conclusioni

1. Delimitazione dell'oggetto dell'indagine

Il tema di questo intervento esige una preliminare delimitazione dell'oggetto dell'indagine, che costituisce, a ben vedere, anche una precisazione del suo titolo, evocativo di una problematica apparentemente più ampia di quella che sarà effettivamente trattata.

A rigore, infatti, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali – elevato al rango di regola generale di rilevanza costituzionale nell'area del lavoro subordinato in forza della previsione contenuta nell'art. 2116, comma 1, c.c.¹ – non è riferibile, come tale, ai

lavoratori autonomi. La circostanza che l'obbligazione contributiva gravi, per intero, sullo stesso prestatore d'opera esclude, infatti, in radice, secondo un'opinione pacifica, che costituisce anche *ius receptum*², che il medesimo possa giovare dell'applicazione della regola posta dalla previsione codicistica: lo impone «un'esigenza di "autoresponsabilità" difficilmente superabile», come ha scritto Maurizio Cinelli³, proprio perché nel rapporto tra l'ente previdenziale e il lavoratore autonomo l'obbligo di legge grava sullo stesso soggetto cui eventualmente compete il diritto alla prestazione, che non potrà non subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento.

Non tratteremo, qui, d'altra parte, neppure della problematica – dibattuta, con alterne vicende, in particolare nella previdenza forense⁴ – delle conseguenze delle omissioni contributive parziali del libero professionista, giacché anch'essa fuoriesce dalla tematica della automaticità delle prestazioni, propriamente intesa, «fermo restando che il versamento di una contribuzione inferiore al dovuto influisce comunque sulla misura della pensione, atteso che l'inadempienza abbassa la media del reddito professionale sul quale si calcola la pensione»⁵.

* Con l'aggiunta delle note e del corredo bibliografico, è il testo della relazione svolta l'11 ottobre 2024 al convegno promosso dalla Scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, dal titolo: *Automaticità delle prestazioni e diritto all'integrità della posizione contributiva del lavoratore: quale effettività? Lomaggio della Scuola a Maurizio Cinelli*.

¹ Cfr. Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 374, la quale ebbe modo di affermare che, nell'ambito del rapporto previdenziale-assicurativo, «il principio generale – espresso dall'art. 2116 del codice civile (non a caso inserito fra le pochissime disposizioni codicistiche in materia di previdenza e assistenza obbligatorie), ed espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27, secondo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come da ultimo sostituito dall'art. 23-ter del d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 – è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Tale principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma – come si esprime l'art. 2116 cod. civ. – "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso. Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli ob-

blighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Garanzia, questa, ulteriormente rafforzata dal legislatore, in attuazione di una direttiva comunitaria, attraverso la sua estensione al caso di obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria (art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, recante "Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro")». In dottrina v. diffusamente D. CASALE, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali. Tutele, responsabilità e limiti*, Bologna, 2017, spec. 246 e ss.

² V. ex multis Cass., sez. lav., nn. 18830 del 2004, 6340 del 2005, 23164 del 2007.

³ M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2016 (tredicesima edizione), 196.

⁴ Si rinvia a L. CARBONE, *Le alterne vicende delle omissioni contributive nella previdenza forense dalla «effettiva contribuzione» alla «integrale contribuzione»*, in S. GIUBBONI (a cura di), *Lavoro e previdenza. Liber amicorum Maurizio Cinelli*, Torino, 2024, 33 e ss.

⁵ Ivi, 36. Trova perciò conferma quel principio di autoresponsabilità – di chi subisce le conseguenze del proprio (anche

Tratteremo invece – e sta in ciò la delimitazione o la precisazione dell'oggetto di questo contributo – della controversa questione della estendibilità del principio della automaticità delle prestazioni previdenziali ai lavoratori autonomi (art. 409, n. 3, c.p.c.)⁶, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata dell'INPS istituita ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

2. I collaboratori autonomi coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata dell'INPS

L'opinione tuttora prevalente in dottrina, nonostante il diverso indirizzo interpretativo della Suprema Corte di cui daremo criticamente conto tra breve⁷, secondo la quale il principio di automaticità debba valere anche per i collaboratori che effettuino una prestazione coordinata e continuativa, è essenzialmente basata sull'argomento per cui la struttura dell'obbligazione contributiva di questi lavoratori è, se non identica, quantomeno sostanzialmente sovrapponibile a quella propria e tipica del lavoro subordinato, dovendo per ciò stesso essere ad essa assimilata anche sul piano degli strumenti di garanzia della effettività della relativa tutela⁸. Poiché, sia nel lavoro subordinato che in quello

coordinato e continuativo⁹, l'obbligo contributivo grava esclusivamente sul datore ovvero sul committente (essendo dunque la medesima, nella sostanza, la struttura dell'obbligazione contributiva), si imporrebbe – secondo il canone della interpretazione costituzionalmente adeguata al lume degli artt. 3 e 38, comma 2, Cost. – una lettura estensiva del raggio applicativo dell'art. 2116, comma 1, c.c.¹⁰, in quanto il principio ivi espresso «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non fare ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di

⁹ O «parasubordinato», secondo la formula accreditata da Giuseppe PERA (*Rapporti c.d. di parasubordinazione e rito del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 422) e poi entrata stabilmente nell'uso, anche del legislatore (art. 5 del d.lgs. n. 38 del 2000). Viene semmai da domandarsi se, dopo la chiarificazione apportata dall'art. 15 della legge n. 81 del 2017, che ha escluso l'esistenza di prerogative unilaterali in capo al committente, questa espressione sia ancora appropriata quantomeno in relazione all'art. 409, n. 3, c.p.c., considerando che l'area della parasubordinazione, sul piano della disciplina sostanziale, risulta oggi prevalentemente attratta nella sfera applicativa dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015.

¹⁰ In tal senso, nella giurisprudenza di merito, v. principalmente Trib. Bergamo, 12 dicembre 2013, in *Riv. it. dir. lav.*, 2014, II, 436, con nota (sostanzialmente adesiva) di G. CANAVESI, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali per i lavoratori a progetto. Dalla giurisprudenza un segnale importante ma insufficiente*, cui ha fatto seguito la prevalente opinione favorevole della dottrina, per la quale v. almeno M. D'ONGHIA, *Automaticità delle prestazioni e lavoro parasubordinato: un eloquente riconoscimento giurisprudenziale*, in *Arg. dir. lav.*, 2014, 1114; V. NUZZO, *Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e il lavoro a progetto: considerazioni sull'estensione delle tutele della subordinazione al lavoro coordinato e continuativo*, in *Dir. rel. ind.*, 2014, 757; G. BONANOMI, *Automaticità delle prestazioni e rapporti di collaborazione a progetto. Prospettive di iure condendo*, in *Riv. giur. lav.*, 2014, II, 690. Nello stesso senso, più di recente, D. MESITI, *L'ambito soggettivo di applicazione del principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali*, in *Questione Giustizia* del 17 gennaio 2020; R. DE MEO, *Automaticità delle prestazioni e lavoratori parasubordinati: ancora un contributo della giurisprudenza*, in *Riv. giur. lav.*, 2019, II, 344 (che commenta favorevolmente Trib. Rovereto, 20 settembre 2020). Per una posizione (invero solo parzialmente) dissenziente, in dottrina v. principalmente C.A. NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori continuativi e coordinati possono invocare il principio di automaticità delle prestazioni?*, in *Riv. dir. sic.*, 2014, 287.

parziale) inadempimento – che è il «limite logico, prima che giuridico» (D. CASALE, *L'automaticità*, cit., 13), della inapplicabilità del principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali al lavoro autonomo, tutte le volte in cui vi sia piena identità tra il soggetto su cui grava l'obbligo contributivo e il beneficiario della prestazione.

⁶ Come noto, la norma di interpretazione autentica del corretto significato della «coordinazione», recata dall'art. 15 della legge n. 81 del 2017, ha voluto rimarcare i tratti della effettiva autonomia di cui deve disporre il collaboratore: sia permesso, sul punto, fra i tanti, il rinvio a S. GIUBBONI, *I nuovi confini della subordinazione. Studi sul campo di applicazione del diritto del lavoro*, Soveria Mannelli, 2024, 226 e ss.

⁷ Nei paragrafi 3 e 4.

⁸ V. *ex multis*, anche per completi riferimenti, G. CANAVESI, *Manca il presupposto? Co.co.co., art. 2116 c.c. e formalismo della Corte di cassazione*, in *Giur. it.*, 2021, 2424 e ss. (e già prima ID., *Effettività della tutela previdenziale delle collaborazioni coordinate e continuative e principio di automaticità delle prestazioni*, in *Arg. dir. lav.*, 2008, 60 e ss.), nonché D. CASALE, *Il perimetro dei soggetti protetti dall'automaticità delle prestazioni d'invalidità, vecchiaia e superstiti*, in *Var. temi dir. lav.*, 2019, 961 e ss.

16

lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario delle finalità di protezione sociale inerenti ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti»¹¹.

In effetti, ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.m. 2 maggio 1996, n. 281, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995, l'obbligo di versamento della contribuzione prevista per i lavoratori parasubordinati, che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa, è posto a carico esclusivo del committente, anche per la quota, pari ad un terzo, gravante sul prestatore d'opera¹²; e, ciò, in modo del tutto corrispondente a quanto previsto per il lavoro subordinato, in cui pure l'obbligazione di pagamento grava soltanto sul datore di lavoro, anche per la quota parte che questi ha diritto di ripetere dal proprio dipendente, effettuando la trattenuta sulla retribuzione.

Del resto, per effetto dell'art. 34, comma 1, lett. d), della legge n. 342 del 2000, di modifica dell'art. 47 del d.P.R. n. 917 del 1986 (testo unico imposte sui redditi), le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione ai rapporti aventi ad oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi e con retribuzione periodica prestabilita, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, salvo, naturalmente, che

¹¹ Secondo le perspicue parole della già citata Corte cost. n. 374 del 1997 (*supra*, nota 1).

¹² Sarà bene rammentare che – secondo quanto da ultimo precisato nella circolare INPS n. 24 del 2024 – per l'anno in corso l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, è pari al 33%, così come stabilito dall'art. 1, comma 79, della legge n. 247 del 2007, come modificato dall'art. 2, comma 57, della legge n. 92 del 2012. Ad essa si aggiungono, inoltre, le aliquote per le assicurazioni «minori», onde l'aliquota contributiva dovuta dai committenti alla Gestione separata per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è pari, per il 2024, in totale, al 35,03 per cento. Anche sotto questo profilo c'è, dunque, oramai, una sostanziale equiparazione con il lavoro dipendente, del resto voluta dal legislatore proprio al fine di parificare il costo contributivo e contribuire, in tal modo, ad evitare (o almeno a non incentivare) le ben note distorsioni nella «scelta» del tipo contrattuale.

tali collaborazioni non rientrino nell'oggetto dell'arte o della professionale esercitata abitualmente dal contribuente¹³.

Esiste pertanto una corrispondenza strutturale nella morfologia della obbligazione contributiva e della stessa disciplina fiscale di lavoro subordinato e parasubordinato¹⁴, accomunati da tale elemento fondamentale: che il soggetto sui cui grava, in via esclusiva, l'obbligo di versamento dei contributi, e al quale sono comminabili dunque le sanzioni in caso di inadempimento, a differenza di quanto vale per il lavoro autonomo «puro», è diverso da quello titolare del diritto alla prestazione previdenziale. Di qui l'esigenza di riferire in generale il principio di automaticità delle prestazioni, anche al di fuori dei casi in cui esso risulta espressamente stabilito dalla legge¹⁵, ai collaboratori coordinati

¹³ Nel qual caso vengono considerati redditi di lavoro autonomo, ex art. 49, comma 1, del TUIR, come già avveniva prima della legge n. 342 del 2000 per tutte le collaborazioni in questione.

¹⁴ Questa corrispondenza morfologica è confermata, sul piano sanzionatorio, dalla previsione contenuta nell'art. 39, comma 4, della legge n. 183 del 2010, che nel riconoscere espressamente l'imputazione dell'obbligazione contributiva in via esclusiva in capo al committente, già prevista dalla fonte regolamentare, ha stabilito che l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali da questi operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, iscritti alla Gestione separata, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 2 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 di quello stesso anno. Il comma 1-bis è stato modificato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016 e stabilisce, ora, che l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se, invece, l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro, o il committente, non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

¹⁵ Come noto, per costante prassi amministrativa dell'INAIL – correttamente mantenuta anche dopo l'entrata in vigore della previsione di cui all'art. 59, comma 19, della legge n. 449 del 1997 – la tutela per gli infortuni e le malattie profes-

e continuativi iscritti alla Gestione separata, alla stregua di quella stessa interpretazione costituzionalmente orientata che aveva indotto la Corte costituzionale, nella sentenza n. 18 del 1995, ad estendere ai familiari coadiuvanti dell'imprenditore artigiano l'applicabilità dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, «disposizione strettamente connessa con l'automatismo delle prestazioni»¹⁶, dovendo essa per l'appunto valere per «tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo»¹⁷.

3. L'orientamento restrittivo della Corte di cassazione

Con un'assai discussa sentenza del 2021¹⁸, la Supre-

sionali dei lavoratori parasubordinati è assistita dal principio di automaticità della prestazione sulla base dell'art. 67 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (cfr. C.A. NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori continuativi e coordinati possono invocare il principio di automaticità delle prestazioni?*, cit., 293-294). Il principio opera poi – per espresso disposto dell'art. 64-ter del d.lgs. n. 151 del 2001 (artt. 13 e 26 del d.lgs. n. 80 del 2015 e 43, comma 2, del d.lgs. n. 148 del 2015) – anche in materia di prestazioni di maternità e paternità, «mentre l'art. 8, 7° comma, l. n. 81/2017, ha provveduto per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino» (G. CANAVESI, *Manca il presupposto?*, cit., 2426). Del resto, già l'art. 80 della legge n. 488 del 1999 aveva disposto che l'art. 59, comma 16, della già citata legge n. 449 del 1997 «si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente» (e, dunque, occorre intendere, con applicazione anche del principio di cui all'art. 2116, comma 1, c.c.).

¹⁶ G. CANAVESI, *Manca il presupposto?*, cit., 2426.

¹⁷ Così Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 18, in *Dir. lav.*, 1995, II, 327, con nota di V.M. MARINELLI, *La Corte costituzionale estende il riscatto dei contributi prescritti anche al collaboratore artigiano*.

¹⁸ Cass., sez. lav., 30 aprile 2021, n. 11430 (seguita dalla coveva 11431), pubblicata tra l'altro in *Giur. it.*, 2021, 241. La sentenza, che ha inaugurato un orientamento in via di consolidamento (v. ad es. Cass., sez. lav., n. 13412 del 2022 e n. 35162 del 2023), ha giustamente ricevuto critiche aspre dalla quasi generalità dei commentatori: oltre al più volte citato commento di G. CANAVESI, *Manca il presupposto?*, spec. 2428-2429, cfr. principalmente (ed eloquentemente) R. RIVERSO, *Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali negato ai collaboratori coordinati e continuativi*, in *Riv. giur. lav.*, 2021, II, 534 e ss.; D. MESITI, *Sull'ambito soggettivo dell'automatismo del-*

ma Corte – chiamata a pronunciarsi specificamente per la prima volta in modo espresso sulla questione – ha tuttavia recisamente negato l'applicabilità del principio di automaticità di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ritenendo addirittura che manchi in radice il presupposto di operatività della esclusiva responsabilità del committente per il debito contributivo. Per giungere a tale conclusione, la Corte di cassazione ha seguito un percorso argomentativo del tutto inedito e, per così dire, «spiazzante». Ed è questo singolarissimo iter argomentativo ad aver suscitato le critiche più severe, prima ancora che le conclusioni cui giunge il Supremo Collegio, che restano certo opinabili, ma su basi pur sempre ancorate a una diversa, possibile, lettura del dato normativo positivo. Mentre tale iter, peraltro improntato a uno stile piuttosto assertivo e apodittico, appare del tutto avulso e vorremmo dire quasi estraniato rispetto al dato interpretativo – letterale e sistematico – sino a quel momento, ma anche a tutt'oggi, condiviso, sia dai sostenitori della tesi della estensione del principio di automaticità delle prestazioni, sia da quanti negano – a partire, beninteso, dalla posizione istituzionale dell'INPS¹⁹ – che i lavoratori parasubordinati possano avvalersene al di fuori dei casi espressamente previsti.

Orbene, ad avviso della Corte, giusta la previsione dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge n. 335 del 1995, come dello stesso decreto ministeriale n. 281 del 1996, emanato in attuazione della delega di cui al comma 30 della disposizione di legge, «gli iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati al pagamento del contributo, quanto meno nella misura di un terzo della sua misura complessiva», visto che «la previsione legale configura piuttosto un accollo privato ex lege limitatamente a quella parte di contribu-

le prestazioni, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2021, 652 e ss.; A. ANDREONI, *Collaboratori coordinati e continuativi e (negata) automaticità delle prestazioni previdenziali*, ivi, 2022, 175 e ss.

¹⁹ V. da ultimo la già citata circolare n. 24 del 2024 (*supra*, nota 12), la quale continua a dare ovviamente per scontato che l'obbligo di pagare i contributi gravi soltanto sul committente, unico responsabile della relativa omissione, anche per la quota a carico del prestatore d'opera (v. sopra, nota 14).

to posto a carico del committente, rispetto alla quale non è dato all'ente previdenziale di agire se non nei confronti di quest'ultimo»²⁰. Di conseguenza, sempre secondo la Corte, «la disposizione regolamentare va interpretata come recante una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore per la quota di contributo rimasta a suo carico, che non può certo comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione della situazione a quella del lavoro subordinato: si tratta, infatti, di una semplificazione delle modalità di riscossione del contributo che nulla immuta rispetto ai soggetti che debbono ritenersi titolari del lato passivo dell'obbligazione contributiva». Quindi, prosegue la pronuncia, «il problema di impedire che il rapporto previdenziale del lavoratore risulti vulnerato per il fatto dell'imprenditore sorge quando costui sia l'unico debitore dei contributi e non li abbia versati regolarmente alle istituzioni di previdenza e assistenza, giacché essendo costui l'unico soggetto passivo dell'obbligazione contributiva, giammai potrebbe configurarsi la possibilità per il lavoratore di pagarli in sua vece; ma nessun problema del genere può darsi allorché l'obbligazione contributiva sia posta *pro quota* a carico del prestatore, indipendentemente dalle modalità previste per il suo pagamento, trattandosi piuttosto, in fattispecie simili, di individuare, in armonia con la caratteristica indivisibilità dell'obbligazione contributiva [...], uno strumento giuridico che consenta al prestatore iscritto alla Gestione separata di rinunciare all'effetto liberatorio dell'accollo *ex lege* di quella parte del contributo in capo al committente che sia rimasto inadempiente»²¹. E tale strumento sarebbe «rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 1236 c.c., precisamente nella parte in cui attribuisce alla dichiarazione del debitore di non voler profittare della remissione del debito l'effetto di impedire l'estinzione dell'obbligazione, ove sia comunicata al creditore in un congruo termine». Onde entro tale termine «(che logicamente va individuato nel termine di prescrizione dei contributi dovuti

alla Gestione separata)», il lavoratore «potrà dichiarare all'INPS di rinunciare all'effetto privativo dell'accollo *ex lege* disposto in suo favore dalla l. n. 335 del 1995, art. 2, comma 30 e di assumere in proprio il debito relativo alla parte di contributo accollata al suo committente, salvo ovviamente rivalersi nei confronti di costui per i danni»²².

Anzi, a quest'ultimo riguardo, conclude il Supremo Collegio, «tale possibilità va concepita come alternativa al risarcimento dei danni *ex art.* 2116 c.c., comma 2, che pure deve riconoscersi al collaboratore qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti; ed eventualmente tramite l'azione di cui alla l. n. 1338 del 1962, art. 13, trattandosi di disposizione che – come più volte riconosciuto da questa Corte di legittimità, sulla scorta dell'indicazione di Corte cost. n. 18 del 1995 – possiede quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l'applicazione a categorie di lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti»²³.

4. Considerazioni critiche sulla postura interpretativa della Suprema Corte

Lastrusa argomentazione della sentenza – che si è testualmente ripercorsa nei passaggi centrali – è stata aspramente criticata a partire dalla «discrasia logica insuperabile»²⁴ con la quale si conclude. È evidente, infatti, come pure è stato icasticamente osservato, che «la confusione logica del ragionamento operato raggiunge il suo apice quando si cerca di porre rimedio ai possibili danni che l'interpretazione offerta causerebbe»²⁵. La possibilità, offerta al prestatore d'opera che subisca l'inadempimento del committente, di ricorrere all'azione di risarcimento per equivalente, di cui all'art. 2116, comma 2, c.c., ovvero a quella in forma specifica regolata dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, contraddice infatti platealmente la premessa da cui muove la Suprema Corte, visto che tali rimedi presuppongono

²⁰ Così la motivazione della sentenza n. 11430 del 2021. Anche i passi successivi citati di seguito nel corpo del testo sono tratti dalla sentenza.

²¹ *Ibid.* (si omettono per brevità le citazioni interne).

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ D. MESITI, *Sull'ambito soggettivo*, cit., 661.

²⁵ *Ivi*, 659.

l'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni, negato *in apicibus* in ragione della asserita diversità della struttura dell'obbligazione contributiva rispetto al rapporto di lavoro subordinato, dovuta proprio alla circostanza che il collaboratore sarebbe comunque personalmente obbligato al pagamento del contributo, quantomeno per la sua quota. Per cui non si vede come possa escludersi l'applicabilità del primo comma dell'art. 2116 c.c. e predicarsi allo stesso tempo quella del secondo, diretto a rimediare (al pari di quanto fa, in forma specifica, l'azione di costituzione della rendita *ex art.* 13 della legge n. 1338 del 1962) ai difetti di funzionamento dell'automaticità delle prestazioni. D'altra parte, seguendo fino in fondo il ragionamento della Cassazione, non si capirebbe neppure «dove sono i danni se il lavoratore volendo potrebbe sempre evitarli sostituendosi e versando egli stesso il relativo *quantum*», né quale sia il fondamento della «responsabilità del committente se non è neppure un vero obbligato»²⁶.

Ma al di là di tale evidente aporia logica per così dire «conclusiva», è l'intero ragionamento della Suprema Corte a poggiare su premesse fallaci e fundamentalmente contrastanti con il piano dato normativo, che – secondo una opinione mai revocata in dubbio e, soprattutto, secondo la pacifica e incontrastata prassi amministrativa dell'INPS – appare univoco nell'imputare l'obbligo di pagamento dei contributi al solo committente, estromettendo da tale possibilità il collaboratore, anche *pro quota*. Onde il richiamo agli istituti codicistici dell'accollo privativo *ex lege*, della delegazione legale di pagamento e ancor più della remissione del debito e della relativa

²⁶ R. RIVERSO, *Il principio di automaticità*, cit., 546. Qui si va ben oltre «l'illusione del rimedio risarcitorio» – come ha scritto A. DE MATTEIS, *Le tutele del lavoratore contro l'omissione contributiva*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, 253 ss., spec. 263, criticando un altro recente orientamento inopinatamente restrittivo della Suprema Corte (affermando con la decisione 701 del 2024) –, perché lo si evoca, contraddittoriamente, negandone al contempo i presupposti e – aspetto forse ancor più criticabile – trascurando del tutto la sua sostanziale ineffettività nei casi considerati. Il rischio dell'inadempimento contributivo viene in tal modo interamente scaricato sul lavoratore incolpevole, in aperta contraddizione con i principi ispiratori del sistema (v. anche *infra*, nota 29).

rinuncia *ex art.* 1236 c.c., come visto evocati in sequenza dalla Cassazione, appare del tutto avulso dal contesto normativo in rilievo e incompatibile – sul piano logico e sistematico – con la disciplina dettata dall'art. 2 della legge n. 335 del 1995 e dal d.m. n. 281 del 1996 che ad essa ha dato coerente attuazione.

Semmai è interessante notare come questa decostruzione privatistica dell'obbligazione contributiva, di cui è totalmente obliterata la natura pubblicistica e la dimensione collettiva dei sottostanti interessi e bisogni di tutela, avvenga nel sostanziale vuoto di riferimenti alla funzione solidaristica che la Costituzione repubblicana assegna alla garanzia previdenziale, ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 38, comma 2²⁷, in combinato disposto, per quanto occorra, con l'art. 35. Nel piano inclinato dei rimandi cervellotici al diritto comune delle obbligazioni²⁸ – secondo una logica neanche dissimulata di riprivatizzazione della funzione della previdenza sociale²⁹ – il dovere di interpretazione costituzionalmen-

²⁷ Non è qui davvero il caso di fare citazioni, né a dottrina né a giurisprudenza: valga comunque, per tutte, la lezione di M. CINELLI, *Diritto*, cit., spec. 36 e ss.

²⁸ Sulla improprietà degli stessi, a partire dall'istituto dell'accollo privativo, cfr. peraltro R. RIVERSO, *Il principio di automaticità*, cit., 543, cui si rinvia anche per gli opportuni svolgimenti «tecnici» della critica.

²⁹ È lo stesso retroterra logico, o forse meglio ideologico, che ha più di recente portato la Corte di cassazione (con la già evocata sentenza n. 701 del 2024) ad affermare l'inesistenza nell'ordinamento di un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, e ciò anche ove quest'ultimo sia stato messo a conoscenza dal lavoratore dell'inadempimento contributivo prima della maturazione della prescrizione e cionondimeno non si sia attivato nei confronti del datore di lavoro lasciando inutilmente trascorrere il termine prescrizione. Una affermazione, questa, che, come è stato ben detto, «mira piuttosto a modificare un assetto interpretativo da tempo consolidato, svuotando di significato il principale strumento di garanzia apprestato dall'ordinamento contro l'inadempimento contributivo con l'intento esplicitamente dichiarato di sollevare l'ente previdenziale dagli oneri economici connessi alla operatività di quel meccanismo» (G. LUDOVICO, *La denegata tutela della posizione contributiva del lavoratore nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, 283). Ed invero, per effetto di questo nuovo orientamento, il principio di automaticità – da baricentro di effettività della tutela previdenziale – appare ormai limitato

20

te adeguata o orientata, cui il giudice è tenuto, è così dimenticato, quasi dissolto all'interno di quell'opzione esegetica neo-pandettistica che alimenta l'intero *iter* argomentativo della sentenza qui criticata.

5. Conclusioni

È invece necessario tornare alla Costituzione e reintrodurre – nelle operazioni ricostruttive aventi ad oggetto gli strumenti di tutela della posizione contributiva del lavoratore, anche parasubordinato, a partire dal principio della automaticità delle prestazioni previdenziali, che è il primo di tali strumenti³⁰ – il canone smarrito della interpretazione costituzionalmente orientata. Gli spazi, del resto già esplorati da una parte della giurisprudenza di merito, per una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2116, comma 1, c.c., sussistono, a nostro avviso, per le ragioni pure ricordate, anche sotto il profilo di una interpretazione estensiva *ratione personae* del principio espresso dalla disposizione codicistica, quantomeno per tutte quelle «categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo»³¹ e che, come tipicamente avviene per i collaboratori parasubordinati, esprimono bisogni di protezione sociale non diversi da quelli propri dei lavoratori subordinati.

Per quanto riguarda la nostra specifica questione, giun-

nella sua concreta operatività alle sole prestazioni destinate a maturare entro i limiti di durata della prescrizione, rimanendo privo di effetti nei confronti di un segmento tutt'altro che secondario delle tutele previdenziali. Non si può dire allora che l'interesse collettivo alla sollevazione dal bisogno e al finanziamento delle tutele previdenziali sia tutelato dalla interpretazione accolta dai giudici di legittimità, né tantomeno può ritenersi che in questo modo sia salvaguardato l'ulteriore interesse collettivo a contrastare l'evasione contributiva. Non rimane di fatto che il ritorno alla risalente corresponsività privatistica tra contribuzione versata e prestazioni da erogare» (ivi, 298). Appunto una deriva di riprivatizzazione della funzione previdenziale, del tutto avulsa dalle coordinate costituzionali, almeno come tradizionalmente intese dalla dottrina e della giurisprudenza dominanti sino a oggi (o, forse, a ieri).

³⁰ Cfr. D. CASALE, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali*, cit., spec. 11, 46, 146, 156 e ss.

³¹ Per riprendere nuovamente l'efficace espressione usata da Corte cost. n. 18 del 1995 (*supra*, nota 17 e testo corrispondente).

ti al punto in cui siamo, di fronte a una chiusura apparentemente così netta e intransigente del giudice di legittimità, e a meno di eclatanti ripensamenti, difficili per quanto auspicabili possano apparirci³², sarà tuttavia probabilmente inevitabile «ipotizzare la rimessione della questione alla Corte costituzionale, giacché si può dubitare della perdurante giustificatezza della differenza di trattamento sul punto esistente tra lavoratori subordinati e parasubordinati»³³.

In effetti, non si può dubitare che l'esclusione, proprio nei casi considerati dalla Corte di cassazione, dall'automaticità delle prestazioni per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata integri «una palese violazione degli artt. 3 e 38 della Carta fondamentale»³⁴. ■

³² Si è infatti ricordato che l'indirizzo interpretativo qui criticato è oramai in via di consolidamento nella giurisprudenza di legittimità (*supra*, nota 18).

³³ C.A. NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori continuativi e coordinati possono invocare il principio di automaticità delle prestazioni?*, cit., 298.

³⁴ D. MESITI, *Sull'ambito soggettivo*, cit., 661. Senza che, peraltro, nella specie si pongano, come pure è stato prospettato, problemi di copertura finanziaria – o, meglio, di bilanciamento con i vincoli che trovano sicuro riconoscimento nell'art. 81 Cost. –, «perché occorre ricordare che il principio di automatismo può essere applicato solo se e fino a quando l'obbligazione contributiva non si è ancora prescritta», apparendo così «evidente che l'onere finanziario non ricade sull'ente previdenziale, ma continua a essere posto a carico del soggetto tenuto al pagamento della contribuzione, come avviene, peraltro, in ipotesi di lavoro subordinato» (R. RIVERSO, *Il principio di automaticità*, cit., 546). Né può essere al riguardo trascurato che, anche laddove il debitore (*id est*, il solo committente) risultasse insolvente o incapiente, la Gestione separata esibisce – storicamente – costanti e considerevoli attivi, diremmo strutturali, all'interno del bilancio dell'INPS, che quindi, almeno sotto il profilo in questione, non darebbe luogo ad alcun problema di copertura finanziaria.



Il ruolo dell'avvocato nella transizione ecologica e tecnologica*

di Giovanni Maria Flick**

Sommario: 1. Il “principio fondamentale” dello sviluppo sostenibile e l'avvocatura – 2. Transizioni e interesse delle future generazioni – 3. Transizione tecnologica e “riserva di umanità” – 4. Giustizia e tecnologia – 5. Digitalizzazione, intelligenza artificiale e avvocatura – 6. L'avvocatura di fronte alle nuove sfide – 7. Il futuro dell'avvocatura alla ricerca di un equilibrio

1. Il “principio fondamentale” dello sviluppo sostenibile e l'avvocatura

La recente riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione nel 2022 promuove oggi un nuovo “principio fondamentale” dello sviluppo sostenibile, già ampiamente elaborato in ambito internazionale. Da esso nasce la necessità di una svolta radicale.

Lo sviluppo sostenibile esprime l'esigenza di equilibrio e di temperamento fra interessi e soggetti diversi: il presente e il futuro; il benessere e sviluppo e il progresso tecnologico con la conservazione delle risorse; il rapporto tra popoli poveri e in sviluppo e popoli “benestanti”; l'uso equilibrato delle risorse e le esigenze delle generazioni future.

La riforma aggiunge esplicitamente all'art. 9 la tutela dell'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e l'interesse delle future generazioni. Si dimostra così che la Costituzione è sempre attuale; deve e può essere aggiornata senza demolirla; soprattutto deve essere attuata.

Si aggiungono all'articolo 41 il divieto di recar danno alla salute e all'ambiente e la necessità e possibilità di indirizzare e coordinare l'economia pubblica e privata a tali fini.

La riforma consolida il rapporto fra passato e futuro già avviato con l'interpretazione della Costituzione dalla Corte costituzionale, dai “pretori d'assalto”, dalla dottrina e dall'avvocatura, sino a raggiungere e a smuovere un'opinione più ampia e globale.

È necessaria una “nuova” lettura e cultura della Costituzione – in chiave di eguaglianza, di pari dignità

sociale, di solidarietà e di rispetto della diversità – di fronte alla paura dei costi elevati e dei sacrifici necessari per portare il nostro pianeta ad una vivibilità e ad una godibilità diverse da quella che abbiamo consolidato; di fronte al pericolo del “sonno” o della scomparsa della cultura tradizionale.

È una transizione non solo ecologica ma anche tecnologica e prima “culturale”. La sua importanza deve essere colta dall'avvocatura: sia nell'esercizio della sua “funzione sociale”, con l'impegno ad una maggiore conoscenza dei valori fondanti della Costituzione e dell'equilibrio fra diritti e doveri in essa; sia nell'esercizio delle prestazioni professionali, come stimolo a cogliere la portata del cambiamento in atto e l'impatto che il principio dello sviluppo sostenibile ha sulle leggi, soprattutto nei settori dell'ambiente e dell'attività di impresa.

La riforma propone un forte stimolo alla promozione e allo sviluppo della cultura che sono ostacolati dalla tendenza alla *cancel culture* e dal “presentismo”. È uno stimolo (politico, organizzativo e legislativo) a considerare lo sviluppo “sostenibile” non in vista delle esigenze dell'economia, ma di quelle della persona, della comunità e dell'ambiente in cui la persona si realizza.

La nuova prospettiva coinvolge profondamente l'organizzazione di impresa; la libertà di iniziativa economica e i suoi limiti; il rapporto tra profitto e ambiente; la necessità di un nuovo rapporto tra principi e regole. È una sfida importante per gli operatori del diritto.

2. Transizioni e interesse delle future generazioni

La riforma dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione propone una nuova sfida, attraverso il richiamo alla biodiversità e all'interesse delle generazioni future, sulla scorta di un'indicazione della Corte costituzionale tedesca nel 2021 e di altre iniziative giudiziarie in diversi paesi.

La considerazione dell'ambiente come “bene comune” e globale aiuta a superare una concezione limitata agli interessi nazionali, perché il degrado dell'ambiente non conosce confini. Si pensi agli incidenti nucleari che ormai hanno fatto storia e che si ripropongono drammaticamente come strumenti e tattiche per la guerra di aggressione.

Emergono temi nuovi che non possono essere trascurati.

* Lectio magistralis sul tema de “*Il futuro dell'Ordine forense*” alla Celebrazione del 150° anniversario della legge 8 giugno 1874, n. 1938, organizzata dal Consiglio Nazionale Forense – Roma, 6 dicembre 2024.

** Presidente emerito della Corte costituzionale.

22

rati dall'avvocatura di oggi e di domani: i diritti di chi non è ancora nato; i diritti dei giovani già ora esposti ai rischi del cambiamento climatico; l'equilibrio che deve trovarsi tra le due categorie; i diritti dei più fragili, come i migranti, i detenuti, gli anziani, i bambini.

L'articolo 41 aggiunge il riferimento ai fini ambientali – oltre a quelli sociali – per i programmi e i controlli opportuni che la legge determina perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata. Sembra difficile chiedere una risposta più chiara, esplicita e univoca alla domanda: uno sviluppo sostenibile per chi? Per il mercato e il profitto o per la persona e la natura?

L'indicazione dell'articolo 41 apre un problema sui limiti alla libertà ed autonomia contrattuale e sull'eventuale intervento correttivo del giudice a tal fine, come testimonia il primo confronto-scontro tra tutela del paesaggio – la cui conservazione costituisce tuttora un valore fondamentale – o dell'ambiente e la produzione energetica, come nel caso delle “pale eoliche”.

Occorre riconoscere nelle pandemie e nelle guerre dei segnali importanti di insostenibilità dell'attuale organizzazione sociale; e valutare in quale modo ed a quale prezzo si può realizzare il necessario cambiamento di essa.

Due aspetti conseguenti sono problematici. Il primo è il rispetto del principio di legalità. Più si dilatano i confini e il contenuto degli obblighi, più si rischia di rimettere la loro definizione alla scelta di un giudice in concreto, con una confusione tra principi e regole. Il secondo è il rispetto dell'equilibrio tra i valori in gioco; l'attenzione alle generazioni future non si può comunque risolvere nel sacrificio sproporzionato di quelle attuali e viceversa.

Alle preoccupazioni crescenti per il prezzo pagato dalla persona allo sfruttamento della natura attraverso l'uso spregiudicato della tecnologia, si sono aggiunte in questo tempo ulteriori e gravi preoccupazioni per il prezzo che la persona rischia di dover pagare allo sviluppo di quella tecnologia nella c.d. “civiltà delle macchine”.

Il percorso dell'intelligenza artificiale ci pone di fronte alla capacità – effettiva o presunta – della macchina di produrre un risultato accettabile per un pensiero e un ragionamento umano; di fronte alla possibilità di utilizzare a tal fine i dati acquisiti e di tradurne l'ela-

borazione in conclusioni ed espressioni linguistiche o iconiche. Sorge il timore della “algocrazia”: la dittatura degli algoritmi o meglio di chi li gestisce.

È sufficiente ricordare le implicazioni dell'intelligenza artificiale nel rapporto tra giustizia e sicurezza e in quello tra gli strumenti regolatori di esse. È meglio procedere con l'elaborazione di nuove regole per la dimensione digitale; oppure adeguare ad essa gli strumenti esistenti?

La scelta dell'Unione Europea è stata prevedere una disciplina *ad hoc*, direttamente applicabile perché adottata con Regolamento. L'*AI Act* dopo una lunga e faticosa elaborazione ha regolato l'intelligenza artificiale con lo scopo (qualcuno pensa con l'illusione) di rispettare e tutelare i diritti fondamentali, la dignità, la *privacy* e l'identità delle persone.

È una regolamentazione molto dettagliata e complessa; rischia però di comportare difficoltà burocratiche e applicative. L'eccesso di complessità conseguente alla molteplicità dei problemi da affrontare può spingere a una specializzazione “deresponsabilizzante” perché esasperata di fronte alla complessità della vita e dei problemi da affrontare; può rappresentare un ostacolo al progresso scientifico.

La scelta dell'Unione Europea segue una traccia già ampiamente segnata – se pure con molte difficoltà – nel percorso verso l'unità europea attraverso la ricerca del difficile equilibrio tra interessi (soprattutto economici, ma anche politici) e diritti.

3. Transizione tecnologica e “riserva di umanità”

Il diritto è chiamato in causa per conformare l'intelligenza artificiale ai valori fondamentali della convivenza. Dignità, autonomia e libertà delle persone, integrità e sicurezza nel rapporto fra uomo e macchina diventano fondamentali. Esse sono a rischio in un “mondo digitale” che non si limiti ad interventi di miglioramento ed aiuto all'attività umana, ma che miri a sostituire quell'attività; tuttavia solleva una serie di problemi competitivi – per quantità e complessità delle alternative e difficoltà di soluzione – con quelli aperti dal riscaldamento globale e dal cambiamento climatico.

Lo sviluppo di questa nuova realtà ha portato all'apertura di due fronti: uno di ordine etico, ad esempio

per quanto riguarda il problema delle immigrazioni di massa; l'altro di ordine sociale ed economico, ad esempio per quanto concerne il problema del lavoro e della rinnovazione nei suoi contenuti, rispetto a quelli già tradizionali e consolidati.

Si pone il tema delle decisioni che possono essere prese dalla macchina in conseguenza del suo autoapprendimento; e quello dell'equilibrio nel rapporto tra macchina e persona umana a seguito della crescita smisurata e non agevolmente prevedibile delle potenzialità della prima.

È giusto esprimere perplessità di fronte ad un futuro (anzi un presente) che non sappiamo cosa in realtà ci riserva sotto molteplici aspetti, da quello geopolitico a quello sociale, culturale ed economico, prima ancora etico. Non si tratta di rimanere ancorati ad un passato "rassicurante"; ma di governare il futuro anche attraverso il richiamo a quei principi consolidati che hanno rappresentato (o avrebbero dovuto rappresentare) il nucleo della storia, civiltà e cultura europee.

La ricerca di un denominatore comune per tutte le varianti applicative dell'intelligenza artificiale in continuo aumento sembra riconducibile ad una "riserva di umanità". Su di essa insistono gran parte degli osservatori e degli studiosi della materia. Essa richiede un impegno importante anche da parte dell'avvocatura.

4. Giustizia e tecnologia

Il tema della giustizia è particolarmente significativo per il confronto tra passato e futuro, che si traduce in ultima analisi nelle due soluzioni estreme del giudice-uomo e del giudice-robot. Per quest'ultimo aspetto l'obiettivo sembra essere all'apparenza quello della giustizia del precedente: il giudice come bocca del computer, non più della legge, del sovrano o da ultimo del popolo.

La macchina dovrebbe essere priva di discrezionalità. Dovrebbe scegliere quali regole matematiche applicare per la soluzione del caso attraverso un "ragionamento" probabilistico fondato sull'esame dei precedenti, anziché attraverso un ragionamento tradizionale interpretativo.

Il compito affidato alla macchina – alla luce dell'afflusso delle richieste e della entità del patrimonio informativo

raccolto – è logicamente orientato verso la quantità dei casi, la velocità e l'efficienza delle risposte da elaborare; più che verso la qualità di queste ultime e la specificità dei singoli casi.

La giustizia è notoriamente in crisi. Non sembra aver trovato soluzioni costruttive di fronte allo scontro tra giudici e avvocati; al sostanziale disinteresse della politica per le sue molteplici emergenze dalla lentezza dei processi al dramma del carcere; al risveglio della politica solo di fronte a vicende dirompenti o enfatizzate, ritenute a danno o a favore dell'una o dell'altra fazione. I principi tradizionali – come la responsabilità penale personale in senso oggettivo e soggettivo e/o la presunzione di non colpevolezza – sembrano perdere senso di fronte alle più recenti esperienze di studio e di "potenziamento" del cervello umano e alla evoluzione del progresso tecnico. Di fronte ai risultati raggiunti dalla macchina nella sua pretesa "capacità" di cogliere, fissare, rappresentare e "esteriorizzare" sentimenti, passioni, emozioni, pensieri, dubbi che in precedenza erano "patrimonio esclusivo" della mente umana.

Nella ritenuta "solidità" del "referto" robotico si dimenticano i suoi limiti: la possibilità di errori nella sua "alimentazione"; i *bias* derivanti dalla sua formazione e dagli eventuali pregiudizi nei dati che la macchina riceve ed elabora; la mancanza di una vera e sicura sua neutralità apparente; la opacità del suo "ragionamento" e della "scatola nera" che lo contiene.

È assai difficile, costoso e complesso – anche se non impossibile – ovviare almeno in parte a questi deficit con i principi del processo tradizionale: il diritto di difesa; il contraddittorio tra le parti; l'obbligo di motivazione; l'impugnazione.

Sono troppo noti e drammatici i limiti del giudizio umano che emergono dalla crisi della giustizia in tutti i suoi aspetti. Nascono dalla complessità e dalla confusione della legge e dal pluralismo delle sue fonti; dalla sovrapposizione del "diritto vivente" nella interpretazione giurisprudenziale al formalismo del "diritto morente" di una legge troppo spesso obsoleta; dalle mancate o disorganiche riforme dell'ordinamento giudiziario e dell'organizzazione della giustizia per rispondere alla sempre crescente domanda di giustizia.

È forte la tentazione di preferire a questo punto il

24

giudizio della macchina anziché quello della persona, pur di avere un prodotto giustizia neutrale, efficiente, veloce; ma richiede un prezzo troppo elevato. È costituito dalla necessità di rinunciare alle “riserve di umanità” della giustizia e del giudizio; alla emotività e alla empatia; al dubbio ragionevole; a una conoscenza che vada al di là della “apparenza perfetta” di una “conoscenza di tipo algoritmico”. Quest’ultima può forse cogliere alla perfezione le varianti e le peculiarità del caso da decidere. Ignora comunque il significato concettuale ed umano delle parole che usa e svaluta l’importanza della sua specificità.

5. Digitalizzazione, intelligenza artificiale e avvocatura

Risultano fondamentali prudenza e educazione digitale del giudice, del pubblico ministero e dell’avvocato; tutela dei diritti umani; garanzia della dimensione umana della giustizia.

La mancanza di questa prospettiva può condurre alle conclusioni di recenti ricerche negli Stati Uniti sul “*forum shopping*” dei diritti e dei giudici fondato su un modello di intelligenza artificiale che prevede l’esito della decisione “senza guardare la legge o il fatto” concreto ma i dati biografici e la “storia decisionale” del giudice cui la decisione venga affidata previa una “profilazione” di esso.

Si può così orientare la scelta dell’avvocato che tutela la parte nel processo tra l’agire o resistere e accettare una mediazione. Un “trionfo” della logica del profitto e dell’efficientismo rispetto a quella del diritto cui siamo abituati per tradizione e per conoscenza personale; un “*revival*” della mediazione e della sua funzione deflattiva per una giustizia sovraccarica di pendenze e arretrato, al di là del suo significato di dialogo e di responsabilizzazione dei contendenti.

Il diverso orientamento dell’Unione Europea è fondato invece sull’entità e sulla gradualità del rischio insito nell’uso degli strumenti tecnologici più aggiornati, perfezionati e recenti. È un uso che deve garantire in primo luogo i principi di sicurezza, di trasparenza, di tracciabilità, di non discriminazione e di rispetto dei diritti fondamentali della persona e dell’ambiente.

Appare ragionevole l’ammonimento della Federazione

degli Ordini Forensi europei ai suoi aderenti nel giugno 2023 con riferimento alle linee-guida per l’utilizzazione responsabile di modelli linguistici di grandi dimensioni e per i loro rischi e vantaggi negli strumenti di intelligenza artificiale generativa. Strumenti che già ora sono accessibili nello sviluppo e nella trasformazione dei servizi legali e vengono offerti agli utenti.

Si tratta di linee-guida a carattere generale: la comprensione della tecnologia della intelligenza artificiale; il riconoscimento dei suoi limiti e contesti; il rispetto delle regole esistenti per essa; la loro integrazione con le competenze legali; il segreto professionale; la *privacy* e la protezione dei dati personali; l’informazione dei clienti e le responsabilità.

Sono iniziative opportune nel contesto odierno di enfaticizzazione dell’intelligenza artificiale nei suoi aspetti positivi e negativi, soprattutto da parte delle grandi imprese impegnate nella ricerca di sistemi sempre più complessi ed articolati secondo una logica di profitto, di “pubblicità”, di concorrenza e di mercato ormai dominante in tutti i campi.

Quella logica ancora una volta sottolinea l’urgenza di una transizione culturale, prima di quelle tecnologica ed ecologica.

6. L’avvocatura di fronte alle nuove sfide

In un contesto di globalizzazione e di crisi i cui effetti incidono moltissimo sulla persona, soprattutto sui più deboli; in un processo di evoluzione tecnologica in cui abbiamo a disposizione una serie di strumenti tecnici che possono e devono aiutare, ma non sostituire né il ruolo del giudice né quello dell’avvocato; vanno conservate gelosamente le “riserve di umanità” della giustizia.

A tal fine occorre una riflessione profonda sulla deontologia e sulla formazione professionale sia per l’accesso alla professione che per l’esercizio di essa; sulla conoscenza e sulla capacità (che diventa un dovere) di usare tutti i mezzi tecnologici a disposizione nell’attuale crescente sviluppo delle tecnologie; senza arrendersi al fascino e al dominio delle macchine, all’illusione del “giudice o dell’avvocato robot”.

Il tema della responsabilità sociale governerà il problema della professione nel suo mutamento. Lo con-

fermano tre fonti autorevoli. La prima è la Presidente della Cassazione; nell'ultima inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense ha ricordato gli articoli della Costituzione da cui nasce il riconoscimento testuale che *“l'avvocatura è coprotagonista della giurisdizione nell'attuazione dei principi di dignità e di libertà, l'equilibrio nasce dal rispetto reciproco; da quello delle garanzie, dal rapporto tra processo e informazione; dalla coesione che deve esserci tra avvocati e giudici per consolidare l'autorevolezza della giustizia di fronte a tutti i nuovi problemi, [che] nasce dalla necessità di una comune cultura della giurisdizione, in una società in divenire e che la tecnica rischia di condizionare a una nuova concezione di giustizia”*.

Le riflessioni di una nuova disciplina hanno un rigore etico uguale e comune per i giudici e per gli avvocati. Non c'è una classe eletta e una subordinata. Si richiede la partecipazione dell'avvocatura al governo autonomo della magistratura sia a livello centrale che a livello locale, non un diritto di tribuna. Il contributo dell'avvocatura è essenziale proprio per l'organizzazione degli uffici giudiziari e per assicurare quella qualità efficienza e tempestività delle decisioni che è fondamentale per l'efficienza della giustizia.

Queste riflessioni avrebbero dovuto essere accolte dalla nuova legge forense n. 247 del 2012, richiesta da lungo tempo. Invece essa ha fallito il suo obiettivo e adesso si pensa - lo ricordava la presidente del Consiglio Nazionale Forense precedente - dovrà trovare sviluppo in una nuova legge. Questa dovrà adeguare effettivamente norme e principi, dopo tutto quello che abbiamo passato in questo periodo a cominciare dal Covid. Quest'ultimo ha provocato incertezza nell'applicazione, modifiche e disapplicazione di fatto della legge in un contesto di divisione continua tra la magistratura e l'avvocatura. La legge si è irrigidita in alcune deformazioni di tipo corporativo che le hanno impedito di funzionare come avrebbe potuto e dovuto.

Questo discorso si traduce nell'ammonimento del Presidente della Repubblica il quale, in occasione della sua prima elezione nel 2017, si era soffermato ampiamente sull'elogio del ruolo e del prestigio della magistratura alla luce delle vittime e dei contributi che essa, con le forze dell'ordine e altri esponenti della vita sociale han-

no dato alla lotta contro la criminalità organizzata.

Nel messaggio della seconda elezione, nel febbraio del 2022, il Presidente della Repubblica ha chiesto un profondo processo riformatore della giustizia, testuale, *“diventata un terreno di scontro che ha fatto perdere di vista gli interessi della collettività”*.

In quel messaggio il Presidente chiede il superamento delle logiche di appartenenza e un profondo rigore per recuperare fiducia nella giustizia. È un discorso rivolto soprattutto alla magistratura, ma coinvolge anche l'avvocatura; chiama anch'essa ad assicurare che il processo di riformatore si realizzi recuperando appieno prestigio e credibilità alla funzione giustizia e allineandola agli standard europei.

Insomma, in questi dieci anni non sembra cambiato molto dei problemi dell'avvocatura, se non nel livello e nell'asprezza dello scontro tra avvocati e magistrati favorito dall'inerzia della politica e dal ruolo sussidiario della magistratura. Un ruolo non più di accertamento di fatti, responsabilità singole e sanzioni che riguardano la persona; ma in una prospettiva di contrasto ai sistemi criminali, poi corruttivi, poi di *mala gestio* della pubblica amministrazione. La crescita della domanda di giustizia e la disorganizzazione nella risposta ad essa hanno aggravato questo cambiamento di ruolo della magistratura.

Sembra che la politica abbia gestito un progressivo distacco dai temi della giustizia, protestando quando quest'ultima bastona esponenti della propria parte o elogiandola quando bastona quelli dell'altra parte. Non si è colta la nuova e crescente domanda di giustizia che è diventata ormai stratosferica.

Di fronte al *multilevel* delle fonti non solo nazionali, ma anche sovranazionali; di fronte alla necessità di supplire alle carenze del formalismo attraverso l'effettività e la concretezza della decisione; di fronte alla necessità di evitare il tracimare della giustizia in una illusoria richiesta di sicurezza se non di moralità e di etica della società si impone la necessità di un cambiamento.

7. Il futuro dell'avvocatura alla ricerca di un equilibrio

Le transizioni ecologica, tecnologica e soprattutto culturale sono inevitabili; non è facile trovare un equili-

26

brio fra loro. Esso può essere preservato attraverso il rispetto delle garanzie; il rapporto tra processo e informazione; la coesione che deve esserci tra avvocati e giudici per consolidare l'autorevolezza della giustizia in molteplici aspetti, problemi e novità. Nasce dalla necessità di una comune cultura della giurisdizione in una società in divenire.

La professionalità, il rigore etico, le responsabilità di entrambi i protagonisti – giudice e avvocato – sono eguali e comuni; richiedono e legittimano la partecipazione dell'avvocatura al governo autonomo della magistratura a livello centrale e locale nell'organizzazione degli uffici giudiziari.

L'avvocatura di oggi e di domani non deve lasciarsi coinvolgere in una "guerra" contro la magistratura e in una dimensione corporativa, anziché promuovere un dialogo costruttivo in difesa dei diritti inviolabili del cliente e di tutti.

La riflessione sulle transizioni amplia le prospettive della professione. Apre la via a conseguenze importanti sulla c.d. responsabilità sociale dell'avvocato; sulla deontologia; sulla formazione professionale.

La responsabilità sociale è parte integrante della professione. Richiede la difesa dei diritti umani e l'impegno verso la collettività, oltre che verso il cliente. Si traduce nel dovere di rispettare i diritti di chi non è coinvolto nel rapporto professionale, ma ne subisce i riflessi. Ciò non vuol dire "funzionalizzare" al perseguimento di fini sociali la professione, che è e resta una, anzi la prima professione liberale. Significa rifiutare qualsiasi pretesa più o meno surrettizia di trasformare la professione in un "servizio" nella logica di impresa.

Occorre seguire l'insegnamento dell'art. 41 e prima ancora degli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione per la tutela della dignità umana come limite in negativo, oltre che come obiettivo in positivo della professione. In una prospettiva nuova rispetto a quella tradizionale della deontologia forense, il riferimento alla pari dignità sociale è espressione riassuntiva di tutti i valori costituzionali.

La difesa riveste un ruolo istituzionale e costituzionale nel processo (art. 24 Cost.) e l'avvocato è un protagonista fondamentale nell'amministrazione della giustizia. L'opzione per la "separazione delle carriere" fra giudi-

ce e pubblico ministero è una richiesta consolidata che si fonda su ragioni emblematiche; ma quanto aiuta a risolvere la crisi attuale negli aspetti concreti di una risposta di efficienza e a che prezzo?

Di fronte all'attuale e permanente crisi della giustizia in tutti i suoi aspetti e alle difficoltà per la sua soluzione sono indispensabili la corresponsabilizzazione e il coinvolgimento dell'avvocatura, segnatamente attraverso le sue strutture istituzionali ed associative.

La centralità dei diritti umani nell'ambito delle transizioni culturale, tecnologica ed ecologica e la sempre crescente valorizzazione del ruolo dell'avvocato con riferimento a queste ultime sono fondamentali in un contesto di post-globalizzazione e di crisi i cui effetti incidono pesantemente sulle persone (soprattutto sui più deboli).

La sfida del futuro consiste nel cogliere le opportunità degli strumenti tecnologici e del loro sviluppo, senza arrendersi al loro fascino e al "dominio" delle macchine sull'uomo. ■



150 anni dell'Ordine forense*

di Giulio Prosperetti

Sono trascorsi 150 anni dalla costituzione nel Regno d'Italia degli Ordini professionali degli Avvocati.

La tutela della deontologia è la principale funzione fra le tante attribuite agli Ordini forensi, infatti senza un codice deontologico non è nemmeno concepibile la peculiarità della professione dell'avvocato.

Infatti tutto il rapporto tra il cliente e l'avvocato ha senso e si sostiene solo in base al rispetto della deontologia che ricomprende anche la lealtà nei confronti dei colleghi e dei giudici e, come si è detto, caratterizza il ruolo dell'avvocato che non può essere limitato alla sola difesa tecnica.

Nella Francia rivoluzionaria una delle prime leggi dopo il 1789 fu proprio quella abolitrice della professione di avvocato: fu abolito il titolo, fu abolita la toga, fu proibita la costituzione di corporazioni e di ordini, tutto in nome di un astratto principio di libertà, sicché chiunque poteva svolgere il ruolo di difensore ufficiale nei processi.

Tra tutte le corporazioni all'epoca ancora esistenti, la prima ad essere sciolta fu proprio quella degli avvocati e, solo l'anno dopo, la legge Le Chapelier pose il divieto all'esistenza di qualsiasi organizzazione collettiva sia essa corporazione o sindacato.

Ma la realtà sociale finì poi sul piano pratico per far rinascere la professione di avvocato, infatti anche senza il formale riconoscimento dell'avvocato, la professione si riprese per la necessità di una difesa tecnica nei giudizi. Sembra un problema antico ma invece qualche anno fa si è posta analoga questione con riferimento all'Ordine dei giornalisti, si sosteneva infatti che l'obbligo dell'iscrizione all'Ordine dei giornalisti professionisti sarebbe stato in contrasto con il principio fondamentale della libertà di stampa.

Sappiamo bene, invece, quale sia (o debba essere) l'importanza di un controllo deontologico dei giornalisti proprio per la correttezza dell'informazione.

Proprio la legge che oggi celebriamo, la L. 1938 del 1874, fu preceduta da un acceso dibattito tra chi rivendicava il primato della libertà, così come i rivoluzionari

francesi, e considerava l'Ordine degli avvocati un ritorno alle antiche corporazioni, e quanti, invece, rappresentavano l'esigenza di una tutela della deontologia professionale e di una autonoma amministrazione della relativa disciplina; questi ultimi, inoltre, vedevano nella costituzione dell'Ordine forense una imprescindibile garanzia di indipendenza dell'avvocatura, la cui disciplina, all'epoca, sul modello francese, era invece affidata alla magistratura.

Ricordiamo che solo nel 1926 fu costituito il Consiglio nazionale forense con funzioni non dissimili da quelle attuali e di cui fecero parte nella sua prima formazione nomi di grande prestigio: il Presidente fu Vittorio Scialoja e membri illustri Cesare Violante, Alfredo De Marsico e Francesco Carnelutti.

Oggi si pone il problema dell'inserimento in Costituzione della figura dell'avvocato; in proposito ritengo che una tale riforma costituzionale non avrebbe un significato meramente simbolico, bensì anche effetti sostanziali specie nella tutela della funzione dell'avvocato nell'ordinamento giuridico.

Già nel 1957 la Corte costituzionale riconobbe il carattere pubblicistico della funzione dell'avvocato nell'assicurare il fondamentale diritto alla difesa tecnica.

Negli anni '70 diverse sentenze sancirono questo diritto anche nei confronti di chi sosteneva la libertà dell'autodifesa, ma la Corte, pur ammettendo l'autodifesa, ritenne che questa avesse una funzione parallela alla difesa tecnica e, soprattutto, stabilì l'obbligatorietà della nomina del difensore d'ufficio.

Questo indirizzo costò la vita all'avvocato Fulvio Croce, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino, che nel rispetto dell'art. 113 c.p.p. assunse eroicamente la difesa dei brigatisti che rifiutavano il difensore; l'avvocato Croce fu ucciso dalle BR per aver reso possibile il prosieguo del processo assumendo, come gli imponeva la legge, la difesa d'ufficio, contestata dai brigatisti.

Se il rispetto del principio della difesa tecnica è norma così incidente nell'ordinamento tanto da dover richiedere l'estremo sacrificio, il riconoscimento della funzione dell'avvocato in Costituzione assume un particolare significato anche nell'ipotesi che in circostanze estreme l'avvocato possa assumere i connotati di un potere dello Stato.

* Intervento per il 150° anniversario della legge n.1938 del 1874

28

Del resto la Corte costituzionale ha riconosciuto anche al singolo magistrato lo status di potere dello Stato quando, ad esempio, venga proposto un conflitto di potere innanzi alla Corte costituzionale per l'annullamento di una deliberazione di una Camera che abbia deciso per la non imputabilità di un parlamentare o di un ministro.

Va ricordato che un'ordinanza della Corte costituzionale, la n. 359 del 1989, sembrerebbe implicitamente ammettere la possibilità che anche l'avvocato possa integrare la figura di potere dello Stato.

Anche se in quel caso la Corte dichiarò inammissibile la questione perché la fattispecie riguardava il legittimo potere della Cassazione di ritenere nella specie il difetto della richiesta procura speciale e quindi non era in gioco il diritto dell'avvocato a svolgere il suo *munus* difensivo, tuttavia lasciò aperta la questione in ordine all'essere o meno l'avvocato un potere dello Stato al quale non può essere inibito il suo ministero.

Un problema analogo si è posto con riferimento all'essere o meno potere dello Stato il singolo parlamentare: la Corte costituzionale con ordinanza n. 17 del 2019, pur dichiarando nella specie il ricorso inammissibile, ha però riconosciuto la possibilità che un singolo parlamentare possa assumere la veste di potere dello Stato ai fini della promozione di un conflitto di potere nel caso in cui patisca una lesione o una usurpazione delle proprie attribuzioni da parte degli organi parlamentari. Ecco allora io credo che una più esplicita menzione dell'avvocato in Costituzione possa portare al riconoscimento quale potere dello Stato del singolo avvocato che, nell'esercizio del suo *munus* pubblico, dovesse vedere la sua funzione e le sue attribuzioni usurpate, e così poter proporre conflitto di potere innanzi alla Corte costituzionale nei confronti degli organi giudiziari.

Si tratta naturalmente di un'ipotesi estrema ma dobbiamo avere la consapevolezza che i diritti fondamentali vanno affrontati ed esplicitamente garantiti proprio quando nessuno pensa di metterli in dubbio. ■



Ordini professionali e obblighi gravanti sulle pubbliche amministrazioni

di Giuseppe Colavitti*

1 Diversi ordini professionali territoriali (non solo forensi) vengono di frequente attinti da comunicazioni di uffici locali di amministrazioni statali (soprattutto le ragionerie territoriali dello Stato) che richiedono adempimenti e comunicazioni previsti in generale per il comparto pubblico. Se è pacifica la natura di enti pubblici non economici degli ordini e dei collegi professionali, è altrettanto pacifico (o almeno dovrebbe esserlo) che, quantomeno dall'estate del 2023, tali richieste si palesano manifestamente infondate, ed integrano vere e proprie violazioni di legge. Ed infatti, la scorsa estate, con il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (conv. in legge 10 agosto 2023, n. 101), ed in particolare con l'art. 12-ter del decreto legge (cd. Decreto PA 2), il legislatore ha innovato incisivamente la materia, modificando il testo dell'art. 2 comma 2bis del decreto legge n. 101 del 2013.

2. Le predette innovazioni riguardano proprio la sfera degli obblighi gravanti sugli ordini professionali come enti afferenti al comparto pubblico e la loro frequente assimilazione alle pubbliche amministrazioni *tout court*. Alla luce delle modifiche introdotte, è opportuno indagare se si possano considerare ancora gravanti sugli ordini professionali taluni obblighi genericamente rivolti al comparto pubblico, come ad esempio quelli relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20, d. lgs. n. 175/2016; art. 17, d.l. n. 90/2014), quelli che concernono la comunicazione dello stock di debito delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 867, L. 145/2018), e quelli in materia di comunicazione dei costi del personale (art. 60, comma 2, D. lgs. n. 165/2001).

3. L'indagine non può ovviamente prescindere da un'attenta analisi del testo dell'innovazione normativa e dalla sua interpretazione sistematica nell'ambito della più ampia disposizione nella quale è stata inserita.

* Professore ordinario di Diritto pubblico dell'economia nell'Università degli studi dell'Aquila; Coordinatore dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense.

La nuova norma inserisce nell'art. 2, comma 2bis, DL 101/2013 il seguente periodo:

«Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente».

Il testo vigente dell'art. 2, comma 2 bis, DL n. 101/2013 risulta pertanto il seguente (in grassetto la disposizione di recente introduzione):

*“2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. **Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente.** Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”.*

4. Il nuovo testo dell'articolo in esame aggiunge allo stesso contenuti giuridici di notevole portata. Com'è noto, già l'originaria versione dell'articolo aveva il merito di segnalare la specialità degli ordini professionali nell'ambito del comparto degli enti pubblici, sottraendoli espressamente alle norme in materia di *spending review* (effetto per la verità dell'art. 2 comma 2, cioè della norma che, nel decreto legge 101, precede immediatamente quella in analisi) e di specificare la non soggezione degli ordini e dei collegi professionali al testo unico sul pubblico impiego, se non nei principi generali, e comunque sulla base di regolamenti autonomi. Il profilo autonomico

30

delle istituzioni ordinistiche esce ulteriormente rafforzato dalla novella in commento, giacché viene positivizzata una disposizione di principio che preclude ormai definitivamente ogni impropria pedissequa assimilazione degli ordini professionali alle amministrazioni statali.

Il vigente testo dell'art. 2, comma 2 bis, DL cit., risolve infatti un annoso problema ermeneutico, e semplifica notevolmente il campo degli adempimenti cui gli ordini professionali sono soggetti.

Secondo un consolidato orientamento, prima elaborato in dottrina¹, e poi recepito dalla giurisprudenza e formalizzato espressamente negli ordinamenti professionali più recenti (cfr. art. 24 dell'ordinamento forense, L. 247/2012; art. 6, d. lgsl. 139/2005, ord. dott. commercialisti), gli ordini professionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria, e non gravano sulla finanza pubblica, perché alimentati esclusivamente dai contributi degli iscritti. Si tratta di una struttura soggettiva del tutto peculiare, anche se non unica nel panorama ordinamentale italiano (simile conformazione presentano altri enti quali la Croce rossa italiana, l'ACI, e, per certi aspetti, le Camere di commercio, industria e artigianato), dove il carattere soggettivo pubblicistico precisato dalle leggi istitutive insieme con le funzioni pubbliche assegnate agli ordini convive con la base personalistica dell'istituzione: l'ordine è innanzi tutto la comunità degli iscritti nell'albo, una associazione ad appartenenza obbligatoria, e tale conformazione assume diretto rilievo giuridico nella disciplina dell'ente, basti pensare alla elettività degli organi direttivi, alle funzioni dell'assemblea degli iscritti, ed al sistema di finanziamento dell'ente stesso, che grava per intero sugli iscritti stessi, senza alcun contributo statale. Tale peculiare fisionomia, per la quale è stata utilizzata in dottrina l'immagine del Giano bifronte, è un elemento di grande valore sistemico, sia perché indica la riconducibilità degli ordini a quelle formazioni sociali che la Costituzione protegge e valorizza, sia perché costituisce un esempio di autogoverno di categorie di soggetti accomunati dalla professione esercitata, ed organizzati in enti gestiti democraticamente tramite elezioni². Allo stes-

so tempo, però, tali indubbie peculiarità possono divenire fonte di ambiguità e di difficoltà ermeneutiche.

5. Ed infatti, storicamente, è spesso accaduto - ed accade invero tutt'ora - che, senza alcuna consapevolezza dell'orizzonte problematico sopra evocato, e senza tener conto della evidente specialità degli enti professionali, amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, Autorità amministrative indipendenti, ed altri organismi pubblici abbiano preteso dagli ordini l'esecuzione di adempimenti ed obblighi manifestamente pensati per strutture pubbliche completamente diverse per natura giuridica, e per dimensioni organizzative, con esiti a volte paradossali.

La ragione principale di tali improprie assimilazioni è che le normative genericamente rivolte al comparto pubblico, piuttosto che delimitare precisamente il proprio campo di applicazione in funzione degli obiettivi e della *ratio* del singolo intervento legislativo, si limitano per lo più a richiamare pigramente l'art. 1, comma 2, d. lgsl. n. 165/2001 (TU pubbl. imp.), fonte che contiene un elenco degli enti afferenti al settore pubblico in origine pensato solo per l'applicazione delle disposizioni in tema di pubblico impiego, e che contempla anche la categoria degli "enti pubblici non economici". Essendo gli ordini enti pubblici non economici, assai di frequente uffici ministeriali, altre autorità pubbliche e a volte anche talune autorità giudiziarie hanno ritenuto gli ordini soggetti a vari oneri ed adempimenti previsti in via generale - ma imprecisa - per le pubbliche amministrazioni statali e/o per enti comunque afferenti al comparto pubblico.

6. Nonostante sia stato più volte evidenziato in dottrina e a volte anche in giurisprudenza come il richiamo all'art. 1, comma 2 TU pubbl. imp. sia di per sé insufficiente a ricomprendere gli ordini professionali, giacché - come recita l'art. 2, comma 2bis, D. L. 31 agosto 2013, n. 101 - l'intero testo unico si applica agli ordini professionali solo nei principi (e non nelle norme di dettaglio), ed in quanto tali principi siano recepiti da regolamenti autonomi degli ordini stessi, tuttavia, nonostante ciò, gli ordini

¹ G. Rossi, *Enti pubblici associativi. Aspetti del rapporto tra gruppi sociali e pubblico potere*, Ed. Jovene, Napoli 1979.

² Sia consentito al riguardo il rinvio a G. COLAVITTI,

Rappresentanza e interessi organizzati. Contributo allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi, Giuffrè, Milano 2005, spec. 239 e ss.

hanno continuato a ricevere richieste di adempimenti ed obblighi manifestamente pensati per enti che gravano sulla finanza pubblica.

Tale situazione genera gravi difficoltà applicative, a fronte dell'impossibilità oggettiva di applicare agli ordini, per lo più assai modesti per dimensioni strutturali e numero di dipendenti, discipline e regimi manifestamente pensati per il comparto delle amministrazioni statali.

7. Queste difficoltà dovrebbero essere oggi finalmente superate, alla luce della novella dell'estate scorsa.

L'innovazione in commento, coerentemente con le premesse sistematiche qui rapidamente sintetizzate, esclude la soggezione automatica degli ordini professionali a normative genericamente riferite al comparto pubblico, ed afferma l'opposto principio in forza del quale, **ogni qual volta il legislatore intenda estendere agli ordini e ai collegi professionali previsioni od obblighi che caratterizzano il regime delle PP. AA., lo debba prevedere espressamente** (come avvenuto, ad esempio con l'art. 3 del decreto legislativo n. 97/2016, il cd. correttivo alla normativa sulla trasparenza, che ha chiarito l'applicabilità di taluni obblighi di trasparenza anche agli ordini professionali, "in quanto compatibili"). Nessun richiamo implicito, dunque, potrà più far ricadere ordini e collegi professionali nell'area di applicazione di discipline destinate agli enti di cui all'art. 1, comma 2, pubbl. imp.: tale riferimento non è più sufficiente, alla luce delle norme oggi vigenti, per ricomprendere gli enti professionali, ed anzi, atti amministrativi, circolari, o altri provvedimenti che dovessero pretendere tale applicazione, incorrerebbero nel vizio di violazione di legge, sindacabile nelle competenti sedi giudiziarie.

8. A ben vedere le nuove norme non fanno altro che applicare un principio di buon senso (quando il legislatore vuole rivolgersi agli ordini e ai collegi professionali, abbia cura di dirlo chiaramente), e recepiscono una più che ragionevole richiesta del comparto ordinistico, peraltro allineandosi a quanto già affermato dalla giurisprudenza amministrativa più accorta (cfr. Tar per la Sicilia, sezione di Catania, sentenza n. 2307 del 5 dicembre 2018³,

³ Dove si legge che, trattandosi "di enti di carattere associativo,

e TAR Lazio, sentenza 2 novembre 2022, n. 14283) e dovrebbe sperabilmente evitare inutili contenziosi nelle sedi giurisdizionali più disparate.

9. Per completezza, non può non rilevarsi come resti nell'art. 2, comma 2 bis, DL 101/2013, un ultimo comma aggiunto di recente dal legislatore, e cioè la previsione per cui "per tali enti e organismi (cioè gli ordini e i collegi professionali, ndr) restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001"⁴. L'art. 60 comma 2 del Testo unico pubbl. imp. è quello che prevede la comunicazione dei costi del personale alla Ragioneria generale dello Stato e alla Corte dei conti. Qualche tempo fa, il Giudice amministrativo aveva escluso che un tale obbligo potesse gravare sugli ordini professionali. Infatti, a seguito dell'impugnativa della circolare MEF n. 15 del 2019, che per la prima volta - nonostante l'art. 60 comma 2, TU pubbl. imp. fosse in vigore da molti anni - chiamava in causa gli ordini professionali⁵, la sentenza TAR Lazio 2 novembre 2022, n. 14283 aveva annullato *in parte qua* la predetta circolare, stabilendo appunto che agli ordini professionali, in quanto enti non gravanti sul sistema della finanza pubblica, non potevano ritenersi applicabili le norme sulla comunicazione dei costi del personale al MEF e alla Corte dei conti. La previsione in commento è stata dunque espressamente assunta per "superare" la statuizione del Giudice amministrativo.

costituiti dagli appartenenti alle relative associazioni professionali, che si finanziano esclusivamente con i contributi dei propri iscritti ... il Legislatore si è preoccupato, di volta in volta, di estendere espressamente agli ordini professionali, con specifiche disposizioni, questa o quella normazione afferente alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici" (Tar per la Sicilia, sezione di Catania, sentenza n. 2307 del 5 dicembre 2018).

⁴ La previsione è stata infatti introdotta dall'art. 20, comma 3-quinquies, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74L. 21/06/2023, n. 74.

⁵ La circolare MEF n. 15 del 2019 aveva stabilito che "Per dare piena attuazione al dettato dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui individua come amministrazioni pubbliche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, a partire dalla rilevazione corrente sono tenuti all'invio dei dati tutti gli Ordini Professionali".

32

10. Alla luce del quadro normativo così delineato, resta dunque in capo agli ordini ed ai collegi professionali l'obbligo di rilevare e comunicare i costi del personale. Il che appare invero quantomeno illogico, considerato che - essendo la rilevazione finalizzata appunto alla redazione del "conto annuale", i dati relativi al personale degli ordini restano del tutto fuorvianti, in quanto le spese del personale di essi non gravano sul complessivo plafond finanziario del sistema pubblico consolidato; una volta inserite nella relativa rilevazione, dunque, tali spese ne dovrebbero essere immediatamente scorporate, a meno di non voler alterare i risultati complessivi, oltretutto con un ingiustificato appesantimento dei conti dello Stato.

Eppure, in ragione dell'inserimento del richiamato ultimo comma all'art. 2 comma 2bis, DL cit., ed in assenza di ulteriori interventi normativi, l'obbligo di rilevazione e comunicazione dei costi del personale deve ritenersi esigibile anche per gli ordini professionali.

Potrebbe peraltro essere opportuno, nel quadro del principio di leale collaborazione tra istituzioni pubbliche, che il comparto ordinistico avvii una interlocuzione con la Ragioneria generale dello Stato al fine di concordare modalità semplificate di adempimento di tale obbligo. Tanto più che, con l'entrata in vigore del principio generale della non assoggettabilità degli ordini e dei collegi professionali alle normative genericamente rivolte al comparto pubblico, quello di comunicazione dei costi del personale resta un adempimento disallineato e fuori asse rispetto al quadro generale. Le minime dotazioni organiche della gran parte degli ordini professionali italiani giustificano certamente la richiesta di una semplificazione sostanziale e non meramente apparente.

11. In conclusione, dunque, deve ritenersi che, in forza del vigente testo dell'art. 2, comma 2 bis, DL 101/2013, tutte le norme rivolte al comparto pubblico che individuano la platea dei soggetti destinatari tramite il richiamo all'art. 1, comma 2, T.U. pubbl. imp. non si applicano di per ciò solo agli ordini e ai collegi professionali, nonché alle loro Federazioni (per le professioni sanitarie). Solo una menzione espressa degli enti professionali può dunque far scattare in capo ad essi obblighi e/o oneri previsti per altri soggetti pubblici.

Per sciogliersi dunque il dubbio circa la soggezione o

meno degli enti professionali a normative statali (o anche regionali) rivolte al comparto pubblico dovrà pertanto verificarsi il testo della norma che individua la platea dei destinatari: se questa norma richiama l'art. 1, comma 2, TU pubbl. imp., ma non menziona espressamente ordini e collegi professionali, il dubbio andrà sciolto negativamente, e cioè ritenendo che la normativa in questione non si applichi agli enti professionali.

Facendo applicazione di tale criterio, possiamo dunque prendere ad esame singole fattispecie e verificare, senza pretese di esaustività, la soggezione o meno degli enti professionali a tali previsioni.

12. Non si applicano certamente agli enti professionali gli obblighi relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20, d. lgs. n. 175/2016; art. 17, d.l. n. 90/2014), e gli obblighi di comunicazione dello stock di debito delle PPAAs (art. 1, comma 867, L. 145/2018), mentre si applicano, in virtù - come detto - dell'eccezione stabilita espressamente dall'ultimo comma dell'art. 2, comma 2bis, DL 101/2013, gli obblighi in materia di comunicazione dei costi del personale di cui all'art. 60, comma 2, D. lgs. n. 165/2001.

13. Del pari non si applica agli ordini ed ai collegi professionali il cd. Codice dell'amministrazione digitale, giacché anche in questo caso la norma che precisa il campo di applicazione della disciplina richiama le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 senza menzionare ordini e collegi professionali. Recita infatti l'art. 2, comma 2 del Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82:

"Le disposizioni del presente Codice si applicano:

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (...)"

14. Restano invece applicabili agli ordini professionali le norme in materia di trasparenza e anticorruzione, perché il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, come modificato dal decreto correttivo n. 97 del 2016, prevede all'art. 2

bis, comma 2, che *“la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:*

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; (...) Vi è dunque un richiamo espresso agli enti professionali, e pertanto il criterio oggi individuato dall'art. 2, comma 2bis, D.L.101/2013 è pienamente rispettato.

15. Del pari applicabile agli ordini è la normativa in materia di sicurezza del lavoro, perché la relativa fonte individua il campo di applicazione in modo amplissimo, senza distinzione tra settore pubblico e settore privato: l'art 3, comma 1 del Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 dispone infatti che *“il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”*.

16. Non è invece applicabile al comparto ordinistico la norma che impegna le PPAA. a comunicare alla funzione pubblica i nominativi dei dipendenti che godono dei permessi di cui alla legge 104 del 1992, perché la conferente fonte individua il proprio campo di applicazione ne *“le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, senza richiamare espressamente ordini e collegi professionali.

17. Le fattispecie elencate ai punti che precedono non esauriscono invero tutti i casi in cui la legge si rivolge al settore pubblico. E, tuttavia, queste fattispecie costituiscono applicazione di un metodo chiaro: per verificare l'applicabilità agli ordini professionali, sarà necessario esaminare l'eventuale richiamo alla platea degli enti di cui all'art. 1, comma 2, T.U. pubbl. imp.; ove questo richiamo vi sia, è necessario che ordini e collegi siano espressamente menzionati, affinché si possa predicare la loro soggezione alla normativa in questione.

Ove invece il legislatore si rivolga al settore pubblico non facendo uso del richiamo all'art. 1, comma 2, TU pubbl. imp., la risposta circa la eventuale soggezione di ordini e collegi professionali alla normativa in questione andrà ricercata volta per volta alla luce della disamina dei criteri oggettivi e soggettivi che individuano la platea dei destinatari, nonché alla luce degli obiettivi e delle finalità che la normativa in questione si pone. A fronte di una nor-

ma di carattere generale che, come detto, stabilisce oggi espressamente il principio della inapplicabilità agli ordini delle fonti che non li menzionano espressamente, la opposta tesi della applicabilità a tali enti di normative rivolte al comparto pubblico non potrà limitarsi a semplicistici richiami alla categoria degli enti pubblici non economici ma dovrà di necessità basarsi su argomenti testuali e/o sistematici ben più persuasivi.

18. Si può pertanto concludere che, per i casi in cui la platea degli enti destinatari di normative rivolte al comparto pubblico sia individuata con il richiamo all'art. 1, comma 2, TU pubbl. imp., la novella introdotta dal decreto legge 22 giugno 2023 fornisce un criterio dirimente e non revocabile in dubbio per valutare la soggezione o meno degli ordini e dei collegi professionali, giacché stabilisce che gli enti professionali debbano essere espressamente richiamati.

Per i casi in cui, invece, la platea degli enti destinatari di normative rivolte al comparto pubblico non sia individuata dalla legge con la tecnica del richiamo all'art. 1, comma 2, TU pubbl. imp., la novella introdotta in estate, ponendo comunque il principio generale della inapplicabilità agli ordini delle fonti che non li menzionano espressamente, fornisce un solido argomento nel senso della non applicabilità, ma non esclude in via di principio che sempre e comunque gli ordini debbano ritenersi esclusi dalla sfera di applicazione delle normative in questione. Del resto un margine di “elasticità” nella individuazione della nozione di ente pubblico è in qualche misura dato immanente all'ordinamento giuridico italiano, dove esiste una nozione c.d. “funzionale” di pubblica amministrazione, secondo cui *“il criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico muta a seconda dell'istituto o del regime normativo che deve essere applicato”*. E difatti, poiché *“la nozione di ente pubblico nell'attuale assetto ordinamentale non può ... ritenersi fissa ed immutabile”*, la conseguenza è che *“non può ritenersi ... che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica a certi fini, ne implichi automaticamente e in maniera automatica la integrale sottoposizione alla disciplina valevole in generale per la pubblica amministrazione”*⁶. ■

⁶ Cons. Stato Sez. VI, sentenza 11 luglio 2016, n. 3043.



Difesa e difensore nel codice napoletano del 1819

di Andrea Bonifati

34

Sommario: 1. I tempi: dalle resistenze al dovere di motivazione dei giudici agli avvocati “*turba desolatrice e flagello de’ popoli*” – 2. Giusnaturalismo e metodo scientifico nella normazione – 3. Classe borghese ed aspirazioni al liberalismo – 4. L’unità funzionale e politica della legislazione – 5. Il modello accusatorio del 1819 – 6. Difesa e difensore nel codice del 1819 – 7. Dalla storia all’attualità

1. I tempi: dalle resistenze al dovere di motivazione dei giudici agli avvocati “*turba desolatrice e flagello de’ popoli*”

Dopo il felice regno di Re Carlo, la seconda metà del Settecento della capitale fu l’*evo* delle grandi speculazioni filosofiche, anche nel Diritto, e delle spinte riformatrici dell’ordinamento giuridico di allora, che risultarono poi preparatorie all’emanazione del codice napoletano del 1819.

La situazione storica, all’alba delle Rivoluzioni, palesava l’emergere di nuove classi sociali, il permanere di condizioni di gravi disparità economiche tra le classi e la riottosità dell’*Ancien Regime* a recepire le novità su cui, invece, era fervido il dibattito degli intellettuali.

Napoli, 23 settembre 1774.

Il Re Ferdinando¹ emanò l’editto, per allora estremamente dirompente, con cui nel Regno fu imposto ai giudici di motivare le sentenze.

Tale dispaccio era frutto del lavoro del grande giurista, segretario alla Giustizia, il ministro Bernardo Tanucci². In concreto, il dovere era definito per fondare le decisioni su «*leggi espresse del Regno e comuni ...*»³ anziché «*sulle nude autorità de’ dottori, che hanno purtroppo, colle loro opinioni, o alterato o reso incerto ed arbitrario il diritto*»⁴.

Fu certamente «*un timido accenno riformistico*»⁵, tanto

¹ Ferdinando (1751-1825) fu Re di Napoli, prima e come Ferdinando IV, e dopo la Restaurazione, Re delle Due Sicilie, come Ferdinando I.

² A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa, Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. I, Giuffrè 1979, pag. 249.

Bernardo Tanucci (1698-1783) fu ministro della Giustizia per volere del Re Carlo e permase nella funzione, anche col figlio Re Ferdinando, fino al 1776.

³ A. Cavanna, *op. ultima citata*, pag. 250.

⁴ A. Cavanna, *op. ultima citata*, pag. 250.

⁵ E. Palombi, *Introduzione a Gaetano Filangieri, La Scienza*

che la pressione sociale ne determinò presto la sua revoca, per ritornare nel sistema solo col codice del 1819. Non meno problematica era la visione della classe forense, laddove gli avvocati erano ritenuti addirittura e nient’altro che «*turba desolatrice e flagello dei popoli*»⁶.

Ciò perché nel Foro si riteneva spiccassero *avidità di guadagno, ostacoli all’amministrazione della giustizia penale, calunnie al Governo ed ai magistrati, «tingendo l’energia e lo zelo colla taccia di ferocia, e di terrorismo»*⁷.

Napoli, ancora nei primi dell’Ottocento, appariva dunque al Savigny «*la città degli avvocati*»⁸.

2. Giusnaturalismo e metodo scientifico nella normazione

Il sistema partenopeo settecentesco aveva matrice inquisitoria quanto a «*processo, scrivani, magistrato, regia udienza, commissario di campagna e vicaria criminale*»⁹. Un sistema che soppesava, in modo inversamente proporzionale, il numero d’indizi alla diminuzione od all’aumento di pena.

Non ci è difficile immaginare, pertanto, un volto repressivo della giustizia dell’epoca, finalizzato esclusivamente alla punizione del crimine, a tutela dell’ordine pubblico per le classi dominanti, con un diritto penale sulla persona (e non del fatto), senza prospettive di recupero del reo.

Tanto in un ordinamento nel quale la tipicità della norma, il principio di legalità e, soprattutto, la garanzia del contraddittorio tra Accusa e Difesa non erano visti dal legislatore come una primaria esigenza dell’ordinamento giuridico.

della Legislazione, ristampa anastatica dell’edizione postuma del 1853, Grimaldi Editore, pag. XI.

⁶ F. Mastroberti, *Il modello francese spiegato a Ferdinando I: la statistica penale del 1815 e la relazione del ministro Donato Tommasi*, in F. Mastroberti – G. Masiello (a cura di), *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie, Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, pag. 166.

⁷ F. Mastroberti, *op. ultima citata*, pag. 166.

⁸ A. Martino, *Illuminismo e codificazione*, in E. Dovero (a cura di), *La codificazione del diritto dall’antico al moderno*, ESI 1998, pag. 348.

⁹ P. Colletta, *Storia del Reame di Napoli, dal 1734 al 1825*, ristampa anastatica dell’edizione del 1862, Grimaldi & C. editori, Napoli 2013, pag. 268.

L'avvento della filosofia giusnaturalistica napoletana, nella luce datale dal Filangieri¹⁰, fece scuola¹¹ innanzi tutto acché, nel segno dell'Illuminismo meridionale, la normazione dovesse seguire un *metodo scientifico* ossia una «*matematica dell'intelligenza legale*»¹², della quale diverrà tipica espressione la codificazione.

Fare *scienza* diveniva così un'attività di *logica* laddove, in particolare, la procedura (penale) «*non è che logica pratica per rinvenire, ordinare e giudicare i fatti*»¹³, sicché la normazione si ispirava ad un «*desiderio ideale di perfezione normativa, procedendo dalla natura*»¹⁴.

In altri termini, il metodo scientifico voleva una legislazione organica in un «*sistema compiuto e ragionato*»¹⁵ secondo canoni di «*sicurezza ed ordine*»¹⁶.

3. Classe borghese ed aspirazioni al liberalismo

Nella società napoletana dell'epoca, però, prorompevano le aspirazioni della nuova classe borghese, che reclamava spazio sociale in un'ottica tendente al liberalismo economico.

Tanto finì per provocare, nonostante l'idealismo dei moti rivoluzionari, la mera sostituzione del *diritto penale dell'oppressione*, tipico dell'*Ancient Regime*, con il *diritto penale del privilegio*¹⁷.

Ai privilegi nobiliari si sostituirono, quindi, i privilegi di fatto di censo.

Con l'ulteriore conseguenza di un liberalismo a garanzia di classe¹⁸.

4. L'unità funzionale e politica della legislazione

E fu la Restaurazione del 1815.

Tornato nella capitale, il Re Ferdinando accettò la c.d. *politica dell'amalgama*, che suggellava, tra l'altro, il nuovo binomio tra la *nuova società borghese* e la Restaurazione politica¹⁹.

Ne derivò il Codice del 1819, su impulso di un allievo del Filangieri, il ministro Donato Tommasi²⁰, del quale esso costituì l'apice dell'attività di giurista ed uomo di Stato²¹.

E fu un codice evidente «*segno del peso delle classi e dei ceti forensi nella società napoletana*»²².

Ex post può ritenersi infatti che «*la struttura a diritto codificato ... era adatta (anche) allo stato liberale*»²³, nella sua aspirazione all'accentramento come *primato dell'amministrazione*²⁴.

Infatti, la codificazione finì per segnare la temporanea alleanza tra il sovrano illuminato e la parte non eversiva di una cultura riformista, nutrita di giusnaturalismo, giustapponendo uno *statualismo autocratico* con l'*individualismo garantistico*, entrambi volti a sostenere il primato della legislazione e la certezza del diritto²⁵.

Il legislatore, come portato del giusnaturalismo, redasse il Codice del 1819 secondo un canone di *unità*, per effet-

¹⁹ In tal senso, D. Novarese, *Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie*, Giuffrè 2000, pag. 20. Della connotazione *borghese* del codice napoletano era convinto anche B. Croce, *Storia del Regno di Napoli*, ristampa della terza edizione del 1943, Bibliopolis 2022, pag. 250.

In generale sulla c.d. *politica dell'amalgama* G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, vol. V *Il Mezzogiorno borbonico e risorgimentale* (1815-1860), UTET 2007, pag. 13.

²⁰ Donato Tommasi (1761-1831) divenne marchese per nomina regia di Re Ferdinando.

²¹ R. Feola, *Tommaso Donati*, in I. Birocchi – E. Cortese – A. Mattone – M.N. Miletti (diretto da), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, il Mulino 2013, pag. 1959.

²² R. De Lorenzo, *Murat*, Salerno Editrice 2011, pag. 210.

²³ G. Tarello, *Codice (Teoria generale)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1988, pag. 6.

²⁴ R. De Lorenzo, *Un Regno in bilico, Uomini, eventi e luoghi nel Mezzogiorno preunitario*, Carocci 2001, pag. 292.

²⁵ Il tema è sviluppato da F. Masciari, *La codificazione napoletana: elaborazione e riforme tra il 1817 ed il 1859, Prime note*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, Fondazione Sergio Mochi Onory, Roma 1999, pag. 284, nonché da A. Cavanna, *op. ultima citata*, pag. 63.

¹⁰ L'opera del principe Gaetano Filangieri (1753-1788) ebbe risonanza ben oltre i confini nazionali, anche e tra l'altro in Francia ed in America.

¹¹ R. Feola, *Dall'illuminismo alla restaurazione: Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Jovene 1987, pag. 3.

¹² L'espressione è di F. Cordero, *Criminalia, Nascita dei sistemi penali*, Laterza 1985, pag. 513.

¹³ N. Nicolini, *Della progressione logica nella procedura penale, Sunto di due lezioni*, Napoli 1841, pag. 4.

¹⁴ N. Nicolini, *op. ultima citata*, pag. 8.

¹⁵ E. Palombi, *op. ultima citata*, pag. XIV.

¹⁶ E. Palombi, *op. ultima citata*, pag. XIV.

¹⁷ F. Mantovani, *Diritto Penale, Parte Generale*, Wolters Kluwer Cedam, 2020, pag. XXXVI.

¹⁸ F. Mantovani, *op. ultima citata*, pag. XXXVI.

36

to del quale in un codice unico erano cinque parti, delle quali la prima dedicata alle leggi civili, la seconda alle leggi penali, la terza alle leggi della procedura ne' giudizi civili, la quarta alle leggi della procedura ne' giudizi penali e la quinta alle leggi di eccezione per gli affari di commercio.

Un disegno unitario vieppiù evidente, sia funzionalmente che politicamente, tra diritto penale sostanziale, processo penale ed ordinamento giudiziario²⁶.

Al sistema di procedura penale si limita l'analisi del presente lavoro.

5. Il modello accusatorio del 1819

Il Codice napoletano del 1819 volle ispirarsi al modello accusatorio e questo fu il suo modernismo.

Vi riuscì tuttavia molto poco.

Vollero essere tracce di tale ispirazione la regola del pubblico dibattimento, la separazione tra le funzioni del pubblico ministero e quelle del giudice, la regola di obbligatorietà dell'azione del pubblico ministero, il riconoscimento del diritto di difesa ed il dovere di partecipazione del difensore, il dovere di motivazione delle sentenze e il diritto all'impugnazione per cassazione per motivi di sola legittimità.

Quanto al pubblico dibattimento, tuttavia, il contraddittorio era assolutamente debole e si consideri tra l'altro la discrasia tra l'indagine inquisitoria, ove formavasi la prova, ed il dibattimento pubblico ed orale²⁷.

La regola di obbligatorietà dell'azione penale tendeva a negare un indefinito diritto di accusare tutti e per tutto²⁸, nella garanzia, fatta eccezione per la giustizia rimessa al diritto di querela, di un agere essenzialmente pubblico²⁹.

Al di là dell'ispirazione, dunque, ne derivò un sistema misto, con forti tendenze inquisitorie.

²⁶ S. Vinciguerra, *Una penalistica italiana al servizio della politica francese: le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli* (1808), in AA.VV., *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli* (1808), Cedam 1998, pag. XVI.

²⁷ F. Mastroroberti, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Jovene 2001, pag. 252.

²⁸ V. Cuoco, *Scritti politico-giuridici*, a cura di N. Di Maso, Laterza 2010, pag. 209.

²⁹ F. Mastroroberti, *op. ultima citata* del 2001, pag. 268. Ritene imprescindibile ancor oggi tale regola di obbligatorietà P. Gaeta, *La verità sinfonica della giurisdizione in Costituzione*, in *Cass. Pen.* 2024, pag. 1713.

6. Difesa e difensore nel codice del 1819

Decine di norme del codice di rito ferdinando contenevano riferimenti alla difesa ed al difensore: un segno di modernità.

Tuttavia, la tecnica normativa evidenziava un disequilibrio tra la difesa ed il difensore ove la prima era elaborata come mero ed astratto postulato mentre il secondo era relegato a tutore di diritti senza pressochè avere poteri incisivi sulla dialettica processuale.

Quanto al difensore, infatti, il più grave *vulnus* era la sua carenza di poteri istruttori al momento dell'incipit dell'indagine, che rendeva molto debole il suo contributo anche in dibattimento, limitandosi la fase istruttoria dibattimentale alla lettura degli atti raccolti durante l'indagine, senza difesa e senza difensore.

Ne conseguiva un *contraddittorio debole* con la mera partecipazione del difensore al processo come garanzia di legittimità³⁰.

Approccio moderno, invece, era il sistema sanzionatorio delle nullità per il mancato riconoscimento processuale del diritto di difesa e per la mancata partecipazione del difensore al processo.

7. Dalla storia all'attualità

L'analisi storica che precede trova *pendant* nel dibattito attuale sull'attuazione del modello accusatorio nel sistema del codice vassalliano del 1988.

Il legislatore repubblicano ha voluto abrogare il modello inquisitorio fascista del 1930, sull'onda dell'impulso pluriennale della Corte Costituzionale, che per decenni fece opera adeguatrice alla Carta fondamentale del vecchio codice.

Oggi, la sfida è un'ingegneria normativa che superi strutture miste per accogliere il sistema accusatorio (od a prevalenza accusatoria) di tipo contemporaneo e progressista.

E le riflessioni *napulitane* cennate non paiono assolutamente vetuste³¹. ■

³⁰ F. Mastroroberti, *op. ultima citata* del 2001, pag. 272.

³¹ G. Riccio, *La procedura penale. Tra storia e politica*, Napoli 2010, pag. 233. Sul tema, tra l'altro, i principi 25 e 26 del *Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo* dell'Unione delle Camere Penali Italiane, manifesto presentato a Milano il 10 ed 11 maggio 2019.



L'Avvocato: homo sapiens o homo videns nell'era dell'AI (act)?

di Antonio Pavan

Sommario: 1 Introduzione – 2. Il mondo legale e l'AI – 3. Il rischio dei “video – bambini” di Giovanni Sartori e, nel futuro, “dei video – avvocati” – 4. L'AI act approvato dal Consiglio dell'UE il 21 maggio 2024 – 5. Conclusioni

1. Introduzione

Homo Videns è il titolo di un famoso saggio scritto dal politologo italiano Giovanni Sartori, scomparso nell'aprile 2017, che teorizza il passaggio verso una nuova categoria antropologica, quella, per l'appunto, dell'“*Homo videns*”, verso cui l'*Homo sapiens* si starebbe evolvendo o, meglio, involvendo. Nella prefazione del libro, Giovanni Sartori ricorda – e siamo solo nel 1997 – di come ci si trovi in “*piena e rapidissima rivoluzione multimediale. Un processo a molti tentacoli (Internet, computer personali, ciberspazio) che è però caratterizzato da un comune denominatore: il tele-vedere, e per esso un nostro video-vivere. Pertanto in questo libro la messa a fuoco è sulla televisione, e la tesi di fondo è che il video sta trasformando l'homo sapiens prodotto dalla cultura scritta in un homo videns nel quale la parola è spodestata dall'immagine. Tutto diventa visualizzato. Ma in tal caso cosa succede del non-visualizzabile (che è il più)? ... Ma è ancor più vero e ancora più importante capire che il tele-vedere sta cambiando la natura dell'uomo. Questo è il porro unum, l'essenzialissimo, che a tutt'oggi è largamente sfuggito all'attenzione. Eppure è abbastanza evidente che il mondo nel quale viviamo già poggia sulle gracili spalle del «video-bambino»: un nuovissimo esemplare di essere umano allevato dal tele-vedere – davanti a un televisore – ancor prima di saper leggere e scrivere. Pertanto nella prima parte di questo libro mi occupo e preoccupo del primato dell'immagine, e cioè di un prevalere del visibile sull'intelligibile che porta a un vedere senza capire... Certo è che la televisione – a differenza degli strumenti di comunicazione che l'hanno preceduta (fino alla radio) – distrugge più sapere e più capire di quanto trasmetta. Sia chiaro: se vado all'attacco dell'homo videns, lo faccio senza illusioni. Non pretendo di bloccare l'età multimediale. So benissimo che tra non molto una maggioranza della popolazione dei paesi opulenti avrà in casa, in aggiunta alla televisione, un mini-computer collegato con Internet. Questo sviluppo è inevitabile e, nei limiti, utile; ma utile purché non ci faccia sprofondare nella vita inutile, in un vivere che è solo ammazzare il tempo. Dunque, non pretendo di fermare l'inevitabile. Spero però di spaventare abbastanza i genitori su cosa*

accadrà al loro video-bambino da trasformarli in genitori più responsabili. Spero che la scuola esca dalla cattiva pedagogia e dal degrado nel quale è caduta, e dunque spero in una scuola atta a contrastare quel post-pensiero che sta invece aiutando. Spero anche in giornali migliori, e alla fin fine in una televisione migliore. E poi, anche se la mia fosse una battaglia perduta in partenza, non mi importa. Come diceva Guglielmo d'Orange, «point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer», non occorre sperare per intraprendere, né riuscire per perseverare”.

Sono passati più di 27 anni da quando il libro è stato scritto: nel frattempo, Internet e i social (dapprima Facebook, ma poi Instagram, Tik Tok ecc.) hanno spodestato la televisione, mentre nell'ultimo anno e mezzo l'attenzione si è focalizzata sull'intelligenza artificiale (in sigla AI, *Artificial Intelligence*¹), che la massa ha cominciato a conoscere attraverso ChatGpt, acronimo di *Generative Pretrained Transformer*: uno strumento ideato da Open AI (società fondata, tra gli altri, da Elon Musk e Sam Altman), di elaborazione del linguaggio naturale (o *Natural Language Processing*), che utilizza potenti algoritmi di apprendimento automatico per generare risposte simili a quelle umane.

Anche il settore legale è stato fortemente interessato da questa rivoluzione tecnologica.

Ora, tre sono le riflessioni che vorrei condividere con chi leggerà questo mio breve scritto, per poi volgere alle conclusioni. La prima: come il “mondo legale” si sia posto di fronte all'AI. La seconda: la mia esperienza e il mio pensiero sul rischio dei “video – bambini” di Giovanni Sartori e, nel futuro, “dei video – avvocati”. La terza considerazione: se l'AI act, che il 21 maggio 2024 il Consiglio dell'UE ha approvato al fine di armonizzare le norme sull'intelligenza artificiale con un approccio “basato sul rischio”, sia davvero uno strumento adeguato.

2. Il mondo legale e l'AI

Se si scorre la rassegna stampa degli ultimi mesi sul tema dell'applicazione dell'AI nel settore legale si coglie ottimismo, intervallato da molti timori.

¹ Nel sito web di IBM viene data la seguente definizione di intelligenza artificiale “*l'intelligenza artificiale sfrutta computer e macchine per imitare le capacità decisionali e di risoluzione dei problemi della mente umana*”, in <https://www.ibm.com/it-it/topics/artificial-intelligence>.

38

Così si legge “...che piaccia o non piaccia a noi avvocati, da sempre categoria refrattaria al cambiamento, il futuro è qui e tanto vale accompagnarlo, se proprio non riusciamo a trarne beneficio: dunque, dalla semplificazione delle operazioni amministrative fino a soluzioni innovative che (Dio non voglia!) possono predire l'esito di cause legali, benvenuto legaltech!”². Ed ancora: “L'Avvocatura dovrà fare i conti con le nuove tecnologie, in particolare con l'Intelligenza Artificiale (AI), che stanno trasformando il settore legale...L'automazione guidata dall'AI sta emergendo come una forza dirompente, con capacità di ampia portata e dagli utilizzi più disparati: redazione di interi atti e pareri, miglioramento dell'efficienza di attività come due diligence, correzione di bozze e predisposizione di procedure, traduzioni e scrittura di email...Secondo un recente report del World Economic Forum, entro il 2025 il tempo speso dagli avvocati nella correzione e rivisitazione di documenti legali potrebbe essere ridotto del 35%, grazie all'automazione basata sull'AI. Questo potrebbe portare ad una riduzione dei costi per i clienti, ma anche ad un cambiamento del modo di lavorare e una potenziale rivisitazione del personale di studio”³.

Di contro, il 16 aprile, scorso, in occasione del “G7 delle Avvocature” sul tema “Intelligenza artificiale e valori democratici: etica, innovazione tecnologica e tutela dei diritti della persona”, che si è tenuto presso l'Aula Magna della Pontificia Università della Santa Croce a Roma e al quale hanno partecipato illustri ospiti, nazionali e non, sono emerse molte preoccupazioni: il timore di una netta divisione tra studi strutturati, in grado di investire e di fare il salto tecnologico, e piccoli studi che, invece, non potendo stare al passo con i tempi verranno cancellati, o quello delle sentenze fotocopia, scritte non più dal Giudice ma, su *input* di quest'ultimo, dalle applicazioni che sfruttano l'AI⁴ ecc.

² In www.diritto.it/legaltech-novita-che-rivoluziona-settore-legale.

³ In www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/10810350.

⁴ Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, l'Avv. Francesco Greco, ha affermato come ci sia “tanta preoccupazione perché siamo di fronte a qualcosa di nuovo che non conosciamo, paragonabile alla invenzione della scrittura o della ruota”, mentre il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, ha ricordato che “Leggendo la Costituzione è chiara l'impossibilità della sostituzione della componente umana nella decisione del giudice...Immaginate però se il Gip, avendo tutti i dati, chiedesse alla macchina

C'è chi poi, come l'Ordine degli Avvocati di Milano, ha organizzato delle giornate di approfondimento per permettere di conoscere meglio l'argomento, senza esaltarlo ma senza demonizzarlo. “Una settimana”, si legge, “dedicata al futuro, ai temi legati all'intelligenza artificiale applicata al contesto legale e alla tutela dei diritti dei cittadini”⁵.

Probabilmente non basterebbero un centinaio di pagine per descrivere gli aspetti positivi e negativi dell'applicazione dell'AI nel settore legale, ma, ritengo, che il tema debba preliminarmente e doverosamente essere un altro: siamo sicuri che questa tecnologia non anestetizzi i cervelli e trasformi, per richiamare la categoria teorizzata da Giovanni Sartori, l'Avvocato pensante – *Sapiens* - in un video (*Videns*) avvocato?

Credo che la questione vada indagata a fondo perché il rischio non è – almeno per il momento – quello di una sostituzione diretta dell'Avvocato da una macchina ma, piuttosto, quello di una sua sostituzione indiretta o, per così dire, “strisciante”. Per meglio comprendere quello che intendo, come anticipato, racconterò la mia esperienza nella quale, penso, alcuni di Voi – soprattutto coloro che hanno più anni di anzianità di iscrizione all'Albo –, potranno forse riconoscersi, quanto meno in parte.

3. Il rischio dei “video – bambini” di Giovanni Sartori e, nel futuro, “dei video – avvocati”

Quando ho iniziato a lavorare in uno studio legale – circa 23 anni fa – tra i primi compiti che mi furono assegnati c'erano le (temute) ricerche giuridiche. Decine e decine di quesiti, riguardanti le più svariate tematiche, finalizzate a risolvere dubbi, casi pratici, o a provare a sovvertire situazioni compromesse, che imponevano di scartabellare, con più o meno fortuna, una molteplicità di testi e riviste, settimanali, mensili e trimestrali, con controllo, dapprima degli indici e poi, se il titolo del contributo sembrava pertinente, del contributo stesso. Le banche dati, all'epoca, iniziavano ad affacciarsi all'orizzonte, ma venivano impiegate in modo, per così dire,

di confezionare un provvedimento per arrestare tizio...saremmo di fronte ad una inversione del procedimento: si parte dal risultato e se ne fa scrivere alla macchina la motivazione”, entrambi in www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/intelligenza-artificiale-timori-legali--governo-studia-nuovo-reato-AFrD4qYD.

⁵ In www.talktothefuture.it.

residuale, per trovare testi di sentenze o massime giurisprudenziali attinenti.

Nell'ambito di questa attività – non solo mentale ma anche fisica, visto che i libri e le riviste erano spesso dislocati su piani dell'edificio diversi, con conseguente “su e giù” per le scale (*mens sana in corpore sano*) – si aveva modo di leggere molto, e molto di quel materiale, non utile ai fini della ricerca assegnata, sarebbe tornato utile a posteriori: cercando una cosa se ne scopriva un'altra e ci si arricchiva.

Ma il lavoro non era finito qui: individuato il materiale che faceva al caso, si fotocopiavano le pagine pertinenti, indicando il testo (Titolo, Autore, Casa editrice, anno, pagina) da cui erano state tratte. Quindi, con colore blu, si sottolineavano i passaggi a favore della tesi che si voleva sposare, in rosso, gli argomenti in senso opposto. Il tutto veniva poi riassunto e rielaborato in un paio di facciate a cui, per l'appunto, si pinzava la dottrina e giurisprudenza rivenuti. Il lavoro veniva infine sottoposto al *dominus* per la sua valutazione: se le prime ricerche non sempre erano soddisfacenti, con il tempo, si affinava il metodo, si diventava più precisi e veloci e, così, ci si guadagnava la fiducia per nuovi compiti, consistenti nella redazione di “pezzi” di atti processuali o di interi atti. Chi si è formato in questo (o analogo) modo, generalmente, ha sviluppato un metodo e un senso critico, che conserva, anche se le modalità di ricerca cartacee sono state nel tempo soppiantate da quelle informatiche (banche dati, più o meno intelligenti, ed ora strumenti di AI). Le nuove tecnologie rappresentano degli strumenti e non delle soluzioni.

Ma cosa accade a chi non ha avuto questa possibilità e si trova, da subito, ad impiegare tecnologie di AI che forniscono una prima risposta, magari anche corretta? Il rischio, in assenza di un *background* come quello poc'anzi descritto, è di appiattirsi sulla risposta ricevuta dalla AI, di non fare più ricerca, di non capire a fondo la soluzione che viene suggerita, di non saper più scrivere, perché è l'AI che vi provvede.

Si potrebbe obiettare che è una questione di educazione: è sufficiente spiegare a chi si affaccia al mondo del lavoro (legale) che gli strumenti di AI non devono essere considerati sostitutivi, ma richiedono sempre e comunque una verifica. Mi chiedo: siamo davvero sicuri di riuscire ad offrire questo tipo di educazione in un mondo che va

sempre più veloce dove la normativa, la prassi e la giurisprudenza cambiano quotidianamente e la clientela chiede risposte immediate? Francamente ne dubito e sono invece convinto che la tentazione di fermarsi alla “prima” risposta ottenuta possa prevalere.

Ma, allora, se l'avvocato del futuro si dovesse affidare, più o meno esclusivamente, agli strumenti di AI, passerà da una funzione attiva ad una funzione passiva, non più attore della soluzione ma, nel migliore dei casi, applicatore della stessa o fruitore di argomentazioni che l'AI restituirà per sostenere una certa tesi piuttosto che un'altra senza, però, averle prima misurate, comprese e sottoposte al banco del ragionamento critico, che nemmeno il contraddittorio con la controparte permetterà di garantire, se anche quest'ultima si sarà avvalsa del medesimo strumento.

In questo scenario, il passaggio dall'Avvocato *sapiens* all'avvocato *videns* o al video – avvocato, che vede scorrere sotto ai propri occhi la materia, senza comprenderla, non sembra così remoto.

C'è poi un secondo aspetto da considerare.

L'AI si “nutre” dei dati e delle informazioni che le vengono “date in pasto”: più queste sono di qualità, più l'*output* restituito sarà migliore ma se l'avvocato che sfama l'AI non fosse più in grado di offrire del “cibo di qualità” e, anzi, somministrasse del “cibo” prodotto dalla stessa AI, questa diventerebbe autoreferenziale, sfamandosi di ciò che produce.

La tematica, lo potrete comprendere, merita allora un'attenta riflessione soprattutto alla luce dei risultati delle prime ricerche sull'uso massivo dei *social*, in particolar modo, sui ragazzi⁶: non vorrei, ma mi potrei anche sbagliare, che

⁶ “I *social media* sono il fattore chiave del peggioramento della salute mentale tra i più giovani? Al momento il ruolo di internet nello sviluppo del pensiero dei bambini e degli adolescenti è complesso e variegato e gli studi che si occupano di questo argomento non hanno ancora raggiunto un accordo univoco. Alcune ricerche sembrerebbero dimostrare un impatto negativo dell'utilizzo prolungato dei *social network* sullo sviluppo delle capacità di attenzione selettiva e della concentrazione, sul pensiero critico, sulla creatività, sulla memoria a lungo termine e sui processi decisionali e di comunicazione più complessi. Altri studi, invece, sostengono che l'impatto dei *social* porterebbe nel tempo all'utilizzo di nuove connessioni neurali, già presenti nel nostro cervello, ma finora non sfruttate, e al conseguente sviluppo di nuove abilità cognitive e sensoriali. Di fatto, dall'inizio degli anni 2010, i tassi di malattie mentali adole-

40

l'uso imponente dell'AI, possa restituire dei risultati financo peggiori.

4. L'AI act approvato dal Consiglio dell'UE il 21 maggio 2024

Il 21 maggio scorso il Consiglio dell'UE ha approvato l'AI act; l'Europa è il primo Paese a muoversi in questa direzione. Che impressioni si possono trarre da una prima e sommaria lettura di questo nuovo Regolamento?

Ci troviamo innanzitutto di fronte ad un corpus normativo di ben 419 facciate: più precisamente, 180 considerando, 113 articoli e undici allegati. La materia è sicuramente complessa ma, se l'obiettivo era quello di offrire una guida chiara, lo stesso non può dirsi raggiunto.

Lasciano inoltre perplessi altri due aspetti.

Il primo, ovvero la lettura del considerando numero (1): *“Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“Carta”), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, nonché promuovere l'innovazione.”*

Uno degli scopi del Regolamento, quindi, è lo sviluppo dell'AI, sia pur in modo antropocentrico e sicuro; ma se non sono ancora stati verificati attentamente gli impatti

scenziali come ansia e depressione hanno subito una brusca svolta verso l'alto e da allora sono aumentati. Ancora più preoccupante, nel decennio fino al 2020 il numero di visite al pronto soccorso per autolesionismo è aumentato del 188% tra le adolescenti e del 48% tra i coetanei maschi. Ma anche il tasso di suicidio tra i più giovani è aumentato rispettivamente del 167% e del 91%. La stessa tendenza è stata osservata in molti paesi europei. Per lo psicologo sociale Jonathan Haidt questa crisi di salute mentale è guidata dall'adozione di massa degli smartphone, insieme all'avvento dei social media e dei giochi online che creano dipendenza. Nel suo ultimo libro lo definisce addirittura “il Grande ricablaggio dell'infanzia”⁷, in www.ilsole24ore.com/art/salute-mentale-giovani-social-media-solo-nuova-tossina-AFcCT8gD,

di questa tecnologia, perché, a priori, decidere che va sviluppata?

In secondo luogo, quanto meno curioso è l'articolo finale *“Entrata in vigore e applicazione”*, il quale prevede una dissociazione tra l'entrata in vigore del Regolamento (il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) e quello della sua applicazione: in linea generale 24 mesi dall'entrata in vigore, salvo che per alcune disposizioni che troveranno invece attuazione prima, a sei o a dodici mesi. E nel frattempo? Consentiamo che circoli sul mercato un prodotto, l'AI, di cui non conosciamo a fondo le implicazioni? Se l'AI fosse un bene fisico, per poter essere immesso sul mercato, dovrebbe rispondere a degli standard di sicurezza: la libera circolazione dei beni, che è uno dei fondamenti del mercato unico europeo, viene infatti attuata (anche) attraverso le Direttive di nuovo approccio, che stabiliscono delle norme tecniche “armonizzate” che, se osservate dal fabbricante, fanno sì che i relativi prodotti, previa marcatura CE, possano circolare, perché, per l'appunto, conformi ai requisiti di sicurezza e salute.

Insomma, la regola per cui l'immissione sul mercato di un prodotto fisico impone il rispetto di norme ben precise, soffre l'eccezione per cui, se il prodotto è «virtuale», come l'AI, la circolazione può continuare liberamente, salva l'applicazione, tra almeno 6 mesi, dei limiti imposti dal Regolamento UE⁷ che, a priori, ha deciso che la tecnologia debba essere comunque sviluppata.

Più che ad un legiferare ragionato, ci troviamo di fronte ad un “correre ai ripari”, volto ad incasellare un fenomeno, quello dell'AI, che, nel mentre, può comunque stare sul mercato ed essere implementato con conseguenze, forse anche positive, ma ignote.

5. Conclusioni

Volendo tirare le fila del discorso, a quali conclusioni si può giungere?

Immagino che molti di Voi siano dell'idea che il fenomeno AI non si possa fermare, ma vada compreso *“pur nel rispetto della difesa dei diritti e della centralità della decisione umana”*⁸;

⁷ A. Pavan, *“ChatGPT alla prova dell'avvocato”*, in Corriere del Veneto, 13.3.2023.

⁸ A. La Lumia, *“Il nuovo paradigma per l'avvocatura e per la giu-*

qualcuno vedrà più lati positivi, qualcuno altro, più negativi. A mio avviso le considerazioni da fare sono due.

La prima ruota attorno ad un vecchio proverbio afgano, contro la frenesia occidentale – che è diventato anche il titolo di un libro⁹ – “*Voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo*”: la mia esortazione verso la classe forense (e non solo) è quella di “*riprendersi il tempo*”, per riflettere, per pensare.

La libertà di pensiero, diritto fondamentale (art. 21 della nostra Costituzione) ed indice di democrazia, richiede del tempo; detto in altri termini, per pensare ci vuole tempo e la “*funzione sociale*” che connota la nostra professione e di cui dichiariamo, in sede di giuramento, di esserne consapevoli, ci impone, allora, di difendere il tempo della riflessione.

Ben vengano strumenti che permettono di “risparmiare” del tempo, ma prestiamo attenzione a quelli che, in cambio, chiedono (potenzialmente) di cedere qualcosa che non è negoziabile: il libero e critico pensiero.

Secondo riflessione, che riprende una domanda del sociologo Lelio Demichelis “*siamo davvero sapiens se abbiamo creato delle macchine – da ultimo l’Intelligenza Artificiale (“una forma di intelligenza non biologica, in grado persino di apprendere e migliorarsi e che, nel suo progresso continuo, può avere un importante impatto sulle nostre vite, società, economie”¹⁰) – capaci di sostituirci e di rendere tutto automatico, veloce ed efficiente in termini di produttività? E macchine capaci magari (è forse il nostro sogno nascosto?) di darci le risposte prima ancora di avere fatto le domande, convinti (da chi, come e con quale scopo?) che pensare è una fatica diventata insopportabile, da cui è meglio liberarci il prima possibile – e se una macchina intelligente lo può fare al posto nostro, perché non farglielo fare?*”¹¹.

stizia”, in *Il Sole 24 Ore*, 16.5.2024: “*Come avvocati, saremo l’ultima generazione ad avere ricordo di un quotidiano non pervaso dalla tecnologia e dalla rete, sappiamo com’era, sappiamo com’è. Stiamo costruendo il come sarà. Volendo rifuggire da ogni inadeguata e irricevibile politica di retroguardia, credo che l’avvocatura debba applicare al nostro mondo la formula più semplice del progresso valoriale: conoscere per governare il cambiamento, essere consapevoli per guidare la professione.*”.

⁹ F. Rampini, “*Voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo. Manifesto generazionale per non rinunciare al futuro*”, Mondadori, 2013.

¹⁰ A. Longo – G. Scorza, “*Intelligenza artificiale. L’impatto sulle nostre vite, diritti e libertà*”, Mondadori Università, 2020, pag. 1.%

¹¹ Lelio Demichelis, in www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/homo-sapiens-o-intelligenza-artificiale-ecco-perche-stiamo-sbagliando-tutto.

Pensare è senz’altro faticoso ma è l’essenza dell’esistenza umana, scolpita nella locuzione Cartesiana “*Cogito ergo sum*”, nota anche tra coloro che non hanno alle spalle studi umanistici.

Siamo allora davvero disponibili a rinunciare alla nostra essenza ed indipendenza di fronte alla promessa di fare meno fatica?

Come ricorda Lelio Demichelis, che ho poco sopra citato, questo non significa essere tecnofobi: non c’è dubbio che la tecnologia serve se produce conoscenza; il problema è che l’AI, forse, “*ci toglie conoscenza e ci chiede... di acquisire soprattutto competenze/skills a fare – e a farlo sempre più in automatico – e non conoscenza per pensare prima di fare*”¹².

Ora non so se per preservare il ruolo dell’Avvocato di fronte all’AI sia opportuno farne entrare la parola nella Carta Costituzionale – come suggerito dal Ministro Nordio e condiviso anche dal Vice Ministro Sisto, nell’ambito del G7 dell’avvocatura che si è tenuto lo scorso aprile a Roma –, ma, in disparte da questo, penso che noi Avvocati dovremmo difendere i valori del tempo e della fatica, come ci ricorda Dante nel IV Canto del Purgatorio, incontrando il valoroso combattente Manfredi, con il quale si intrattiene a parlare per più di tre ore, senza rendersene conto (“*vassene ‘l tempo e l’uom non se n’avvede*”, v. 9)¹³, per poi salire, assieme a Virgilio, il ripido sentiero del monte del Purgatorio (“*Maestro mio*”, diss’io, ‘*che via faremo?* Ed egli a me: ‘*nessun tuo passo caggia; pur su al monte dietro e me acquista, fin che n’appaia alcuna scorta saggia*”, v. 36-39)¹⁴.

Tempo e fatica sono i pilastri di ogni crescita umana alla quale, anche quella professionale dell’Avvocato, non può e non deve sottrarsi. ■

mo-sbagliando-tutto. Lelio Demichelis è docente di sociologia economica all’Università degli Studi dell’Insubria. In argomento, si veda inoltre K. Crawford, “*Atlas of AI. Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*”, Yale University Press, New Haven and London, 2021.

¹² Lelio Demichelis, in www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/homo-sapiens-o-intelligenza-artificiale-ecco-perche-stiamo-sbagliando-tutto. Lelio Demichelis è docente di sociologia economica all’Università degli Studi dell’Insubria.

¹³ Il tempo trascorre senza che uno se ne accorga.

¹⁴ Maestro, che via seguiremo? Egli mi rispose: “*Il tuo passo non pieghi né a destra né a sinistra: avanza sempre verso l’altro seguendo me finché ci appaia qualche guida esperta del cammino*”.



Smart working e linguaggio di genere nell'avvocatura. Primo Convegno di rete CPO Piemonte e Valle d'Aosta

di Paola Fierro, Wisam Zreg, Monica Della Gatta e CPO di Torino

42

Il 6 maggio 2024 sono stati presentati presso la Fondazione dell'avvocatura torinese i risultati di un lavoro di indagine diffuso, nell'autunno 2023, dalla Rete CPO del Piemonte e della Valle d'Aosta e sviluppatosi in continuità con un precedente sondaggio proposto, nel 2020, solo agli iscritti e alle iscritte del foro di Torino e presentato in un convegno a febbraio 2021. Lo scopo delle indagini era quello di analizzare dapprima l'impatto e poi la prosecuzione di utilizzo delle nuove modalità di lavoro da remoto, introdotte nel periodo pandemico, nel mondo dell'avvocatura, con un particolare focus su eventuali diseguglianze tra professionisti e professioniste del mondo forense.

Già dal primo sondaggio del 2020 è emerso come lo smart working abbia avuto effetti maggiori sulle avvocate piuttosto che sugli avvocati, poiché "il lavoro da casa" ha acuito le differenze di genere nella ripartizione dei carichi familiari e nella conciliazione tra la vita professionale e la vita privata.

Il primo questionario era stato inviato in due diverse occasioni, a luglio e a settembre 2020, a 6168 avvocate/i (3250 donne e 2918 uomini). Le risposte ricevute sono state 1865, pari a quasi il 30% dei questionari inviati. In tale occasione era emerso che quasi il 60% delle avvocate aveva dichiarato, nell'anno precedente, un reddito al di sotto dei 30.000€ contro il solo 35% dei colleghi maschi. A ciò si aggiunga un altro dato impressionante: oltre l'80% degli avvocati e delle avvocate sotto i 35 anni di età ha vantato di un reddito al di sotto dei 30.000 €. Inoltre, è emerso che, dal 2019 al 2020, le avvocate hanno subito in maggior misura una diminuzione del reddito o, al contrario, un minor incremento rispetto ai colleghi maschi.

Un dato davvero preoccupante riguarda l'ampliamento del divario di genere nello svolgimento dei lavori domestici in tempi di pandemia (quando anche chi si valeva dell'aiuto di una colf aveva dovuto rinunziarvi): dai risultati del sondaggio è emerso infatti che più del 70% delle avvocate svolgevano regolarmente i compiti di cura della casa contro il 28% dei colleghi maschi. Stesso discorso per quanto riguarda l'assistenza dei figli nello svolgimento della didattica a distanza: il 70% delle professioniste assisteva i figli senza l'aiuto del partner, mentre solo il 20% degli uomini faceva la medesima cosa.


Tali dati restituiscono un'immagine dell'avvocatura in cui non solo vi è un grande divario reddituale in base al genere nello svolgimento della professione, ma vi è tutt'oggi un retaggio culturale che ritiene appannaggio delle donne i compiti di cura familiare e domestica.

Nel 2023 l'indagine è stata ampliata e diffusa in tutto il distretto piemontese, con l'aggiunta di ulteriori elementi tra cui l'utilizzo del linguaggio di genere nella professione forense.


A questo secondo sondaggio hanno infatti partecipato le avvocate e gli avvocati di quasi tutti i fori piemontesi, fornendo quindi una interessante fotografia del territorio.

La fascia di età che ha fornito maggiori risposte è quella tra i 35 e i 55 anni e tra i primi dati degni di nota, è confermato (rispetto al 2021) il **grandissimo divario reddituale tra professioniste e professionisti**: è infatti emerso che il 50% delle avvocate che hanno risposto al sondaggio hanno un reddito annuo sotto i 30.000 euro, mentre solo il 30% degli avvocati non supera tale soglia.

Reddito per sesso




Reddito per età





Un'altra differenza significativa riguarda le differenze reddituali tra professionisti con figli/e e professioniste con figli/e: mentre il 20% degli avvocati con figli/e ha un reddito al di sotto dei 30.000 euro annui, quasi il 50% delle avvocate con figli/e ha un reddito inferiore ai 30.000 euro annui. Questo dato evidenzia in maniera lampante l'ancora accentuato disequilibrio di genere della cura della famiglia anche nel mondo forense.

Reddito in base a sesso e figli



Per quanto riguarda l'utilizzo dello smart working è emerso, dal secondo sondaggio, che tale modalità di lavoro è sicuramente calata rispetto al 2020, ma è comunque ancora presente: circa un 10% dei partecipanti ha risposto che lo utilizza sempre e un 40% ha risposto che lo utilizza in maniera variabile.

Lavoro da casa



La seconda parte del sondaggio aveva invece ad oggetto, tra l'altro, l'uso del linguaggio di genere nella professione, argomento che continua a dividere l'opinione nel mondo forense, sia nell'avvocatura che nella magistratura.¹

Occorre, preliminarmente, ricordare come la questione che riguarda il legame tra lingua e diritto *lato sensu* sia uno degli elementi fondamentali del discorso giuridico,² rientrando, in questa prospettiva, il dibattito sull'uso del femminile per le professioni legali e, in generale, negli atti legislativi e giudiziari; le varie problematiche sono connesse al carattere *gendered* della lingua italiana, che distingue nettamente il femminile dal maschile, a differenza di altre lingue che, invece, non hanno questa peculiarità, come il cinese. La questione del femminile nelle professioni legali non ha interessato solo l'Italia, ma ha acceso il dibattito in altri Stati: in Francia, per esempio, l'*Académie française*, solo nel 2019, ha espresso la non contrarietà all'utilizzo del femminile nelle professioni, comprese quelle legali, prendendo atto che nell'avvocatura francese vi fosse una forte resistenza all'uso del femminile.³

Trattasi, quindi, di una questione complessa, prismatico e multidisciplinare, che involge le scienze giuri-

¹ Debora Felici, *Avvocata e magistrata, quando il linguaggio aiuta la parità di genere*, in CFnews, 6 giugno 2022, in <https://www.cfnews.it/avvocatura/avvocata-e-magistrata-quando-il-linguaggio-aiuta-la-parita-di-genere/>.

² Rodolfo Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, seconda edizione, Utet, 2002, p. 9.

³ Académie française, *La féminisation des noms de métiers et de fonctions*, 28 febbraio 2019, in <https://www.academie-francaise.fr/actualites/la-feminisation-des-noms-de-metiers-et-de-fonctions>.

44 diche, linguistiche e sociologiche e che ha interessato e interessa non solo il mondo giuridico, ma anche le istituzioni accademiche, amministrative e legislative italiane e sovranazionali.

Svolta questa premessa, venendo all'indagine condotta, proprio per comprendere lo stato dell'arte, quantomeno in relazione all'avvocatura piemontese e valdostana, sono state poste **due domande sul linguaggio di genere**: una relativa alla frequenza con cui si utilizza, in generale, la declinazione femminile per indicare la professione forense di una donna; l'altra, invece, attinente specificamente alla terminologia utilizzata per indicare una donna che esercita la professione forense.

Dalla lettura delle risposte, non emergono particolari differenze di genere nella distribuzione delle risposte stesse. Appare invece rilevante come le donne, in misura maggiore rispetto agli uomini, pensino che la declinazione femminile del titolo "avvocato" sia sminuente, mentre è maggiore il numero degli uomini che ritengono sgrammaticato l'uso del femminile.

Con riferimento alla seconda risposta, da un lato risulta che una più che consistente maggioranza continua ad utilizzare il termine "avvocato", anche per definire una donna che svolge la professione forense, dall'altro viene evidenziato, tuttavia, come il termine "avvocata" sia utilizzato all'incirca da un 20% tra le fasce di età giovani e avanzate, meno nelle fasce medie.

Di interesse la circostanza per cui il termine "avvocato" riferito ad una donna che svolge la professione è utilizzato in maniera maggiore dalle donne, rispetto agli uomini.


Occorrono, quindi, alcune riflessioni sulle risposte fornite, con particolare riferimento al linguaggio di genere, in occasione del sondaggio.

La maggior parte degli intervistati e delle intervistate, come risulta dai grafici sopra riportati, ritiene l'erroneità grammaticale dell'uso del femminile.


Tale assunto, tuttavia, non appare aderente alle regole grammaticali, di cui si trova conferma anche in alcuni *responsa* dell'Accademia della Crusca, secondo la quale se un termine finisce con la desinenza maschile -o, il suo femminile si formerà *sostituendo* -a, senza alcuna sovversione dei principi linguistici.⁴

⁴ Per un'analisi dell'utilizzo del femminile nelle professioni, si

Con quale frequenza usi la declinazione femminile per indicare la professione di una donna (es. ingegnera, avvocatessa, architetta...)?



Con quale frequenza usi la declinazione femminile per indicare la professione di una donna (es. ingegnera, avvocatessa, architetta...)?



Altre risposte, poi, si rileva, sono incentrate sul presunto carattere svilente dell'uso del femminile o sul suono cacofonico di quest'ultimo: entrambe le considerazioni sono legate, ad avviso di chi scrive, alla mera mancanza di abitudine, per cui, solo grazie a un utilizzo sempre maggiore del linguaggio di genere nella professione, tali termini potranno assumere la semplice connotazione di forme corrette. Ancora in un recentissimo documento estremamente importante per gli operatori ed operatrici del diritto che si occupano di questioni di genere, denominato

veda *Accademia della Crusca, Nomi professionali femminili*, in <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/nomi-professionali-femminili/22>, 20 settembre 2002.

“Risposta al quesito sulla scrittura rispettosa della parità di genere negli atti giudiziari posto all’Accademia della Crusca dal Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione”, la massima istituzione linguistica italiana raccomanda esplicitamente un “uso largo e senza esitazioni dei nomi di cariche e professioni volte al femminile. Si deve far ricorso in modo sempre più esteso ai nomi di professione declinati al femminile”.⁵

Va, quindi, ribadito come l’utilizzo del termine “avvocata” sia grammaticalmente corretto, oltretutto auspicabile, sicché il mancato impiego di tale termine attiene alla dimensione squisitamente sociale e culturale.⁶ In tale prospettiva, e in senso più ampio, le donne che appartengono alle professioni, funzioni e ruoli “alti” tendono a resistere di più all’utilizzo del femminile, con l’errata intenzione di sottolineare il prestigio del ruolo ancora per omologazione (ai colleghi di sesso maschile).⁷ Circa l’esigenza di contrastare l’utilizzo del maschile egemonico, anche sul piano sovranazionale, vi sono stati alcuni interventi estremamente importanti che, ancorché non riferiti specificamente alle professioni forensi, possono essere alle stesse estesi.⁸

⁵ Il Consiglio Direttivo dell’Accademia della Crusca, *Ancora sull’uso del genere femminile nei testi giuridico-amministrativi*, 3 settembre 2024, in www.accademiadellacrusca.it/it/contenuti/ancora-sulluso-del-genere-femminile-nei-testi-giuridico-amministrativi/37658.

⁶ Vera Gheno, *Nomi professionali femminili: singolarità o normalità?*, in *Lavoro diritti Europa. Rivista nuova di Diritto del Lavoro*, 2 luglio 2020, p. 6.

⁷ Patrizia Bellucci, *L’identità cangiante. Donne e procedimento penale*, in L. Mariottini (a cura di), *Identità e discorsi*, Roma Tree Press, Roma, p. 11.

⁸ Trattasi, nello specifico, della raccomandazione R(90)4 sull’eliminazione del sessismo nel linguaggio del Consiglio d’Europa, il cui Comitato dei Ministri ha adottato il 21 febbraio 1990 tale atto, in cui si esplicita che: “Il linguaggio e la comunicazione sono componenti essenziali della parità di genere e il linguaggio non “deve consacrare l’egemonia del modello maschile”. Una comunicazione non stereotipata è un valido mezzo per educare, sensibilizzare e prevenire i comportamenti sessisti. Ciò implica l’eliminazione delle espressioni sessiste, l’utilizzo di forme femminili, maschili o neutre nei titoli quando ci si rivolge a un gruppo, la diversificazione delle rappresentazioni delle donne e degli uomini e il rispetto della parità nelle rappresentazioni visive o di altro genere.” Raccomandazione R(90)4, 1990, del Comitato dei Ministri sull’eliminazione del sessismo nel linguaggio,

Analogamente, alcune istituzioni italiane hanno predisposto dei “vademecum sull’uso di un linguaggio rispettoso dell’identità di genere nella comunicazione istituzionale”, in cui si sottolinea il “percorso di riflessione sugli stili linguistici utilizzati nella propria comunicazione istituzionale, con l’obiettivo di essere promotore di un cambiamento sociale teso a rimuovere gli ostacoli che, ancora oggi, si frappongono al superamento degli stereotipi di genere”.⁹

In conclusione, nonostante le importanti prese di posizioni delle istituzioni forensi e linguistiche, non solo italiane, molte delle resistenze all’uso del corretto genere grammaticale femminile nei titoli professionali o ruoli istituzionali laddove ricoperti da donne, palesano l’esistenza di profondi e radicati retaggi di tipo culturale.¹⁰ D’altronde, anche una delle relatrici del convegno organizzato dalla Rete CPO Piemonte e Valle d’Aosta per analizzare i risultati del sondaggio, la prof.ssa Silvia Nugara, ha affermato come l’utilizzo di un linguaggio inclusivo rappresenti lo strumento tramite il quale “ciò che viene nominato si vede meglio”, consentendo altresì l’innescarsi di altri “cambiamenti necessari a vivere meglio e più equamente”.

Il suddetto pensiero è peraltro stato espresso anche da chi studia da anni il linguaggio ampio: nominare le donne che lavorano tramite i *nomina agentis* declinati al femminile contribuisce non solo ad accrescerne la visibilità in campo professionale, ma anche a normalizzarne la presenza, poiché “se è vero che si nomina ciò che si vede, è anche vero che ciò che viene nominato si vede meglio”.¹¹ ■

gio, in <https://rm.coe.int/cm-rec-2029-1-italian/16809e671b>.

⁹ Stefania Supino, Daniela Sica, *Vademecum sull’uso di un linguaggio rispettoso dell’identità di genere nella comunicazione istituzionale*, Università San Raffaele, Roma, consultabile al seguente link <https://www.uniroma5.it/index.php/docDownload/923>.

¹⁰ Come osservato dalla saggista Liliana Lanzarini: “...se un titolo maschile può apparentemente dare prestigio alla loro carica “esso toglie però sicuramente dignità alla loro persona, svelando l’insicurezza che le spinge a ricercare un’improbabile mimetizzazione. Né vedono quanto diventi difficile accettare e rispettare davvero una persona, che mostra di avere così poco rispetto per se stessa da essere pronta perfino a rinnegare la propria identità umana, Carla Marina Lendaro, *Il linguaggio nei provvedimenti civili*, in *La Magistratura*, 4 Luglio 2022.

¹¹ Vera Gheno, *op. cit.*, p. 12.



Intelligenza artificiale e privacy: protezione dei dati e sfide etiche nell'era digitale

di Alberto Bozzo

46

Sommario: 1. Introduzione all'Intelligenza Artificiale e alla Privacy – 2. Il Rapporto Tra IA e Dati Personali – 3. L'importanza della Trasparenza nell'IA – 4. IA e Profilazione: Benefici e Rischi – 5. Le Linee Guida Etiche per un'IA Affidabile – 6. Il GDPR e la Protezione dei Dati nell'AI – 7. La Risarcibilità dei Danni Causati dall'IA – 8. Regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale in Europa – 9. L'Anonimizzazione dei Dati Come Strumento di Protezione – 10. Il Ruolo del Garante Privacy nella Supervisione dell'IA – 11. Il Futuro dell'IA e la Governance dei Dati – 12. Conclusioni: Verso un'IA Etica e Sostenibile

1. Introduzione all'Intelligenza Artificiale e alla Privacy

L'intelligenza artificiale (IA) rappresenta una delle innovazioni tecnologiche più rivoluzionarie del nostro tempo.

Utilizzata in una vasta gamma di settori – dalla medicina alla finanza, dalla logistica all'educazione – l'IA ha il potenziale di trasformare profondamente il modo in cui viviamo e lavoriamo.

Tuttavia, con la crescente diffusione di queste tecnologie emergono anche sfide significative, in particolare riguardo alla tutela della privacy e alla protezione dei dati personali. L'IA, per sua natura, si basa sull'elaborazione di enormi quantità di dati, spesso di natura personale o sensibile, per addestrare algoritmi in grado di prendere decisioni autonome o di supportare processi decisionali complessi. Questo porta inevitabilmente a interrogarsi su come i dati personali vengano raccolti, trattati e conservati in conformità con le normative vigenti.

La protezione dei dati è diventata uno dei temi centrali nel dibattito sull'uso dell'intelligenza artificiale, soprattutto in Europa, dove il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) rappresenta una pietra miliare nella tutela della privacy. Tuttavia, nonostante la forza di questo quadro normativo, l'IA solleva nuove questioni giuridiche ed etiche che vanno oltre la semplice applicazione del GDPR. Per esempio, una delle preoccupazioni principali riguarda la trasparenza: le persone sono spesso all'oscuro del fatto che i loro dati vengano utilizzati da sistemi di intelligenza artificiale, e quando lo fanno, non è sempre chiaro come questi sistemi funzionino e quali dati vengano elaborati.

Un'altra sfida fondamentale riguarda il potere delle decisioni automatizzate basate sui dati. Sistemi di IA sono ormai utilizzati in ambiti critici come l'occupazione, il

credito, l'assicurazione e perfino la giustizia penale, determinando conseguenze dirette per gli individui. Tuttavia, tali decisioni possono essere influenzate da bias insiti nei dati utilizzati per addestrare gli algoritmi, perpetuando discriminazioni o errori. Ad esempio, algoritmi di selezione del personale possono essere programmati, anche involontariamente, per favorire determinate categorie di candidati a discapito di altre, esacerbando le disuguaglianze sociali ed economiche.

Inoltre, il fenomeno della sorveglianza di massa è uno dei temi più controversi legati all'IA. Tecnologie come il riconoscimento facciale, spesso utilizzate dalle forze dell'ordine o per il monitoraggio della sicurezza pubblica, sollevano preoccupazioni riguardo alla violazione dei diritti fondamentali alla privacy e alla libertà personale. L'utilizzo diffuso di queste tecnologie può infatti trasformare la società in un sistema di controllo costante, in cui i cittadini sono incessantemente osservati, con evidenti ripercussioni sui loro diritti e sulle libertà civili.

In risposta a queste sfide, gli organismi di regolamentazione stanno cercando di delineare regole più stringenti per l'uso dell'IA, con un focus particolare sulla protezione dei dati. L'Unione Europea ha già mosso passi importanti in questa direzione, non solo con il GDPR ma anche con il Regolamento (UE) 1689/2024 (c.d. AI Act), che regola in maniera specifica i sistemi di intelligenza artificiale. L'AI Act, infatti, mira a classificare i sistemi di IA in base al loro livello di rischio, imponendo restrizioni più severe sui sistemi che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà degli individui.

In sintesi, l'intelligenza artificiale porta con sé un insieme unico di opportunità e rischi e, sebbene possa migliorare la vita delle persone in innumerevoli modi, è essenziale che il suo utilizzo sia regolamentato per garantire che i diritti alla privacy e alla protezione dei dati siano rispettati. La protezione dei dati non deve essere vista come un ostacolo all'innovazione, ma come un presupposto fondamentale per un uso etico e sostenibile dell'intelligenza artificiale.

2. Il Rapporto Tra IA e Dati Personali

Il rapporto tra IA e dati personali è uno degli aspetti più delicati e complessi da affrontare nell'attuale panorama tecnologico. L'IA, per funzionare in modo efficace, necessita di grandi quantità di dati, spesso di natura personale, che

vengono utilizzati per addestrare e migliorare gli algoritmi. Tuttavia, questa stretta connessione solleva numerose questioni relative alla protezione della privacy e alla sicurezza dei dati. La capacità delle macchine di elaborare, analizzare e prendere decisioni basate sui dati personali pone sfide senza precedenti per le normative esistenti e richiede una riflessione approfondita sul modo in cui i dati vengono raccolti, utilizzati e protetti.

Il primo punto critico nel rapporto tra IA e dati personali riguarda la fase di **raccolta dei dati**. Le moderne tecnologie di IA sono spesso addestrate utilizzando enormi database che includono informazioni provenienti da svariate fonti, come social media, registri pubblici, dispositivi connessi, e-commerce e molto altro. Questo fa sì che gli utenti, di frequente, non sono consapevoli di come i loro dati vengano acquisiti e impiegati da sistemi di IA. Ad esempio, le informazioni raccolte attraverso la navigazione online o l'utilizzo di app possono essere utilizzate per creare profili dettagliati di consumatori o cittadini, i quali vengono poi analizzati da algoritmi per prevedere comportamenti, preferenze o rischi. In questo contesto, si pone il problema della trasparenza: chi raccoglie i dati? Come vengono utilizzati? E chi ha accesso a queste informazioni?

In secondo luogo, emerge la questione dell'**elaborazione dei dati personali**. Gli algoritmi di intelligenza artificiale non si limitano a raccogliere informazioni, ma sono in grado di elaborarle in modi estremamente sofisticati. Ad esempio, possono utilizzare dati apparentemente innocui per dedurre informazioni altamente sensibili. Un tipico esempio è l'utilizzo di dati di **geolocalizzazione**, che possono rivelare non solo i movimenti fisici di una persona, ma anche le sue abitudini, relazioni sociali e persino inclinazioni politiche o religiose. Questo processo di inferenza automatizzata introduce il concetto di "**profilazione**", mediante il quale l'IA costruisce modelli dettagliati del comportamento degli individui. Questo processo solleva non solo problemi di privacy, ma anche di discriminazione, poiché un sistema potrebbe attribuire determinati tratti a una persona sulla base di profili generalizzati, perpetuando stereotipi e pregiudizi.

Il terzo aspetto cruciale è la **conservazione e la protezione dei dati personali** utilizzati dall'IA. Una volta raccolti, i dati devono essere conservati in modo sicuro per prevenire violazioni e accessi non autorizzati. Tuttavia, i sistemi di

IA, per loro stessa natura, accumulano una mole di dati tale da renderli particolarmente vulnerabili a possibili attacchi informatici. La recente storia di incidenti di **cybersecurity**, come il caso Cambridge Analytica, ha dimostrato quanto sia facile per attori malintenzionati sfruttare falle nei sistemi per accedere a informazioni sensibili. Per questo motivo, l'aspetto della sicurezza informatica è diventato centrale nel dibattito sulla protezione dei dati in ambito IA. Le tecnologie come la crittografia avanzata e l'anonimizzazione dei dati rappresentano strumenti importanti per limitare i rischi, ma spesso non sono sufficienti a garantire una protezione completa.

Un ulteriore problema è la **durata della conservazione dei dati**. Molte normative, come il GDPR, impongono limiti temporali per la conservazione dei dati personali, richiedendo che le informazioni siano cancellate una volta raggiunta la finalità del trattamento. Tuttavia, nell'ambito dell'IA, il ciclo di vita dei dati è spesso difficile da definire chiaramente, poiché i sistemi di apprendimento automatico possono continuare a fare affidamento su dati precedenti per migliorare le loro prestazioni nel tempo. Ciò crea un conflitto tra la necessità di rispettare i diritti alla cancellazione dei dati e la necessità tecnologica di mantenere vasti dataset per alimentare gli algoritmi.

Infine, un'ulteriore area di tensione nel rapporto tra IA e dati personali riguarda l'**uso secondario dei dati**. Spesso, i dati raccolti per una specifica finalità vengono successivamente riutilizzati per scopi diversi, senza che gli utenti ne siano consapevoli o abbiano dato il loro consenso. Ad esempio, i dati raccolti da un'applicazione di fitness potrebbero essere utilizzati non solo per migliorare l'esperienza dell'utente, ma anche per fini di marketing o venduti a terzi. Questo tipo di pratiche solleva questioni etiche e legali legate al rispetto del principio di minimizzazione dei dati, che prevede che vengano raccolti e utilizzati solo i dati strettamente necessari per raggiungere un determinato scopo.

Il rapporto tra intelligenza artificiale e dati personali è dunque caratterizzato da un delicato equilibrio tra innovazione e protezione della privacy. Se da un lato l'IA offre enormi potenzialità per migliorare la vita delle persone, dall'altro la sua dipendenza dai dati personali impone una rigorosa attenzione alle modalità di raccolta, trattamento e conservazione delle informazioni. Solo attraverso un approccio

etico e regolamentato, che rispetti i diritti fondamentali degli individui, sarà possibile sfruttare appieno le potenzialità dell'intelligenza artificiale, garantendo al contempo la protezione della privacy.

3. L'importanza della Trasparenza nell'IA

La trasparenza è uno dei principi fondamentali per lo sviluppo e l'uso responsabile dell'IA, e riveste un ruolo cruciale per garantire la fiducia degli utenti, il rispetto dei diritti e la conformità alle normative. Nell'ambito dell'IA, la **trasparenza** non si riferisce solo alla possibilità di comprendere come funzionano gli algoritmi, ma coinvolge anche una comunicazione chiara e accessibile agli utenti, affinché possano essere informati su come i loro dati vengono raccolti, trattati e utilizzati. Questo principio è particolarmente importante in un contesto in cui le decisioni automatizzate influenzano sempre di più aspetti fondamentali della vita quotidiana delle persone, come l'accesso al credito, l'assunzione lavorativa e le cure sanitarie. Il concetto di trasparenza nell'IA assume diverse sfaccettature. In primo luogo, la trasparenza operativa si riferisce alla **capacità di comprendere il funzionamento degli algoritmi utilizzati nei sistemi di IA**. I modelli di machine learning, soprattutto quelli basati su reti neurali profonde (deep learning), sono spesso considerati delle **"scatole nere"** a causa della loro complessità e del modo in cui elaborano le informazioni. Questo rende difficile, persino per gli sviluppatori stessi, spiegare esattamente come un algoritmo arrivi a determinate conclusioni. Tuttavia, per garantire che l'IA non perpetui ingiustizie o decisioni discriminatorie, è fondamentale che i processi decisionali siano spiegabili e giustificabili. Le cosiddette tecniche di "explainable AI" (XAI) sono sviluppate proprio per questo scopo: rendere comprensibili le decisioni dei modelli di IA, fornendo una spiegazione che sia accessibile e comprensibile per gli utenti finali e per i decisori.

La trasparenza è inoltre strettamente legata al concetto di **accountability**, ovvero la responsabilità. Senza un'adeguata trasparenza, diventa difficile attribuire la responsabilità per eventuali errori, discriminazioni o violazioni della privacy causate dall'uso dell'IA. Le organizzazioni che sviluppano o utilizzano sistemi di IA devono essere in grado di spiegare come funzionano questi sistemi e quali dati vengono utilizzati per prendere decisioni, al fine di

garantire che non ci siano abusi. In particolare, il GDPR impone l'obbligo di garantire che le persone abbiano il diritto di sapere quando e come i loro dati personali vengono trattati, specialmente nel contesto di decisioni automatizzate. La mancata trasparenza non solo mina la fiducia degli utenti, ma può anche esporre le aziende a sanzioni legali significative.

Un altro aspetto chiave della trasparenza riguarda **l'informativa agli utenti**. Le persone devono essere chiaramente informate quando interagiscono con un sistema basato su IA, specialmente se questo sistema raccoglie, analizza o utilizza i loro dati personali. Ad esempio, nel caso di assistenti virtuali o chatbot, è fondamentale che gli utenti sappiano di interagire con una macchina e non con un essere umano, e che comprendano le implicazioni in termini di raccolta dei dati. Le aziende devono quindi garantire che le informative sulla privacy siano facilmente comprensibili e accessibili, evitando l'uso di linguaggi complessi o legali che rendano difficile per gli utenti comprendere come vengono trattati i loro dati. Solo in questo modo si può rafforzare la fiducia degli utenti e promuovere un uso responsabile dell'IA.

La trasparenza è particolarmente rilevante anche per il **processo di revisione e audit** dei sistemi di IA. Poiché gli algoritmi possono essere soggetti a pregiudizi (bias) o a errori, è essenziale che vi siano meccanismi di controllo che permettano di verificare il loro funzionamento. In questo contesto, l'apertura del codice sorgente, laddove possibile, può rappresentare un passo significativo verso una maggiore trasparenza. Rendendo pubblici gli algoritmi, le aziende permettono a terze parti, come esperti di sicurezza, accademici o autorità regolatorie, di esaminare e valutare il comportamento dei sistemi di IA, riducendo così il rischio di decisioni errate o discriminatorie. Tuttavia, questo solleva anche questioni legate alla proprietà intellettuale e alla protezione degli interessi commerciali, per cui molte aziende potrebbero essere restie a condividere il proprio codice.

La trasparenza è inoltre strettamente legata all'**etica** dell'IA. Affinché l'IA possa essere considerata affidabile, deve essere chiaro non solo come vengono prese le decisioni, ma anche quali valori e principi guidano lo sviluppo e l'implementazione degli algoritmi. Ad esempio, le aziende devono essere trasparenti riguardo alle fonti dei dati utilizzati per addestrare i loro modelli di IA e assicurarsi che questi

dati siano stati raccolti in modo etico e legale. Inoltre, devono essere in grado di dimostrare che i loro algoritmi non perpetuano discriminazioni o pregiudizi basati su razza, genere, etnia o altre caratteristiche protette.

Infine, la trasparenza è cruciale per il futuro della regolamentazione dell'IA. Con l'introduzione di normative come l'AI Act, che classifica i sistemi di IA in base al **loro livello di rischio**, sarà sempre più importante che le aziende dimostrino la trasparenza dei loro processi e delle loro tecnologie. La trasparenza diventerà un requisito fondamentale per ottenere la fiducia dei consumatori e delle autorità di regolamentazione, garantendo che l'IA venga utilizzata in modo equo, sicuro e rispettoso dei diritti fondamentali.

In conclusione, la trasparenza non è solo un requisito tecnico, ma un principio etico e normativo imprescindibile per lo sviluppo e l'adozione dell'intelligenza artificiale. Solo attraverso una maggiore chiarezza su come funzionano i sistemi di IA, su come vengono prese le decisioni e su come vengono utilizzati i dati, sarà possibile costruire un rapporto di fiducia tra le aziende, gli sviluppatori e gli utenti, promuovendo un uso responsabile e sicuro dell'IA.

4. IA e Profilazione: Benefici e Rischi

L'IA ha trasformato in modo significativo la capacità delle organizzazioni di analizzare dati e di costruire profili dettagliati delle persone, un processo comunemente noto come **"profilazione"**. La profilazione attraverso l'IA consiste nell'uso di algoritmi per raccogliere, analizzare e interpretare dati personali al fine di creare modelli predittivi sul comportamento, le preferenze e le abitudini degli individui. Questo processo consente alle aziende di offrire servizi più personalizzati e di migliorare le loro strategie di marketing, ma al contempo solleva una serie di preoccupazioni etiche e legali, soprattutto in termini di privacy e protezione dei dati personali.

Uno dei principali benefici della profilazione tramite IA è la capacità di migliorare l'esperienza utente attraverso una **personalizzazione** mirata. Ad esempio, nel settore dell'e-commerce, l'IA può analizzare il comportamento di acquisto di un cliente, il tipo di prodotti visualizzati o acquistati in passato, e suggerire articoli che potrebbero interessare a quel determinato consumatore. Questo approccio personalizzato non solo aumenta la probabilità di acquisto, ma può anche migliorare la soddisfazione del

cliente, fornendo raccomandazioni pertinenti e tempestive. Analogamente, nel settore sanitario, la profilazione tramite IA può essere utilizzata per prevedere potenziali rischi di salute basati sulla storia clinica del paziente, permettendo ai medici di intervenire preventivamente e di personalizzare le cure.

Tuttavia, insieme ai benefici, la profilazione comporta anche numerosi rischi, soprattutto in termini di privacy e di potenziale discriminazione. L'uso di dati personali per creare profili dettagliati può portare alla violazione della privacy degli individui, soprattutto se i dati vengono raccolti senza il loro **consenso** esplicito o se vengono utilizzati per scopi diversi da quelli originariamente dichiarati. Un esempio emblematico di rischio è rappresentato dal caso di Cambridge Analytica, in cui dati personali raccolti da milioni di utenti di Facebook sono stati utilizzati per creare profili psicologici e influenzare il loro comportamento elettorale, senza il loro consenso consapevole. Questo episodio ha dimostrato come la profilazione, se non regolamentata adeguatamente, possa essere sfruttata per manipolare e influenzare le persone in modo invasivo e ingiusto.

Un altro rischio significativo legato alla profilazione tramite IA è la **perpetuazione dei bias o pregiudizi nei dati**. Se i dati utilizzati per addestrare gli algoritmi contengono bias – ad esempio, pregiudizi di genere, razziali o economici – l'IA tenderà a replicare e amplificare tali pregiudizi nei suoi risultati. Nel contesto della profilazione, questo può portare a decisioni discriminatorie. Per esempio, un algoritmo di IA utilizzato per valutare i candidati a un posto di lavoro potrebbe penalizzare in modo inconscio persone appartenenti a determinate categorie, basandosi su pregiudizi storici presenti nei dati di addestramento. Questo tipo di discriminazione è particolarmente problematico in settori come il lavoro, la finanza o l'assicurazione, dove le decisioni basate su profili possono avere un impatto diretto e significativo sulla vita delle persone.

La profilazione tramite IA solleva anche questioni legate alla **trasparenza**. Molte persone non sono consapevoli del fatto che i loro dati personali vengono utilizzati per creare profili dettagliati o che le decisioni che li riguardano, come l'approvazione di un mutuo o di un'assicurazione, possono essere prese in modo automatizzato, senza intervento umano. Il **GDPR** ha cercato di affrontare queste

50

problematiche introducendo l'**articolo 22**, che garantisce il diritto degli individui a non essere soggetti a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, inclusa la profilazione, che abbiano effetti legali significativi. Questo articolo è stato introdotto per assicurare che le persone abbiano il controllo sui processi decisionali automatizzati e per garantire che esista sempre la possibilità di un intervento umano.

Un'altra preoccupazione è legata alla **sicurezza dei dati**. La profilazione, infatti, richiede l'elaborazione di grandi quantità di dati personali, spesso sensibili, come quelli relativi alla salute o alle finanze. Questo rende tali dati particolarmente vulnerabili a violazioni della sicurezza o a furti da parte di hacker. Nel contesto della profilazione tramite IA, una violazione della sicurezza può avere conseguenze molto più gravi rispetto a una semplice perdita di dati, poiché può compromettere l'intero profilo di una persona, includendo informazioni dettagliate sui suoi comportamenti, preferenze e abitudini.

Per mitigare i rischi associati alla profilazione tramite IA, è essenziale adottare un approccio basato su principi etici e di conformità normativa. In primo luogo, le aziende devono garantire che i dati personali utilizzati per la profilazione siano raccolti in modo **trasparente** e con il consenso esplicito degli individui. Inoltre, devono essere implementate misure di sicurezza adeguate a proteggere i dati durante l'intero ciclo di vita del processo di profilazione. Le organizzazioni devono anche effettuare audit periodici per verificare che i loro algoritmi di IA siano equi e privi di pregiudizi, e devono garantire che le decisioni basate su tali algoritmi siano spiegabili e giustificabili.

Inoltre, la normativa come il GDPR impone che i soggetti abbiano **il diritto di accedere** ai loro dati personali e di richiedere correzioni o cancellazioni se ritengono che le informazioni contenute nel loro profilo siano inaccurate o obsolete. Questa forma di controllo è fondamentale per garantire che la profilazione avvenga nel rispetto dei diritti degli individui e che non vengano prese decisioni discriminatorie o ingiuste.

La profilazione tramite IA rappresenta uno strumento potente e potenzialmente vantaggioso per le organizzazioni, ma richiede un approccio responsabile e trasparente per evitare i rischi associati alla violazione della privacy e alla discriminazione. Solo attraverso una gestione etica e rego-

lamentata della profilazione sarà possibile sfruttare i benefici dell'IA senza compromettere i diritti e le libertà delle persone.

5. Le Linee Guida Etiche per un'IA Affidabile

Le Linee Guida Etiche per un'Intelligenza Artificiale Affidabile (**Ethics Guidelines for Trustworthy AI**) rappresentano un elemento centrale per garantire che l'IA venga sviluppata e utilizzata in modo responsabile, equo e rispettoso dei diritti umani. Promosse dall'Unione Europea e successivamente adottate da vari enti e organizzazioni internazionali, queste linee guida forniscono una base per regolamentare e gestire l'impatto dell'IA su individui e società. La loro implementazione non solo mira a massimizzare i benefici dell'IA, ma anche a mitigare i rischi etici e sociali legati alla sua adozione su larga scala.

Uno dei punti chiave delle Linee Guida Etiche è l'importanza di garantire la **trasparenza** e la **spiegabilità** dei sistemi di IA. In molte applicazioni dell'IA, in particolare quelle che incidono su diritti fondamentali, come l'accesso a risorse o opportunità (ad esempio nell'assegnazione di mutui, offerte di lavoro o assistenza sanitaria), è essenziale che le decisioni prese dall'algoritmo siano comprensibili per gli utenti. Questo principio non si limita a offrire spiegazioni tecniche, ma richiede che i risultati prodotti dall'IA siano comprensibili anche per coloro che non possiedono competenze specifiche in materia. Per fare questo, i sistemi IA devono essere progettati in modo che le decisioni possano essere tracciate e spiegate. Ciò non solo aiuta a costruire la fiducia degli utenti, ma garantisce anche che possano contestare o verificare le decisioni quando necessario.

Le Linee Guida Etiche sottolineano, inoltre, il concetto di **accountability**, o responsabilità, nei confronti dei sistemi IA. Questo principio implica che deve sempre essere chiaro chi è responsabile per le azioni e le decisioni dell'IA. Quando una decisione automatizzata ha un impatto significativo su un individuo o una comunità, deve essere possibile risalire al responsabile ultimo, che potrebbe essere uno sviluppatore, un utilizzatore o un'organizzazione. Questo aspetto è particolarmente cruciale in settori come la sanità o la finanza, dove le decisioni possono avere conseguenze rilevanti e, in alcuni casi, determinare l'accesso o meno a servizi essenziali.

Un altro principio fondamentale delle Linee Guida è l'**equità**. Gli algoritmi di IA devono essere progettati e addestrati in modo da evitare di perpetuare o amplificare le disuguaglianze esistenti. L'equità implica che i sistemi IA non discriminino nessun gruppo di individui sulla base di genere, etnia, orientamento sessuale, condizione sociale o qualsiasi altra caratteristica protetta. Questo punto è particolarmente importante perché molti algoritmi di IA imparano da dati storici che possono contenere bias o pregiudizi. Se questi bias non vengono corretti, l'IA rischia di amplificarli, con conseguenze potenzialmente dannose per i gruppi emarginati. Per questo motivo, le linee guida etiche richiedono che i sistemi IA siano regolarmente monitorati e verificati per garantire che le decisioni siano eque e prive di pregiudizi.

Il rispetto della **privacy** è un altro pilastro delle Linee Guida Etiche. Considerata la vastissima quantità di dati personali che gli algoritmi di IA possono raccogliere e processare, è fondamentale che vengano rispettati i diritti degli utenti in materia di protezione dei dati. Il GDPR impone standard rigidi in materia di trattamento dei dati personali, e queste regole si applicano anche ai sistemi di IA. La *privacy by design*, cioè l'incorporazione di misure di tutela della privacy sin dalle prime fasi dello sviluppo di un sistema, è uno degli approcci promossi dalle linee guida. Questo principio richiede che la progettazione di sistemi IA tenga conto, fin dall'inizio, del modo in cui i dati personali verranno trattati, minimizzando la raccolta di dati superflui e garantendo la sicurezza delle informazioni. Le Linee Guida Etiche enfatizzano anche la **sicurezza** e la **robustezza** dei sistemi IA. Le tecnologie di IA devono essere affidabili, sicure e in grado di resistere a errori, attacchi o manipolazioni. Questo significa che i sistemi devono essere progettati per funzionare correttamente anche in situazioni impreviste e per prevenire abusi o sfruttamenti malevoli da parte di terzi. La sicurezza non riguarda solo la protezione dei dati personali, ma anche la protezione contro attacchi cibernetici che potrebbero compromettere il funzionamento del sistema IA. Le linee guida raccomandano di implementare protocolli di sicurezza avanzati e di testare regolarmente la robustezza dei sistemi per identificare e correggere eventuali vulnerabilità.

Il **benessere umano** è un altro valore fondamentale sottolineato dalle Linee Guida Etiche. L'IA deve essere

progettata con l'obiettivo di migliorare la vita delle persone, senza comprometterne la dignità, l'autonomia o i diritti fondamentali. Questo principio richiede che lo sviluppo e l'implementazione di sistemi IA siano sempre orientati a massimizzare i benefici per gli individui e la società nel suo complesso. Le applicazioni dell'IA dovrebbero quindi promuovere il progresso sociale, economico e ambientale, contribuendo al miglioramento del benessere collettivo.

Infine, un aspetto cruciale delle Linee Guida Etiche è l'**inclusività**. L'IA deve essere accessibile a tutti, non solo a una ristretta élite tecnologica o economica. Ciò significa che i benefici dell'IA devono essere distribuiti equamente tra le diverse fasce della popolazione, indipendentemente da condizioni socio-economiche, geografiche o culturali. L'accesso equo alla tecnologia è visto come un diritto fondamentale, e le linee guida promuovono l'idea che l'IA debba contribuire a ridurre il divario digitale, piuttosto che ampliarlo. Per questo motivo, i governi e le organizzazioni devono impegnarsi a rendere le tecnologie IA disponibili e accessibili anche alle comunità meno privilegiate, garantendo che tutti possano beneficiare del progresso tecnologico.

In sintesi, le Linee Guida Etiche per un'IA Affidabile rappresentano un insieme di principi volti a garantire che l'Intelligenza Artificiale sia sviluppata e utilizzata in modo trasparente, equo e rispettoso dei diritti umani. Questi principi offrono un quadro di riferimento fondamentale per affrontare le sfide etiche e sociali poste dall'IA e per garantire che la tecnologia contribuisca al benessere collettivo senza compromettere i diritti degli individui.

6. Il GDPR e la Protezione dei Dati nell'AI

Il GDPR, entrato in vigore nel 2018, rappresenta uno dei quadri normativi più rigorosi e avanzati per la protezione dei dati personali a livello globale. Questo regolamento ha imposto standard stringenti riguardo al trattamento e alla gestione dei dati, con un impatto notevole sulle tecnologie emergenti, tra cui l'IA. Il GDPR è particolarmente rilevante nel contesto dell'IA perché la maggior parte dei sistemi di IA dipende dalla raccolta e dall'elaborazione di grandi quantità di dati, molti dei quali includono informazioni personali e sensibili. Di conseguenza, l'applicazione del GDPR all'IA è essenziale per garantire che l'utilizzo dei dati avvenga in modo etico, legale e trasparente.

52

Uno dei principi cardine del GDPR è la **minimizzazione dei dati**, che richiede che vengano raccolti solo i dati necessari per le finalità specifiche per cui vengono trattati. Nel contesto dell'IA, ciò significa che le organizzazioni devono limitare il volume di dati personali raccolti e processati dalle loro tecnologie, evitando di accumulare informazioni superflue. Questa pratica non solo riduce il rischio di violazione della privacy, ma contribuisce anche a rendere i sistemi di IA più efficienti e sicuri. Tuttavia, applicare il principio di minimizzazione dei dati nell'IA non è sempre semplice, poiché molti modelli di IA richiedono enormi quantità di dati per funzionare correttamente. Di conseguenza, è essenziale che le organizzazioni adottino un approccio rigoroso per garantire che ogni dato raccolto sia giustificato.

Un altro aspetto fondamentale del GDPR è il concetto di **consenso informato**. Gli individui devono essere informati in modo chiaro e comprensibile su come i loro dati verranno utilizzati e devono fornire il loro consenso esplicito prima che i loro dati possano essere trattati. Nel contesto dell'IA, ottenere un consenso informato può essere complicato, soprattutto quando i sistemi di IA elaborano dati in modo automatizzato e su larga scala. Per questo motivo, è cruciale che le organizzazioni siano trasparenti riguardo al funzionamento delle loro IA, spiegando agli utenti in termini chiari come verranno utilizzati i loro dati e quali sono i potenziali rischi associati. Inoltre, le organizzazioni devono garantire che gli utenti possano revocare il loro consenso in qualsiasi momento e che questa scelta venga rispettata.

Il GDPR introduce anche il concetto di **diritto all'oblio**, che consente agli individui di richiedere la cancellazione dei propri dati personali quando non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti, o quando il consenso è stato revocato. Questo diritto è particolarmente rilevante per i sistemi di IA che accumulano grandi quantità di dati personali per addestrare i propri modelli. Le organizzazioni devono essere in grado di identificare e rimuovere i dati personali in modo efficiente, senza compromettere il funzionamento dei loro sistemi di IA. Tuttavia, una delle sfide principali associate al diritto all'oblio è garantire che i dati eliminati non influenzino negativamente l'efficacia del sistema IA, che potrebbe dipendere da quei dati per generare previsioni o risultati accurati.

Il **diritto di accesso** è un altro principio chiave del GDPR, che garantisce agli individui il diritto di sapere quali dati personali sono stati raccolti su di loro, come vengono utilizzati e da chi. Questo principio è strettamente legato alla trasparenza, in quanto consente agli utenti di mantenere il controllo sulle proprie informazioni. Nel contesto dell'IA, però, il diritto di accesso può essere complesso da applicare, poiché molte tecnologie di IA elaborano dati in modo decentralizzato e su larga scala. Le organizzazioni devono pertanto predisporre meccanismi che consentano agli utenti di accedere ai propri dati in modo rapido ed efficiente, rispondendo a qualsiasi richiesta di chiarimento sui processi di trattamento.

Uno degli aspetti più importanti del GDPR nel contesto dell'IA è il principio della **privacy by design**. Questo principio stabilisce che la protezione dei dati deve essere integrata fin dalle prime fasi di progettazione di un sistema IA, e non considerata solo come un'aggiunta successiva. In pratica, ciò significa che i progettisti di IA devono prendere in considerazione la privacy e la protezione dei dati fin dall'inizio, implementando misure come la crittografia, la pseudonimizzazione e la minimizzazione dei dati direttamente nei processi e negli algoritmi che alimentano i loro sistemi. Questo approccio garantisce che i sistemi IA siano sviluppati in modo sicuro, rispettando i diritti degli individui sin dalla fase di progettazione.

Un ulteriore aspetto cruciale del GDPR è la **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati** (DPIA), obbligatoria per tutte le attività che comportano un trattamento di dati su larga scala o che potrebbero avere un impatto significativo sui diritti e le libertà degli individui. Per i sistemi di IA, in particolare quelli che elaborano dati sensibili o che vengono utilizzati per prendere decisioni automatizzate, la DPIA rappresenta uno strumento fondamentale per identificare e mitigare i potenziali rischi legati alla privacy. Le organizzazioni devono condurre una DPIA ogni volta che introducono un nuovo sistema di IA o modificano sostanzialmente uno esistente, assicurandosi di valutare accuratamente le conseguenze del trattamento dei dati e di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto del GDPR.

L'articolo 22 del GDPR riveste un ruolo particolarmente importante quando si parla di IA, poiché stabilisce il diritto di non essere soggetti a decisioni basate unicamente sul

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che abbiano un impatto significativo sulla propria vita. Questo principio si applica a molte delle tecnologie IA attualmente utilizzate, come i sistemi di valutazione del credito, le piattaforme di selezione del personale e i servizi di diagnosi medica automatizzata. Le organizzazioni devono garantire che gli individui abbiano sempre la possibilità di contestare una decisione automatizzata e che possano richiedere un intervento umano, qualora ritengano che il sistema di IA abbia commesso un errore o abbia preso una decisione ingiusta.

Infine, un aspetto centrale del GDPR che riguarda direttamente l'IA è la **responsabilità**. Le organizzazioni che utilizzano l'IA per elaborare dati personali devono essere in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa. Questo principio richiede che le organizzazioni mantengano una documentazione adeguata sui processi di trattamento dei dati, compresi i metodi utilizzati per addestrare e monitorare i sistemi di IA. La responsabilità non si limita alla conformità con le normative, ma implica anche l'adozione di una governance interna robusta, che includa audit regolari, formazione del personale e controlli continui sulla sicurezza e sull'integrità dei dati trattati dai sistemi di IA.

Il GDPR rappresenta una pietra miliare nella protezione dei dati personali, con un impatto significativo sullo sviluppo e l'implementazione dell'Intelligenza Artificiale. Le organizzazioni che desiderano sfruttare i benefici dell'IA devono garantire che i loro sistemi rispettino pienamente i principi e i requisiti stabiliti dal GDPR, al fine di proteggere i diritti degli individui e promuovere un utilizzo etico e responsabile della tecnologia.

7. La Risarcibilità dei Danni Causati dall'IA

Con l'avvento dell'IA, una delle questioni che stanno acquisendo crescente rilevanza è la risarcibilità dei danni causati dai sistemi IA. Man mano che le tecnologie di intelligenza artificiale diventano parte integrante della nostra vita quotidiana, aumentano anche i rischi associati al loro utilizzo. Questo solleva interrogativi cruciali riguardanti la responsabilità giuridica e la compensazione per i danni derivanti dall'uso di sistemi automatizzati e autonomi. In particolare, è fondamentale chiedersi chi debba essere ritenuto responsabile in caso di danni causati da un sistema

di IA e quali siano le regole che disciplinano la richiesta di risarcimento.

Il quadro normativo che disciplina la responsabilità per i danni causati dall'IA si sta evolvendo, ma al momento è spesso frammentato e privo di un approccio uniforme a livello globale. La responsabilità per danni causati da prodotti difettosi, per esempio, è già regolata in molti paesi da normative specifiche come la **Product Liability Directive** nell'Unione Europea, che impone una responsabilità oggettiva per i produttori in caso di danni derivanti da difetti nei loro prodotti. Tuttavia, quando si tratta di intelligenza artificiale, l'implementazione di queste regole diventa più complessa. Le IA non sono solo prodotti fisici, ma sistemi dinamici che apprendono e si evolvono autonomamente, rendendo difficile determinare se un danno sia dovuto a un difetto di fabbricazione, a un errore di programmazione, o a una decisione presa autonomamente dall'algoritmo in seguito al suo apprendimento.

La **Direttiva sulla responsabilità per danni da intelligenza artificiale** (AI Liability Directive), proposta nel settembre 2022 dalla Commissione Europea, è un passo fondamentale per affrontare questa complessità. Tale direttiva mira a facilitare le richieste di risarcimento per danni causati da sistemi IA, introducendo nuove regole che semplificano l'onere della prova per le vittime. In particolare, la proposta introduce una presunzione di causalità tra il difetto del sistema IA e il danno subito, nei casi in cui l'IA non rispetti gli obblighi di trasparenza o non soddisfi i requisiti di sicurezza previsti dall'**AI Act**. Questo approccio risponde all'esigenza di tutelare meglio i consumatori e i cittadini che potrebbero trovarsi ad affrontare situazioni in cui il malfunzionamento di un sistema IA ha causato danni, ma dove è difficile per loro dimostrare il nesso causale tra il difetto del sistema e l'evento dannoso.

Un altro aspetto cruciale della nuova normativa riguarda la **responsabilità oggettiva** per i sistemi IA. Mentre in passato la responsabilità per danni era spesso associata all'azione colposa di un essere umano, l'uso di sistemi automatizzati e autonomi ha reso necessario un ripensamento di questo principio. La AI Liability Directive propone che, in alcuni casi, i produttori e gli sviluppatori di IA siano ritenuti responsabili anche in assenza di colpa, qualora i loro sistemi non rispettino gli standard di sicurezza o trasparenza. Questo concetto di responsabilità oggettiva è

54

particolarmente rilevante in settori ad alto rischio come la sanità, i trasporti e la sicurezza pubblica, dove un errore o un malfunzionamento di un sistema IA può avere conseguenze gravi o addirittura mortali.

La risarcibilità dei danni causati dall'IA include una vasta gamma di situazioni, che vanno dai danni materiali ai danni immateriali. I danni materiali comprendono i casi in cui un sistema IA, come un veicolo autonomo, causa un incidente e provoca danni fisici o materiali a terzi. I danni immateriali, invece, includono aspetti più complessi come la violazione della privacy, la discriminazione algoritmica e i danni psicologici. Ad esempio, un sistema di IA che utilizza tecniche di riconoscimento facciale può violare la privacy di un individuo o discriminare determinate categorie di persone in base all'etnia o al genere, con conseguenze significative sulla loro vita quotidiana e sulla loro dignità. Tuttavia, rimane il problema della **tracciabilità**. Poiché molti sistemi di IA sono complessi e opachi, identificare esattamente dove e come è avvenuto l'errore può essere molto difficile. Questa opacità, spesso definita come il **"fenomeno della black box"**, complica ulteriormente la determinazione della responsabilità e la richiesta di risarcimento. Per mitigare questo rischio, la AI Liability Directive e l'AI Act stabiliscono che i produttori di sistemi IA devono fornire documentazione dettagliata su come i loro sistemi funzionano e devono garantire la trasparenza nelle decisioni prese dall'IA. Questo consentirà alle autorità di regolamentazione e alle parti lese di analizzare il comportamento del sistema e di individuare eventuali errori.

Infine, un elemento fondamentale per garantire la risarcibilità dei danni causati dall'IA è la **presenza di meccanismi di ricorso** efficaci. Le vittime di un danno causato da un sistema IA devono poter accedere a procedure di reclamo rapide ed efficienti, sia a livello nazionale che europeo. In molti casi, questo comporterà il coinvolgimento delle autorità di protezione dei dati, dei tribunali nazionali o di altre autorità di vigilanza competenti. Inoltre, le organizzazioni che sviluppano o utilizzano sistemi IA dovranno implementare politiche interne di gestione dei reclami, che consentano di affrontare tempestivamente le preoccupazioni dei consumatori e di fornire risposte adeguate alle richieste di risarcimento.

La nuova normativa proposta dall'Unione Europea, in combinazione con il GDPR e altre leggi esistenti, mira a

garantire che le vittime di danni causati dall'IA abbiano accesso a una protezione giuridica efficace e a meccanismi di risarcimento equi. Tuttavia, l'evoluzione continua della tecnologia IA richiederà ulteriori adattamenti legislativi per affrontare le nuove problematiche che emergeranno, assicurando che il progresso tecnologico sia sempre accompagnato da una protezione adeguata dei diritti fondamentali.

8. Regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale in Europa

La regolamentazione dell'IA in Europa rappresenta uno degli argomenti più dibattuti negli ultimi anni, specialmente con l'intensificarsi dell'adozione di queste tecnologie in ambiti che spaziano dal settore pubblico a quello privato. Con l'evoluzione costante della tecnologia, il legislatore europeo si è trovato di fronte alla sfida di sviluppare normative che possano bilanciare innovazione e protezione dei diritti fondamentali, come la privacy, la sicurezza e la non discriminazione. L'Unione Europea ha da tempo riconosciuto l'importanza di stabilire regole chiare e un quadro giuridico completo per l'uso delle tecnologie IA, in grado di garantire un impiego responsabile e trasparente delle stesse.

Uno dei pilastri della regolamentazione in Europa è il **Regolamento sull'Intelligenza Artificiale** (AI Act), presentato dalla Commissione Europea nel 2021 ed entrato in vigore il 1 agosto 2024. Questo regolamento, il primo al mondo ad affrontare specificamente l'IA, segna una svolta cruciale nel modo in cui i paesi possono gestire le tecnologie emergenti. Il suo obiettivo principale è quello di garantire che l'IA venga sviluppata e utilizzata in conformità con i valori fondamentali europei, in particolare il rispetto dei diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. Il regolamento non mira a bloccare l'innovazione, bensì a garantire che essa avvenga in modo etico e sicuro, proteggendo i cittadini europei dai potenziali rischi associati a un uso non regolamentato di tali tecnologie.

Il **cuore** dell'AI Act è l'approccio basato sul rischio, che classifica i sistemi di intelligenza artificiale in diverse categorie, a seconda del loro potenziale di causare danni o violazioni dei diritti fondamentali. Questa classificazione include: sistemi a rischio inaccettabile, sistemi ad alto rischio, sistemi a rischio limitato e sistemi a basso rischio. I **sistemi a rischio inaccettabile**, come la sorveglianza

biometrica massiva o la manipolazione comportamentale, sono vietati del tutto. I **sistemi ad alto rischio** (ad esempio, quelli utilizzati in ambito sanitario, nell'istruzione o nella gestione delle risorse umane) devono rispettare requisiti rigorosi di trasparenza, sicurezza e affidabilità. I **sistemi a rischio limitato** devono rispettare solo alcune norme di trasparenza, mentre quelli a **basso rischio** (come i chatbot) non sono soggetti a regolamentazione, ma è richiesto che gli utenti siano informati del fatto che stanno interagendo con un sistema IA.

Una delle innovazioni principali dell'AI Act è l'introduzione dell'obbligo di **valutazione d'impatto sull'IA** per tutti i sistemi ad alto rischio. Questa valutazione mira a individuare e mitigare i rischi associati all'uso di tali tecnologie, assicurando che esse non compromettano la sicurezza degli individui o violino i loro diritti. Inoltre, le aziende e le organizzazioni che sviluppano o utilizzano sistemi IA saranno tenute a implementare **meccanismi di governance** che assicurino il rispetto delle normative europee e a fornire documentazione completa sul funzionamento e sui potenziali impatti dei loro sistemi.

L'AI Act si affianca a un'altra importante iniziativa europea: la **AI Liability Directive**, che regola la responsabilità per i danni causati dall'IA. Questa direttiva stabilisce un quadro di responsabilità civile per i produttori e gli utilizzatori di IA, rendendo più facile per i cittadini ottenere risarcimenti in caso di danni causati dall'uso di queste tecnologie. La direttiva introduce un meccanismo che sposta parzialmente l'onere della prova a carico dei produttori nei casi in cui le vittime non siano in grado di dimostrare direttamente il nesso causale tra il danno subito e il funzionamento dell'IA, a causa della complessità tecnica dei sistemi. Questo rappresenta un cambiamento significativo, volto a garantire una protezione più efficace per i consumatori.

Come si è detto nei paragrafi precedenti, l'**IA Act** si integra con altre normative già esistenti, come il **GDPR**, il quale ha stabilito un precedente a livello mondiale per quanto riguarda la regolamentazione della privacy e della protezione dei dati. L'AI Act si pone in continuità con questo approccio, prevedendo norme rigorose in materia di gestione e utilizzo dei dati personali nei sistemi IA.

La regolamentazione europea dell'IA è, quindi, un tentativo ambizioso di stabilire una **governance** chiara e coerente per l'uso delle tecnologie IA, che bilanci la necessità di

promuovere l'innovazione con la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini. Il cammino verso l'implementazione concreta dell'AI Act, che inizierà ad essere attuato a scaglioni da qui fino al 2026, e dell'AI Liability Directive è ancora in corso, ma il loro impatto sul panorama normativo europeo sarà senza dubbio significativo, non solo per l'Europa, ma anche come modello per altre giurisdizioni a livello globale.

L'Europa sta cercando di costruire un modello normativo per l'IA che possa servire da riferimento per il resto del mondo, basato su un approccio equilibrato tra promozione dell'innovazione e tutela dei diritti fondamentali. La regolamentazione dell'intelligenza artificiale, pur essendo ancora in fase di sviluppo, rappresenta un passo fondamentale verso una società in cui la tecnologia è utilizzata in modo sicuro, etico e responsabile.

9. L'Anonimizzazione dei Dati Come Strumento di Protezione

L'anonimizzazione dei dati rappresenta una delle tecniche fondamentali per garantire la protezione della privacy nell'era dell'IA. Con la crescente quantità di dati raccolti e analizzati dai sistemi di IA, è diventato sempre più importante assicurarsi che le informazioni personali degli individui siano trattate in modo sicuro e riservato. L'anonimizzazione è uno strumento chiave che consente di trasformare i dati personali in una forma in cui non è possibile identificare direttamente o indirettamente gli individui da cui tali dati derivano. Questo processo, se correttamente implementato, può ridurre notevolmente i rischi legati alla violazione della privacy e alla gestione impropria dei dati.

Cosa significa anonimizzare i dati? In sostanza, l'anonimizzazione prevede l'applicazione di tecniche che rendono i dati personali irricognoscibili, eliminando qualsiasi informazione che possa essere utilizzata per identificare un individuo. Un esempio pratico potrebbe essere la rimozione di identificatori diretti come il nome, l'indirizzo e il numero di telefono, o la modifica di dettagli sensibili come l'età o il codice fiscale. Tuttavia, per essere considerati effettivamente anonimi, i dati devono essere trattati in modo tale che non possano essere ricollegati a una persona specifica, neanche attraverso il confronto con altre fonti di informazioni.

56

Uno dei principali vantaggi dell'anonimizzazione è che, una volta eseguita correttamente, i dati non sono più soggetti alle restrizioni del GDPR. Questo significa che i **dati anonimi** possono essere utilizzati più liberamente per scopi di ricerca, analisi o sviluppo di algoritmi IA senza la necessità di ottenere il consenso esplicito degli interessati o di rispettare altre normative severe relative alla gestione dei dati personali. Pertanto, l'anonimizzazione offre un compromesso utile tra la necessità di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati e l'esigenza di proteggere la privacy degli individui.

Il ruolo dell'anonimizzazione nell'IA è particolarmente rilevante, poiché i sistemi di Intelligenza Artificiale spesso si basano su enormi set di dati per addestrare i loro algoritmi e migliorare le prestazioni. Tali set di dati includono frequentemente informazioni personali raccolte da fonti diverse, come social media, dati transazionali o dati sanitari. Senza adeguate protezioni, l'uso di questi dati potrebbe esporre gli individui a rischi significativi, come la sorveglianza, la profilazione invasiva e persino il furto di identità. L'anonimizzazione, quindi, non solo contribuisce a mitigare questi rischi, ma consente anche ai sistemi IA di continuare a funzionare in modo efficace, utilizzando dati significativi senza compromettere la riservatezza.

Tuttavia, è importante sottolineare che l'anonimizzazione non è priva di sfide. Uno dei problemi principali è la **difficoltà di garantire che i dati anonimi rimangano tali** nel tempo. Con l'avanzamento delle tecniche di analisi e l'accesso a fonti di dati sempre più diversificate, vi è il rischio che dati considerati anonimi possano essere re-identificati incrociandoli con altri set di dati. Ad esempio, anche se un dataset non contiene nomi o altri identificatori espliciti, potrebbe includere informazioni sufficientemente specifiche, come una combinazione di età, codice postale e storia medica, che potrebbero consentire a un esperto di risalire all'identità di una persona. Questo fenomeno è noto come "re-identificazione" e rappresenta una delle sfide principali nell'applicazione dell'anonimizzazione in modo sicuro ed efficace.

L'importanza della metodologia: Per ridurre al minimo il rischio di re-identificazione, è essenziale che l'anonimizzazione venga eseguita seguendo metodi rigorosi e standardizzati. Il processo deve andare oltre la semplice rimozione di identificatori evidenti e considerare anche i potenziali

collegamenti indiretti tra i dati. Tecniche come la generalizzazione (che consiste nel ridurre il livello di specificità dei dati, ad esempio raggruppando le età in fasce) e la perturbazione (che prevede l'aggiunta di "rumore" statistico per rendere i dati meno precisi) possono essere utilizzate per rendere l'anonimizzazione più robusta. Inoltre, l'anonimizzazione deve essere progettata in modo da resistere agli attacchi futuri, considerando la possibilità che tecniche più avanzate di analisi dei dati possano emergere nel tempo.

Anonimizzazione vs pseudonimizzazione: Un altro aspetto cruciale da considerare è la distinzione tra anonimizzazione e pseudonimizzazione. Mentre l'anonimizzazione mira a rendere i dati non riconducibili a una persona specifica in modo permanente, la pseudonimizzazione sostituisce gli identificatori diretti con pseudonimi (ad esempio, un codice numerico), consentendo di collegare i dati a una persona specifica solo con l'uso di informazioni aggiuntive, come una chiave di decrittazione. La pseudonimizzazione, pur riducendo i rischi per la privacy, non offre lo stesso livello di protezione dell'anonimizzazione, poiché esiste ancora un modo per risalire all'identità dell'individuo, anche se indirettamente.

Un'area in cui l'anonimizzazione ha dimostrato di essere particolarmente utile è nel settore della **ricerca medica**. I dataset sanitari contengono informazioni estremamente sensibili e personali, e la loro condivisione tra ricercatori e istituzioni può esporre i pazienti a rischi significativi. L'anonimizzazione consente di condividere questi dati per scopi di ricerca senza compromettere la riservatezza dei pazienti, facilitando lo sviluppo di nuove cure e trattamenti. Tuttavia, anche in questo contesto, è fondamentale che le tecniche di anonimizzazione siano applicate con estrema attenzione, per evitare che i dati possano essere re-identificati a posteriori, mettendo a rischio la privacy dei pazienti.

Le sfide legali e normative: Dal punto di vista normativo, l'anonimizzazione è un tema centrale nel GDPR, che incoraggia l'uso di tecniche di anonimizzazione come misura per ridurre i rischi legati al trattamento dei dati personali. Tuttavia, il GDPR non offre una definizione univoca di cosa costituisca un'anonimizzazione "adeguata", lasciando alle organizzazioni una certa discrezionalità nel decidere quali tecniche adottare. Questo può creare incertezze, soprattutto per le aziende che operano in più giurisdizioni, dove i requisiti di anonimizzazione possono variare. Pertanto, è

essenziale che le organizzazioni collaborino con esperti legali e tecnici per garantire che le loro pratiche di anonimizzazione siano conformi alle normative e sufficientemente robuste per proteggere la privacy.

L'anonimizzazione dei dati è uno **strumento indispensabile** per proteggere la privacy nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Tuttavia, deve essere applicata con grande attenzione e competenza per garantire che i dati non possano essere re-identificati. Con il progredire delle tecniche di IA e di analisi dei dati, sarà sempre più importante sviluppare nuove metodologie di anonimizzazione in grado di resistere alle sfide future, assicurando che l'uso dei dati continui a rispettare i diritti fondamentali degli individui, in particolare il diritto alla privacy.

10. Il Ruolo del Garante Privacy nella Supervisione dell'IA

Il Garante per la protezione dei dati personali riveste un ruolo cruciale nella supervisione dell'IA, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle normative in materia di privacy e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini. In un mondo in cui l'IA è sempre più utilizzata per automatizzare processi, prendere decisioni e gestire grandi quantità di dati personali, l'intervento di un'autorità come il Garante diventa essenziale per assicurare che queste tecnologie non violino la riservatezza e i diritti degli individui. L'utilizzo dell'IA comporta spesso il trattamento di enormi quantità di dati personali, provenienti da fonti diverse e destinati a essere analizzati attraverso algoritmi complessi per produrre output che influenzano decisioni in svariati contesti, come la sanità, la giustizia, il mondo del lavoro e la finanza. Questo trattamento massivo di dati personali solleva preoccupazioni circa la trasparenza, la correttezza e la sicurezza delle operazioni, richiedendo una supervisione costante e rigorosa per prevenire abusi. Il Garante Privacy è chiamato a vigilare affinché questi processi siano in linea con il GDPR e con le altre normative europee e nazionali in materia di privacy.

Il compito principale del Garante è quello di garantire che il trattamento dei dati da parte di sistemi di IA avvenga nel rispetto dei principi fondamentali della protezione dei dati, come la **liceità, correttezza e trasparenza** (art. 5 GDPR). Ciò implica che il titolare del trattamento, sia esso un ente pubblico o un'azienda privata, deve essere in grado di

dimostrare la conformità alle norme vigenti in ogni fase del ciclo di vita dei dati: dalla raccolta, all'elaborazione, fino alla cancellazione o archiviazione. Il Garante ha il potere di intervenire in ogni momento per verificare se le organizzazioni che utilizzano l'IA rispettano queste normative, e può emettere sanzioni in caso di violazioni.

Nel corso degli anni, il Garante ha dimostrato un'attenzione particolare all'evoluzione tecnologica, anticipando spesso i rischi legati all'adozione di sistemi automatizzati basati sull'IA. Già prima dell'entrata in vigore del GDPR, il Garante italiano aveva vietato l'uso di alcune tecnologie di profilazione e sorveglianza che utilizzavano algoritmi per analizzare il comportamento degli utenti online o per creare sistemi di valutazione reputazionale basati su dati raccolti attraverso processi di "data scraping" in rete. Questi interventi hanno tracciato una linea guida chiara, stabilendo che il trattamento dei dati personali attraverso l'IA non può avvenire senza un adeguato rispetto delle regole di protezione dei dati e dei diritti delle persone.

Il ruolo del Garante non si limita al contesto nazionale, ma si inserisce anche in un quadro europeo e internazionale di regolamentazione dell'IA. In questo contesto, l'Autorità italiana ha collaborato attivamente con altre autorità europee di protezione dei dati e con il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) per contribuire alla formulazione di linee guida e best practices per l'uso dell'IA. A livello europeo, il Garante ha svolto un ruolo centrale anche nel dibattito sull' **AI Act**, fornendo pareri e raccomandazioni su come bilanciare l'innovazione tecnologica con la protezione dei diritti fondamentali. L'AI Act rappresenta il primo tentativo organico di regolamentare l'IA a livello sovranazionale e, quando entrerà in vigore, imporrà nuovi obblighi alle aziende e agli enti pubblici che sviluppano e utilizzano tecnologie basate sull'intelligenza artificiale.

Un'altra area di intervento rilevante del Garante riguarda l'**uso dell'IA nel settore pubblico**, dove l'Autorità ha spesso dovuto esprimere pareri su sistemi che utilizzano l'intelligenza artificiale per fini amministrativi, come il controllo fiscale o l'allocazione di risorse nel settore sanitario. Uno dei casi più noti è stato quello del "Redditometro", uno strumento di controllo fiscale basato sull'analisi dei dati personali, su cui il Garante ha posto limiti per garantire che il sistema fosse conforme ai diritti dei cittadini. Analogamente, l'uso di IA per analizzare e prevedere i bisogni

58

sanitari dei cittadini durante la pandemia di COVID-19 ha sollevato preoccupazioni sulla **profilazione automatizzata** dei pazienti, spingendo il Garante a monitorare attentamente questi processi per assicurare che venissero rispettate le garanzie previste dal GDPR.

Il Garante svolge anche un ruolo educativo, promuovendo **consapevolezza pubblica** sull'uso dell'IA e sui diritti dei cittadini in materia di protezione dei dati. Attraverso campagne di informazione, rapporti annuali e collaborazioni con le istituzioni accademiche, l'Autorità cerca di sensibilizzare il pubblico e le imprese sui rischi associati all'uso non controllato dell'intelligenza artificiale e sulla necessità di adottare misure preventive per evitare abusi.

Infine, un aspetto cruciale del ruolo del Garante è la sua capacità di **adattarsi rapidamente ai cambiamenti tecnologici**. In un panorama in continua evoluzione come quello dell'IA, dove le tecnologie e gli strumenti si sviluppano rapidamente, l'Autorità deve essere in grado di rispondere con prontezza a nuove sfide. Ciò significa non solo monitorare l'uso attuale delle tecnologie IA, ma anche prevedere i futuri sviluppi e i loro potenziali impatti sulla privacy e sui diritti dei cittadini. Questa capacità di adattamento sarà fondamentale nei prossimi anni, quando l'intelligenza artificiale diventerà ancora più pervasiva nella nostra società. La sfida sarà quella di continuare a bilanciare le esigenze di innovazione con la necessità di tutelare la privacy e la dignità delle persone, in un contesto in cui le tecnologie IA saranno sempre più integrate nella vita quotidiana.

11. Il Futuro dell'IA e la Governance dei Dati

Il futuro dell'IA è inevitabilmente legato al modo in cui gestiamo e regoliamo i dati. La governance dei dati è diventata una delle principali sfide del nostro tempo, soprattutto perché l'IA si basa su quantità crescenti di dati per sviluppare modelli predittivi, automatizzare processi e prendere decisioni. La corretta gestione di questi dati è essenziale per garantire che l'IA continui a evolversi in modo responsabile, sicuro ed etico, senza compromettere i diritti e la privacy degli individui.

Uno degli aspetti centrali della governance dei dati è il bilanciamento tra innovazione e protezione. Da un lato, l'IA ha un potenziale enorme per migliorare diversi settori, come la sanità, l'istruzione, la finanza e i trasporti, offren-

do soluzioni che possono rendere i processi più efficienti, precisi e personalizzati. Dall'altro lato, senza un'adeguata regolamentazione e supervisione, l'uso dell'IA può portare a conseguenze negative, come violazioni della privacy, discriminazioni o abusi di potere. La governance dei dati è quindi il meccanismo che può garantire che l'uso dell'IA sia equo e conforme alle normative vigenti, in particolare al **GDPR** in Europa e alle altre normative nazionali e internazionali in materia di privacy e sicurezza.

Un punto cruciale per il futuro dell'IA è la creazione di un'infrastruttura di governance dei dati che sia solida e trasparente. Questo richiede che le organizzazioni implementino politiche e processi chiari per la gestione del ciclo di vita dei dati, dalla raccolta all'elaborazione, alla conservazione e alla cancellazione. Le organizzazioni devono anche adottare misure per garantire che i dati utilizzati per l'addestramento degli algoritmi di IA siano di alta qualità, privi di errori e bias, e rappresentativi delle diverse popolazioni. Questo è essenziale non solo per garantire che i sistemi di IA siano precisi ed equi, ma anche per ridurre il rischio di discriminazioni o decisioni ingiuste basate su dati distorti. Inoltre, la governance dei dati nel contesto dell'IA deve affrontare il problema della **trasparenza e responsabilità**. Gli utenti devono essere informati su come i loro dati vengono raccolti, utilizzati e condivisi, e devono avere il diritto di accedere ai propri dati, di rettificarli o di cancellarli, se necessario. Questo principio di trasparenza è uno dei pilastri del GDPR e deve essere applicato rigorosamente nel contesto dell'IA, dove la complessità degli algoritmi può rendere difficile comprendere come vengono prese le decisioni automatizzate. È qui che la governance dei dati si interseca con il concetto di **IA esplicabile** (explainable AI), un principio secondo cui i sistemi di IA dovrebbero essere progettati in modo tale che le loro decisioni possano essere comprese e giustificate dagli esseri umani.

Un'altra sfida per il futuro dell'IA e della governance dei dati riguarda la **sicurezza e la protezione dei dati**. Con l'IA che elabora enormi quantità di informazioni sensibili, incluse quelle sanitarie, finanziarie e biometriche, la protezione contro violazioni dei dati, cyberattacchi e usi impropri è una priorità assoluta. La governance dei dati deve prevedere misure di sicurezza adeguate, come la crittografia, l'anonimizzazione e il controllo degli accessi, per garantire che i dati siano protetti da accessi non autorizzati e da uti-

lizzi malevoli. Le aziende e le istituzioni che utilizzano l'IA devono essere proattive nell'adottare tecnologie avanzate di sicurezza e nel monitorare costantemente i loro sistemi per individuare e prevenire potenziali minacce.

Un elemento chiave per il futuro della governance dei dati è anche la **collaborazione internazionale**. L'IA è una tecnologia globale che trascende i confini nazionali, e i dati utilizzati per addestrare i modelli di IA provengono da tutto il mondo. Questo rende essenziale una cooperazione tra governi, istituzioni e aziende a livello internazionale per sviluppare standard comuni e regole armonizzate sulla gestione dei dati. Solo attraverso una collaborazione globale sarà possibile garantire che i benefici dell'IA siano distribuiti equamente e che i rischi siano mitigati in modo efficace. Organizzazioni come il **Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB)** e altre istituzioni internazionali avranno un ruolo cruciale nella creazione di queste norme comuni.

Infine, la governance dei dati per l'IA deve includere anche la dimensione etica. L'IA solleva importanti questioni morali, come l'**impatto delle decisioni automatizzate sui diritti umani** e la possibile disumanizzazione dei processi decisionali. La governance dei dati deve quindi garantire che i sistemi di IA siano progettati e utilizzati in modo tale da rispettare i principi etici fondamentali, come la dignità umana, l'equità, la giustizia e la non discriminazione. Questo richiede una riflessione continua su come bilanciare il potere dell'IA con il rispetto dei diritti individuali, e su come costruire una fiducia reciproca tra i cittadini, le aziende e le istituzioni.

Il futuro dell'IA dipenderà in larga misura da come sapremo gestire e governare i dati. Una governance dei dati solida, trasparente, sicura ed etica sarà la chiave per sfruttare appieno il potenziale dell'intelligenza artificiale, mitigando al contempo i rischi associati a questa tecnologia. È una sfida complessa, che richiede l'impegno congiunto di governi, imprese e cittadini, ma è anche un'opportunità unica per plasmare un futuro in cui l'IA possa migliorare la vita delle persone senza compromettere i loro diritti e la loro privacy.

12. Conclusioni: Verso un'IA Etica e Sostenibile

L'evoluzione dell'IA rappresenta una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche del nostro tempo, con potenzialità

straordinarie per migliorare la nostra vita quotidiana, trasformare i settori produttivi e risolvere alcune delle sfide più urgenti del pianeta. Tuttavia, questa stessa rivoluzione solleva una serie di preoccupazioni etiche e normative che non possono essere ignorate, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali e il rispetto dei diritti fondamentali.

Perché l'IA sia davvero etica e sostenibile, è necessario che venga sviluppata e applicata seguendo principi rigorosi di trasparenza, responsabilità, equità e protezione della privacy. L'adozione di normative come il **GDPR** ha stabilito un solido punto di partenza per garantire che la raccolta e il trattamento dei dati personali siano effettuati in conformità ai diritti degli individui. Tuttavia, il rapido sviluppo dell'IA richiede che anche le normative esistenti si evolvano, così da affrontare le sfide specifiche che emergono con l'uso di tecnologie sempre più sofisticate.

Un primo elemento chiave per garantire un uso etico dell'IA è il principio di **privacy by design**, che implica la protezione dei dati personali fin dalle fasi iniziali della progettazione di sistemi e algoritmi di IA. Questo approccio non solo garantisce che i dati siano trattati in modo conforme alle leggi, ma riduce anche i rischi legati a possibili violazioni della privacy, data breaches e usi impropri delle informazioni raccolte. L'anonimizzazione dei dati, il controllo rigoroso dell'accesso ai dati sensibili e l'adozione di misure di sicurezza avanzate come la crittografia sono passi fondamentali in questo processo.

Il secondo elemento cruciale riguarda l'**equità e la non discriminazione**. Gli algoritmi di IA possono perpetuare o amplificare i bias presenti nei dati di addestramento, con conseguenze potenzialmente dannose per gli individui e le comunità. Ad esempio, l'uso di IA nei processi di selezione del personale, nell'allocazione di crediti o nell'accesso ai servizi pubblici può portare a discriminazioni basate su genere, etnia o altri fattori sensibili. Garantire che gli algoritmi siano equi e privi di bias richiede non solo una costante verifica e monitoraggio, ma anche l'impiego di set di dati diversificati e rappresentativi.

Un terzo elemento, che ha acquisito sempre maggiore rilevanza, è la necessità di una **trasparenza** reale nel funzionamento degli algoritmi di IA. È essenziale che gli utenti siano informati su come i loro dati vengono utilizzati e su come le decisioni automatizzate vengono prese. In

60

molti settori, le decisioni basate su IA possono avere un impatto diretto sulla vita delle persone, come nel caso della concessione di mutui o nella diagnosi medica assistita da IA. Per evitare abusi e ingiustizie, è fondamentale che le organizzazioni garantiscano la **spiegabilità** (explainability) degli algoritmi, rendendo chiaro quali criteri vengono utilizzati per prendere decisioni e offrendo agli individui la possibilità di contestare o correggere eventuali errori.

Il **futuro dell'IA** deve anche essere sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale. La crescente potenza di calcolo richiesta per addestrare modelli complessi di IA, come quelli utilizzati nelle reti neurali profonde, comporta un significativo consumo energetico. Le organizzazioni devono investire in soluzioni tecnologiche che riducano l'impatto ambientale dell'IA, promuovendo l'uso di energia rinnovabile e sviluppando algoritmi più efficienti dal punto di vista energetico.

Inoltre, il concetto di **accountability** è cruciale per un'IA etica e sostenibile. Ogni sistema di IA deve prevedere una chiara responsabilità per le decisioni automatizzate, sia a livello di sviluppatori sia di utilizzatori finali. Ciò significa che non solo chi crea gli algoritmi, ma anche chi li implementa, deve rispondere degli effetti che l'IA produce, specialmente se questi riguardano la sfera dei diritti individuali e delle libertà personali.

Infine, la creazione di una solida **governance dell'IA** richiede una cooperazione internazionale per stabilire standard comuni e regole armonizzate. In un mondo sempre più interconnesso, dove i dati attraversano i confini nazionali e le applicazioni di IA si diffondono globalmente, è essenziale che vi sia un coordinamento tra governi, istituzioni e aziende. Le normative come l'**AI Act** in Europa rappresentano un importante passo avanti in questa direzione, ma occorre fare di più per garantire che l'IA sia utilizzata in modo equo e sicuro in tutto il mondo.

In conclusione, il futuro dell'IA non può prescindere da un approccio etico e responsabile, in cui la protezione dei dati personali gioca un ruolo centrale. Le potenzialità dell'IA per migliorare la nostra società sono enormi, ma solo attraverso un utilizzo consapevole e regolamentato possiamo garantire che queste tecnologie siano al servizio dell'umanità e non una minaccia per i diritti fondamentali. I governi, le aziende e la società civile devono lavorare insieme

per creare un ecosistema in cui l'IA possa prosperare, ma sempre nel rispetto della privacy, dell'equità e della trasparenza. Solo in questo modo potremo costruire un futuro dove l'IA sarà non solo tecnicamente avanzata, ma anche moralmente giusta e socialmente sostenibile.. ■



Regolamento Unico della Previdenza Forense

Delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 – Approvato con Ministeriale del 27 settembre 2024 – G.U. Serie Generale n. 238 del 10 ottobre 2024

TITOLO I Dell'iscrizione, retrodatazione, cancellazione e sospensione

Art. 1

Iscrizione obbligatoria alla Cassa

1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'art. 4 della Legge n. 141/1992.
2. L'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con decorrenza dalla data di iscrizione all'Albo, non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense.
3. Dell'avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente all'indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all'art. 3 ed, eventualmente, dell'art. 4.
4. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del comma 1, anche per gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di Avvocato, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi.
5. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del comma 1, anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Magistrato Onorario. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi.
6. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

Art. 2

Obbligo di comunicazione di iscrizione in un Albo professionale

1. I Consigli dell'Ordine e, per gli iscritti nell'Albo speciale, il Consiglio Nazionale Forense danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli Albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera, esclusivamente in via telematica con le modalità e le procedure previste dalla Cassa.
2. In caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, successivamente all'iscrizione ad un Albo, l'Avvocato è tenuto comunque a registrarsi

nell'apposita sezione del sito della Cassa, in un momento precedente alla presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 7 (Modello 5) relativa all'anno di iscrizione all'Albo. L'iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi dell'art. 1.

3. I Consigli degli Ordini e, per gli iscritti nell'Albo speciale, il Consiglio Nazionale Forense danno notizia alla Cassa, con le stesse modalità e termini previsti al comma 1, dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi.

Art. 3

Retrodatazione della iscrizione alla Cassa

1. Gli iscritti agli Albi, dal momento della loro prima iscrizione alla Cassa, possono beneficiare della retrodatazione per un massimo di sei anni di iscrizione nel Registro dei Praticanti a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.
3. La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione prevista dall'art. 7, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.
4. L'interessato, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dalla ricezione della comunicazione con cui la Cassa lo ammette al beneficio, deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di retrodatazione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura prevista dall'art. 37, comma 1. Entro il medesimo termine di dodici mesi l'interessato può chiedere la rateazione in tre rate annuali, con applicazione degli interessi al tasso dell'1,50% annuo. Gli eventuali ritardi nel rispetto del piano rateale comportano il ricalcolo degli interessi, al medesimo tasso, fino alla data dell'effettivo pagamento. L'interessato decade dal beneficio qualora non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell'ultima rata.

Art. 4

Facoltà di iscrizione degli ultraquarantenni

1. Gli Avvocati ed i Praticanti che alla data di decorrenza della prima iscrizione alla Cassa abbiano compiuto il quarantesimo anno di età possono ottenere i benefici di cui

62

al successivo comma 3, con il pagamento di una speciale contribuzione pari al triplo dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell'anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi.

2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.
3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui agli artt. 73, comma 1, lett. c) e 75, comma 1. Devono, però, sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento di almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.
 - b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all'art. 79, comma 7. Devono, però, sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento di almeno 10 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa;
 - c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto a tale pensione.
4. L'interessato, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dalla ricezione della comunicazione con cui la Cassa lo ammette al beneficio, deve procedere al pagamento in unica soluzione della speciale contribuzione. Entro il medesimo termine di dodici mesi l'interessato può chiedere la rateazione in tre rate annuali con applicazione degli interessi al tasso dell'1,50% annuo. Gli eventuali ritardi nel rispetto del piano rateale comportano il ricalcolo degli interessi, al medesimo tasso, fino alla data dell'effettivo pagamento. L'interessato decade dal beneficio qualora non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell'ultima rata.

Art. 5

Iscrizione facoltativa alla Cassa dei Praticanti Avvocati

1. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene

a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale fino a un massimo di sei anni complessivi, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il Praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

2. L'interessato, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando i contributi minimi nella misura prevista dall'art. 37, comma 1, lettera a) e b). Entro il medesimo termine di dodici mesi l'interessato può chiedere la rateazione in sei rate annuali con applicazione degli interessi al tasso dell'1,50% annuo. Gli eventuali ritardi nel rispetto del piano rateale comportano il ricalcolo degli interessi, al medesimo tasso, fino alla data dell'effettivo pagamento. L'interessato decade dal beneficio qualora non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell'ultima rata.

Art. 6

Cancellazione dalla Cassa

1. La cancellazione degli Avvocati dalla Cassa viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art. 20, commi 2 e 3 della Legge n. 247/2012.
2. La cancellazione dei Praticanti Avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:
 - a) d'ufficio, in caso di cancellazione dell'iscritto dal Registro dei Praticanti non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
 - b) a domanda dell'interessato negli altri casi.

TITOLO II Del Modello 5

Art. 7

L'obbligo della comunicazione – Modello 5

1. Tutti gli Avvocati che risultano iscritti, anche per frazione di anno, negli Albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla Cassa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale netto di cui all'art. 12, conseguito ai fini IRPEF per l'anno precedente,

nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 13, conseguito ai fini dell'IVA, per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli importi dichiarati. Deve, altresì, essere indicata la quota modulare volontaria relativa all'anno in corso. Tale indicazione può essere modificata, in corso d'anno, con apposita procedura telematica messa a disposizione dalla Cassa.
3. Nel caso di versamenti insufficienti essi andranno imputati, nell'ambito della prescrizione, prima ai contributi obbligatori, soggettivo, integrativo e di maternità e, quindi, ai contributi modulari volontari.
4. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti ad Associazione di Professionisti si applicano i criteri di cui all'art. 31, commi 5 e 6.
5. La stessa comunicazione deve essere inviata dai Praticanti dall'anno successivo a quello di iscrizione alla Cassa.
6. Non costituisce motivo di esenzione dall'obbligo di invio della comunicazione la mancanza di una partita IVA, l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, l'iscrizione al solo Albo speciale dei Cassazionisti, l'esistenza di situazioni di incompatibilità.
7. Gli Avvocati che esercitano la professione all'estero hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni se conservano l'iscrizione in un Albo italiano e devono indicare solo la parte di reddito o di volume d'affari soggetta a tassazione in Italia.
8. Gli Avvocati che si cancellano dagli Albi o si sospendono volontariamente dall'esercizio professionale con annotazione nell'Albo ex art. 20, commi 2 e 3, Legge n. 247/2012, e i Praticanti che si cancellano dalla Cassa hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche nell'anno successivo a quello della cancellazione o sospensione volontaria.

Art. 8

Contenuto, compilazione ed invio del Modello 5

1. La Cassa predispose il modulo telematico, fornendo all'iscritto le istruzioni per la sua compilazione on-line. L'iscritto provvede alla compilazione ed all'invio attraverso la sezione Accessi Riservati - posizione personale della Cassa.

2. Il modulo telematico contiene:

- a) le generalità complete del dichiarante e il Foro di appartenenza;
- b) il codice fiscale;
- c) ogni altro dato identificativo. Il dichiarante deve indicare:
 - a) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF;
 - b) il volume di affari IVA;
 - c) la percentuale del contributo modulare volontario, anche se pari a zero.

Il sistema informatico provvede al calcolo del contributo soggettivo dovuto a saldo e del contributo integrativo dovuto a saldo, nonché dell'eventuale contributo modulare ove indicato.

3. La Cassa può, inoltre, richiedere di indicare altri dati ritenuti utili dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le modalità di invio telematico stabilite dal Consiglio di Amministrazione devono garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, oltre che l'identità del dichiarante.

Art. 9

Sospensione amministrativa e sanzioni disciplinari

1. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione di una diffida notificata a cura della Cassa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna su casella di posta certificata, la perdurante omissione della comunicazione di cui all'art.7 viene segnalata dalla Cassa al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto ai fini della sospensione dello stesso dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'Ordine con le forme del procedimento di cui all'art. 29, comma 6, della Legge n.247/2012, fatto salvo il disposto dell'art. 50 della medesima legge. La sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.
2. Nel caso di iscritti al solo Albo Speciale per il Patrocinio avanti le Corti Superiori, la segnalazione di cui al comma 1 va eseguita nei confronti del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 10

Modello 5 bis – Comunicazione per le Associazioni tra Professionisti

1. Gli obbligati alla comunicazione di cui all'art. 7 che partecipino ad associazioni professionali, devono comunicare anche i redditi ed il volume d'affari della intera associazione, negli stessi termini previsti dal medesimo art. 7.

64

2. La comunicazione, da inviare con lettera raccomandata o in via telematica, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, può essere sottoscritta anche da uno solo degli associati, se obbligato ex art. 7, o da chi ne abbia la rappresentanza.
3. La comunicazione deve contenere:
 - a) la denominazione;
 - b) il cognome e nome di tutti gli associati, compresi quelli iscritti ad Albi, Elenchi o Registri diversi da quelli forensi;
 - c) l'ordine territoriale di iscrizione dei singoli associati;
 - d) la sede della associazione;
 - e) il numero di codice fiscale o di partita IVA della associazione;
 - f) il numero di codice fiscale dei singoli associati;
 - g) le quote di partecipazione agli utili dei singoli associati;
 - h) le quote di volume d'affari da attribuire ai singoli in conformità a quanto prescritto nell'art. 31, commi 5 e 6.
4. Nella comunicazione per le associazioni, devono essere indicate le somme complessive di redditi o di volumi d'affari di competenza di tutti gli associati iscritti alla Cassa, esclusi gli associati non iscritti ad alcun titolo, in quanto non iscritti ad un Albo forense o Praticanti non iscritti alla Cassa; devono inoltre essere indicati i redditi e i volumi d'affari imputati ai singoli.
5. La quota di volume di affari per ogni singolo associato, è pari alla percentuale degli utili spettanti al singolo professionista, nel senso che essa va attribuita calcolando sul volume di affari complessivo le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili per gli associati.

Art. 11

Elementi essenziali della comunicazione – Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero

1. La comunicazione priva di uno dei suoi elementi essenziali equivale a comunicazione omessa.
Sono essenziali:
 - a) l'identificazione del dichiarante;
 - b) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF;
 - c) l'ammontare del volume d'affari IVA.
2. La presentazione di dichiarazione in altra forma, se contenente i prescritti dati fiscali, è equiparata all'invio della comunicazione.
3. La comunicazione non è conforme al vero quando riporta come reddito denunciato ai fini dell'IRPEF o volume di

affari IVA un importo diverso da quello dichiarato al fisco, salvo quanto previsto dai successivi artt. 13 e 14.

4. Quando, su istanza o ricorso dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile non si fa luogo alla sanzione prevista dall'art. 85, salvo gli effetti dei ritardati pagamenti.

Art. 12

Comunicazione del reddito professionale

1. La comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF deve riguardare il reddito prodotto nell'anno al quale la comunicazione si riferisce.
2. Il reddito dichiarato è quello risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche quale "reddito netto (o perdita) delle attività professionali".
3. Per i componenti di associazioni di professionisti, il reddito dichiarato è quello di partecipazione imputato al singolo professionista nell'apposito modello della dichiarazione ai fini IRPEF. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando alla associazione, sia in modo autonomo, il reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati al fisco come reddito di partecipazione e come reddito individuale.

Art. 13

Comunicazione del volume di affari

1. La comunicazione deve riguardare il volume di affari relativo all'anno precedente. L'importo da dichiarare è quello risultante dalla dichiarazione IVA, detratto l'importo del contributo integrativo. I contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi 96/117 della Legge n. 244/2007 e successive modifiche devono dichiarare la somma complessiva dei corrispettivi lordi fatturati.
2. Qualora l'attività professionale venga svolta in forma di associazione professionale si applicano i criteri di cui al comma 3 dell'art. 12.

Art. 14

Comunicazione delle definizioni per anni anteriori a seguito di accertamento

1. Con la comunicazione devono essere specificati, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati, i redditi professionali definiti a seguito di accertamento ai fini dell'IRPEF ed i volumi di affari definiti a seguito di accertamento ai fini dell'IVA nell'anno anteriore a quello nel quale viene inviata la comunicazione.
2. Nella dichiarazione del reddito e del volume di affari de-

finiti, a seguito di accertamento, deve essere specificato l'anno di produzione a cui la definizione si riferisce.

3. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di definizione, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, deve essere eseguito entro gli stessi termini dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi, senza l'applicazione di penalità o interessi, se dichiarati e pagati tempestivamente e con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del Modello 5. La contribuzione di cui all'art. 33 non subisce modificazioni a seguito di accertamento.
4. Qualora a seguito di definizione, per una o più annualità anteriori a quella a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, risulta che l'iscritto abbia effettivamente corrisposto alla Cassa contributi, obbligatori o volontari, maggiori di quelli effettivamente dovuti a norma degli articoli 30 e 31 o calcolati a norma dell'articolo 33, gli stessi, entro i termini di prescrizione, saranno imputati nell'ordine a contributi soggettivi, integrativi e di maternità, scaduti e non ancora corrisposti dall'iscritto. L'eventuale residuo sarà oggetto di restituzione su domanda dell'iscritto.

Art. 15

Dichiarazioni integrative o rettifica di comunicazioni non conformi al vero

1. Qualora, per il medesimo periodo di imposta, siano state presentate al fisco dichiarazioni integrative o rettificative che comportino variazioni degli imponibili Irpef e/o Iva rilevanti ai fini del calcolo della contribuzione obbligatoria dovuta alla Cassa, è fatto obbligo all'iscritto di comunicare, in via telematica, entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa o rettificativa, il nuovo volume di affari Iva nonché il nuovo reddito conseguito ai fini Irpef.
La comunicazione resa alla Cassa, oltre il termine indicato, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 85.
2. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 1, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, deve essere eseguito entro gli stessi termini dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi per l'anno corrente, senza applicazione di penalità o interessi, se dichiarati e pagati tempestivamente e con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del Mod. 5. Ai fini della contribuzione di cui all'art. 33 la rettifica è irrilevante e

non comporta alcun obbligo o facoltà di integrazione.

3. Qualora a seguito di presentazione di dichiarazioni integrative o rettifica delle comunicazioni non conformi al vero, risulti che l'iscritto abbia effettivamente corrisposto alla Cassa contributi, obbligatori o volontari, maggiori di quelli effettivamente dovuti a norma degli articoli 30 e 31 o calcolati a norma dell'art. 33, gli stessi, entro i termini di prescrizione, saranno prioritariamente imputati ai contributi soggettivi, integrativi e di maternità, scaduti e non ancora corrisposti dall'iscritto. L'eventuale residuo sarà oggetto di restituzione su domanda dell'iscritto.
4. Coloro che per qualunque motivo abbiano reso alla Cassa una comunicazione non conforme al vero, possono provvedere alla rettifica dei dati errati entro tre mesi dal termine di cui al primo comma dell'art. 7, inviando una nuova comunicazione. Trascorso detto termine la rettifica sarà possibile solo nei modi di cui al comma 1 che precede.
5. Qualora la rettifica operata ai sensi del comma 1 o 4 comporti il versamento di maggiori contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 90.

TITOLO III

Delle norme specifiche per le Società Tra Avvocati

Art. 16

Contributo integrativo

1. Le Società costituite ai sensi dell'art.4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, Società tra Avvocati iscritte nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo di cui all'art.11 della Legge 20 settembre 1980 n. 576 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA.
2. L'ammontare complessivo della maggiorazione, ottenuta applicando la percentuale di cui al superiore punto 1 sull'intero volume annuo di affari prodotto ai fini IVA nell'anno di esercizio, deve essere versato a Cassa Forense dalla Società, a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal cliente.
3. La maggiorazione percentuale è ripetibile nei confronti del cliente.
4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura di cui all'art. 31, comma 7, fermo quanto previsto dall'art. 35.

Art. 17

Adempimenti dei Consigli degli Ordini

1. I Consigli degli Ordini danno notizia a Cassa Forense in via telematica, con le modalità e le procedure da questa previ-

66

ste, delle iscrizioni delle Società tra Avvocati nell'apposita Sezione Speciale dell'Albo entro e non oltre 30 giorni dall'adozione della delibera, unitamente alla documentazione analitica di cui all'art.4 bis della Legge n. 247/2012.

2. In caso di mancata ricezione di comunicazione da parte di Cassa Forense, la Società tra Avvocati è tenuta comunque a registrarsi nell'apposita sezione del sito di Cassa Forense prima dell'invio della comunicazione obbligatoria di cui al successivo articolo 18 (mod. 5 ter).
3. I Consigli degli Ordini comunicano a Cassa Forense con le stesse modalità e termini previsti al comma 1, i provvedimenti di cancellazione ed eventuali variazioni dei dati relativi alla Società tra Avvocati. In ogni caso le Società tra Avvocati al momento dell'invio del mod. 5 ter sono tenute a comunicare la cancellazione e le variazioni degli altri dati intervenute nell'anno precedente.

Art. 18

Comunicazioni per le Società tra Avvocati – modello 5 ter

1. Le Società tra Avvocati che risultano iscritte, anche se per frazione di anno, nella Sezione Speciale dell'Albo, devono comunicare in via telematica a Cassa Forense, entro il 30 settembre dell'anno successivo, il volume complessivo d'affari conseguito ai fini IVA, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Devono, inoltre, comunicare l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno precedente, secondo le modalità sopra stabilite.
2. La comunicazione della Società deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative o se il volume di affari IVA è inesistente.
3. Con la comunicazione devono essere specificati gli utili, il reddito prodotto ai fini fiscali ed il volume di affari conseguenti ad accertamenti fiscali divenuti definitivi nell'anno solare anteriore, qualora comportino variazioni degli importi dichiarati a Cassa Forense. Nella dichiarazione presentata a seguito di accertamento deve essere specificato l'anno di produzione a cui la definizione si riferisce.
4. Le Società tra Avvocati cancellate dall'apposita Sezione Speciale dell'Albo hanno l'obbligo di inviare la comunicazione anche nell'anno successivo a quello della cancellazione.

Art. 19

Contenuto, compilazione, calcolo ed invio del modello 5 ter

1. Cassa Forense predispose il modulo telematico, denomi-

nato mod.5 ter, fornendo le istruzioni per la sua compilazione on line alla Società dichiarante, che provvede all'invio attraverso la Sezione Accessi riservati del sito Internet di Cassa Forense.

2. Il modulo telematico contiene:
 - a) la denominazione sociale della Società dichiarante, la data di costituzione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata ed il Foro di iscrizione;
 - b) il codice fiscale e la partita IVA;
 - c) ogni altro dato identificativo;
 - d) il cognome, nome, ragione sociale, codice fiscale dei soci e per i soci avvocato, il Foro di appartenenza;
 - e) l'indicazione del volume d'affari IVA al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell'IVA;
 - f) l'indicazione degli utili del reddito prodotto ai fini fiscali anche non distribuiti, dalla Società;
 - g) l'indicazione dei compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa Forense;
 - h) la percentuale di partecipazione agli utili complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense;
 - i) le eventuali variazioni a seguito di accertamenti divenuti definitivi;
 - j) l'eventuale cancellazione della Società tra Avvocati dalla Sezione Speciale dell'Albo intervenuta nel corso dell'anno precedente.
3. Cassa Forense può, inoltre, richiedere di indicare nella comunicazione altri dati, anche a fini statistici.
4. Il sistema informatico provvede al calcolo dei contributi dovuti a carico della Società tra Avvocati.
5. Le modalità di invio telematico stabilite dal Consiglio di Amministrazione devono garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, oltre che l'identità del dichiarante.

Art. 20

Elementi essenziali del modello 5 ter. Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero

1. La comunicazione priva di uno dei suoi elementi essenziali equivale ad omessa comunicazione. Sono elementi essenziali:
 - a) l'identificazione della Società dichiarante con l'indicazione del Foro di iscrizione, della data di costituzione, del codice fiscale e della partita IVA, nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b) il cognome, nome, ragione sociale, codice fiscale dei

- soci iscritti a Cassa Forense;
- c) l'indicazione degli utili, anche se non distribuiti del reddito prodotto ai fini fiscali e del volume di affari IVA della Società;
 - d) la percentuale di partecipazione agli utili di ogni socio iscritto a Cassa Forense e quella complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense;
 - e) l'ammontare degli utili, anche se non distribuiti, del reddito prodotto ai fini fiscali, riferibili ad ogni socio iscritto a Cassa Forense e quella complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense, del volume di affari IVA e dei compensi versati a ciascun socio iscritto.
2. La presentazione di dichiarazione in altra forma, se contenente gli elementi essenziali, è equiparata all'invio della comunicazione.
 3. La comunicazione non è conforme al vero quando riporta utili redditi o volumi di affari IVA diversi da quelli dichiarati al Fisco, fermo restando la detrazione del contributo integrativo dal volume d'affari IVA.
 4. Nel caso in cui, su istanza o ricorso dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile non si fa luogo alla sanzione prevista dall'art. 85, salvo gli effetti dei ritardati pagamenti.

Art. 21

Rettifica delle comunicazioni non conformi al vero o conseguenti ad accertamenti fiscali definitivi per anni precedenti

1. Le Società tra Avvocati che, per qualunque motivo, abbiano reso alla Cassa una comunicazione non conforme al vero, possono provvedere alla rettifica dei dati errati entro tre mesi dal termine di cui al precedente art. 18, comma 1, inviando una nuova comunicazione.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, la rettifica sarà possibile solo se accompagnata da idonea documentazione fiscale.
3. Qualora la rettifica operata ai sensi del comma 2 del presente articolo comporti il versamento di maggiori contributi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 86, 87 e 90.
4. Nel caso di successiva definizione di redditi a seguito di accertamento divenuto definitivo ai fini dell'imposta sui redditi o del volume d'affari ai fini dell'IVA, i soci e la società, risultanti dalla comunicazione obbligatoria per l'anno di riferimento, restano obbligati al versamento dei relativi contributi ai sensi dei successivi articoli 22 comma 3 e 23 comma 5.

5. Qualora, a seguito di presentazione di dichiarazioni integrative e/o rettifica delle comunicazioni non conformi al vero, ovvero di accertamenti fiscali definitivi, risulta che la società abbia effettivamente corrisposto alla Cassa contributi obbligatori maggiori di quelli effettivamente dovuti a norma dell'art. 31, gli stessi, entro i termini di prescrizione, saranno prioritariamente imputati ai contributi integrativi scaduti e non ancora corrisposti dalla società. L'eventuale residuo sarà oggetto di restituzione a domanda.

Art. 22

Modalità di pagamento dei contributi integrativi

1. Il pagamento dei contributi integrativi dovuti ai sensi del presente Regolamento deve essere eseguito dalla Società entro il termine del 30 settembre dell'anno di dichiarazione, con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello 5 ter, arrotondando l'importo dovuto all'euro più vicino.
2. Il pagamento è dovuto ove l'importo ecceda euro 10,00.
3. Il pagamento dei contributi integrativi dovuti a seguito di accertamento fiscale divenuto definitivo, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione prevista dall'art. 18 comma 1, deve essere eseguito dalla Società entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello 5 ter. In tal caso non sono dovuti sanzioni o interessi.
4. Nel caso di omissione o di ritardo nel pagamento dei contributi integrativi la Cassa provvede alla riscossione di quanto dovuto, oltre agli interessi e alle sanzioni, a mezzo ruoli o altri strumenti ritenuti idonei.

Art. 23

Contributo soggettivo

1. Il reddito prodotto dalla Società tra Avvocati attribuibile al socio iscritto a Cassa Forense, nonché ogni altro provento da lui percepito, ivi compreso il compenso e le indennità ricevuti quale componente dell'organo amministrativo di gestione o controllo della Società tra Avvocati, sono equiparati, ai fini previdenziali, al reddito netto professionale e sono soggetti al contributo di cui agli artt. 30 e 33, a prescindere dalla loro qualificazione fiscale.
2. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, vanno computati gli utili maturati e gli altri proventi anche se non distribuiti ai soci, il reddito prodotto dalla società e i compensi e indennità ricevute dai soci sono determinati secondo le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al DPR 22/12/1986, n. 917.

68

3. Il reddito come definito dal comma 1 del presente articolo dovrà essere comunicato dall'iscritto a Cassa Forense con il mod. 5 annuale, nei termini e con le modalità di cui al Titolo III.
4. I termini e le modalità di versamento del contributo soggettivo da parte di soci iscritti alla Cassa sono disciplinati dal Titolo IV.
5. In caso di accertamento fiscale divenuto definitivo, ai fini dell'imposta sul reddito, per anno o per anni anteriori a quello oggetto della comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 1, i singoli soci che risultavano iscritti a Cassa Forense sono tenuti al pagamento del maggior contributo soggettivo dovuto in proporzione alla ripartizione degli utili e del reddito prodotto, previsti nell'anno oggetto dell'accertamento.
6. Il pagamento deve essere eseguito entro i termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 24

Inadempimenti sanzionati

Sono sanzionati i seguenti inadempimenti:

- a) il ritardo, la rettifica tardiva di dati reddituali o il mancato invio del modello 5 ter;
- b) il ritardato o il mancato pagamento dei contributi dovuti.

Art. 25

Applicazione delle sanzioni

1. Per la determinazione delle sanzioni sulle irregolarità di cui al punto a) del precedente art. 24, si applicano le disposizioni di cui all'art. 85.
2. Per la determinazione delle sanzioni sulle irregolarità di cui al punto b) del precedente art. 24, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 86, 87 e 90.
3. Alle sanzioni disciplinate da questo Regolamento non si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.
4. In deroga a quanto previsto nel comma 1, la Giunta Esecutiva ha facoltà di considerare giustificato un ritardo nell'invio del Modello 5 ter quando esso sia motivato da circostanze eccezionali.
5. Per la modalità di esazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 91, 92, 93, 94 e 96.

Art. 26

Infrazione all'obbligo di comunicazione

1. Alle società costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 si applica quanto previsto all'art. 9, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 141 e dell'art. 9 nell'ipotesi di perdurante omissione nell'invio del modello

5 ter da parte della Società, ai fini dell'adozione dei provvedimenti da parte del Consiglio dell'Ordine competente di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense.

2. Ai soci iscritti agli Albi o Registri forensi componenti l'organo di gestione delle società, costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, si applica quanto previsto all'art. 9, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 141 nell'ipotesi di perdurante omissione nell'invio del modello 5 ter da parte della Società, ai fini dell'adozione dei provvedimenti da parte del Consiglio dell'Ordine competente di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense.

Art. 27

Sanzione per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco o da rettifiche di dati reddituali

1. Nell'ipotesi in cui si accerti che l'obbligato abbia reso a Cassa Forense comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 88, commi 1, 2 e 3.
2. Nell'ipotesi in cui la Società rettifichi i dati reddituali ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 85.

Art. 28

Responsabilità dei soci iscritti

1. I soci iscritti a Cassa Forense componenti l'organo di gestione sono tenuti al pagamento in solido con la società, delle sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento.
2. I soci iscritti ad Albi o a Registri forensi componenti l'organo amministrativo di gestione delle Società tra Avvocati sono assoggettati al disposto dell'art. 16 del Codice Deontologico Forense per quanto riguarda il corretto adempimento degli obblighi e oneri nei confronti di Cassa Forense.

Titolo IV Dei Contributi

Art. 29

Tipologia dei contributi

1. Sono dovuti alla Cassa in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 509/1994 ed in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento i seguenti contributi:

- a) contributo soggettivo di base;
 - b) contributo integrativo;
 - c) contributo di maternità.
2. Gli iscritti possono, altresì, versare anche un contributo soggettivo modulare volontario ai sensi dell'art. 33.

Art. 30

Contributo soggettivo di base

1. Ogni iscritto alla Cassa è tenuto a versare, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto effettivamente prodotto nell'anno, ovvero risultante dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni.

Tale contributo, per l'anno 2025 è determinato come segue:

- a) aliquota del 16% per reddito sino a euro 130.000,00;
 - b) aliquota del 3% per reddito eccedente euro 130.000,00.
2. La percentuale del contributo di cui al comma 1, lettera a), in considerazione delle esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale Forense e di adeguatezza dei trattamenti, è rideterminato, ferma restando la rivalutazione del tetto reddituale prevista dal comma 3 dell'art. 34:
- a) nella misura del 17% per l'anno 2026;
 - b) nella misura del 18% a partire dall'anno 2027.
3. A partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, i pensionati di vecchiaia, se iscritti ad un Albo forense e percettori di reddito da relativa attività, devono corrispondere il contributo di cui ai commi 1 e 2, sino al tetto reddituale annuo fissato alla lettera a) del comma 1, in misura pari al 12% del reddito professionale netto ai fini IRPEF. Per la parte di reddito eccedente il tetto reddituale di cui alla lettera a) dei commi 1 e 2, l'aliquota è del 3%.

Art. 31

Contributo Integrativo

1. Tutti gli Avvocati iscritti agli Albi nonché i Praticanti Avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA.
2. I contribuenti che fruiscono di un regime fiscale di favore agevolato devono applicare la maggiorazione in fattura commisurandola al corrispettivo lordo dell'operazione.
3. L'ammontare complessivo delle maggiorazioni, corrispondente alla somma ottenuta applicando la percentuale di cui al comma 7 del presente articolo sull'intero volume annuo di affari prodotto ovvero sul totale lordo delle operazioni fatturate nell'anno per i soggetti di cui al comma 2,

deve essere versato alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.

4. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del cliente.
5. Le Associazioni tra Professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi di Avvocato o Praticante iscritto alla Cassa.
6. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari della associazione pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
7. Salvo quanto disposto dall'art. 35, comma 1 la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 4%. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi soggetto all'IRPEF.

Art. 32

Contributo di maternità

Per la copertura finanziaria degli oneri di maternità ogni Avvocato o Praticante Avvocato iscritto alla Cassa è obbligato a versare un contributo annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.83 del Decreto Legislativo n.151/2001 e successive modifiche, con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/94, arrotondando il relativo importo all'euro più vicino.

Art. 33

Contributo soggettivo modulare volontario

1. Gli iscritti possono versare, in via volontaria ed eventuale, una ulteriore contribuzione dall'1% al 20% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale di cui al precedente art. 30, comma 1, lett. a) destinata al montante individuale nominale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico.
2. I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui al presente articolo.

Art. 34

Rivalutazione

1. I contributi minimi di cui all'art. 37 sono aumentati annualmente a partire dal 2026, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istat per l'anno precedente, arrotondando i relativi importi ai 5 euro più vicini. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera entro il 28 febbraio di ciascun anno e la comunica ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994.

70

2. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Il tetto reddituale di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), è aumentato annualmente, a partire dal 2026, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istat per l'anno precedente, arrotondando il relativo importo ai 50 euro più vicini. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera, entro il 28 febbraio di ciascun anno, e la comunica ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994.
4. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35

Variabilità dei contributi

1. In relazione alle esigenze di equilibrio finanziario della Cassa la percentuale del contributo soggettivo e del contributo integrativo, nonché l'entità dei contributi minimi, possono essere variate con delibera del Comitato dei Delegati adottata con la procedura di cui all'art.18 del Regolamento Generale.
2. La variazione avrà effetto dall'anno successivo all'approvazione ministeriale di cui all'art.3 del Decreto Legislativo n.509/1994.

Art. 36

Restituzione dei contributi

1. Tutti i contributi versati legittimamente a Cassa Forense non sono restituibili all'iscritto o ai suoi aventi causa, ad eccezione, a domanda, dei soli contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci in base alla normativa previgente e in particolare agli articoli 2 e 3 della Legge n. 319/1975.
2. Per quanto attiene la restituzione dei contributi ai superstiti dell'iscritto indicati all'art. 79 che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza di un'anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa del dante causa di almeno cinque anni, viene liquidata, a domanda, una somma pari ai contributi soggettivi versati di cui agli artt. 30, 33 e 37 comma 1 lett. a) maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1° gennaio successivo al versamento.

Art. 37

Contributi minimi, contributo di maternità e agevolazioni per i primi anni di iscrizione

1. I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di

iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

- a) contributo minimo soggettivo per il 2025: euro 2.750;
- b) contributo minimo integrativo per il 2025: euro 350.

È, inoltre, dovuto il contributo di maternità pari a euro 82,69 per il 2023.

2. Il contributo soggettivo minimo, di cui al comma 1, lett. a) e il contributo minimo integrativo di cui al comma 1, lett. b), qualora la prima iscrizione decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età, sono ridotti alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui agli artt. 30, commi 1 e 2 e 33. Il contributo soggettivo versato nella misura ridotta comporta il riconoscimento dell'intero anno ai fini del diritto alle prestazioni.
3. Il contributo minimo di cui al comma 1, lett. a) non è dovuto partire dall'anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Resta, comunque, dovuto il contributo soggettivo nella misura percentuale prevista dal presente Regolamento nei confronti dei pensionati di vecchiaia che restano iscritti ad un Albo Forense.
4. I contributi minimi di cui al comma 1, sono annualmente rivalutati con le modalità previste dall'art. 34 a decorrere dall'anno 2026. Il contributo di maternità, di cui al comma 1, secondo periodo, viene annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n.151/2001, in relazione all'andamento della spesa per indennità di maternità.

Art. 38

Riscossione dei contributi minimi e di maternità

La riscossione dei contributi minimi e di maternità, dovuti ai sensi dell'art. 37, viene effettuata nel corso dello stesso anno di competenza secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 39

Integrazione volontaria del contributo minimo soggettivo

1. Nei casi di cui all' art. 37, comma 2, ai fini dell'incremento del montante individuale, è data facoltà, entro 12 anni dalla prima iscrizione alla Cassa, di integrare il versamento del restante 50 per cento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità.
2. Ai versamenti volontari di cui al comma 1, integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà applicato l'interesse nella misura dell'1,50% annuo a decorrere dal secondo anno successivo a quello di competenza.

3. Le agevolazioni di cui all'art. 37, comma 2 non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3, 4 e 5.
4. La Cassa non può dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell'art.3 della Legge n.319/1975 e successive modifiche.

Art. 40

Esonero temporaneo dal versamento del contributo minimo soggettivo

1. Nei casi previsti dal comma 7 dell'art.21 della Legge n.247/2012, gli iscritti tenuti al pagamento dei contributi minimi possono chiedere l'esonero temporaneo dal versamento del contributo minimo soggettivo dovuto, alle scadenze previste dal presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo ai fini del diritto alle prestazioni. La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi del precedente art. 38, cui il contributo minimo si riferisce, e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa.
In caso di accoglimento, è comunque dovuto il contributo soggettivo in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale prodotto dall'iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purché il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.
2. Nei soli casi di maternità o adozione, l'esonero di cui al comma 1, può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l'iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.
3. Il beneficiario dell'esonero di cui ai commi 1 e 2, può eseguire il pagamento fino a concorrenza della contribuzione minima soggettiva di cui all'art. 37, al fine dell'incremento del montante individuale. Il versamento deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 39, comma 2, entro i successivi sei anni.

Art. 41

Modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione

1. Il pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione e calcolati ai sensi dei commi che seguono deve essere eseguito, con le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento eventualmente modificati dal Consiglio di Amministrazione, arrotondando gli importi dovuti all'euro più vicino.
2. Il pagamento non è dovuto ove l'eccedenza non superi i dieci euro.
3. Il pagamento dei contributi di cui agli artt. 30, 31 e 33 dovuto in autoliquidazione deve essere eseguito con versamenti distinti. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di individuare modalità di pagamento specifiche per il versamento del contributo soggettivo di base e modulare volontario, nonché del contributo integrativo.
4. Nel caso di appartenenza ad Associazione di Professionisti, il pagamento dei contributi deve essere eseguito da ogni singolo associato, per l'importo da ciascuno di essi dovuto.
5. L'omissione o il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti legittima la Cassa a provvedere alla riscossione di quanto dovuto a mezzo dei ruoli, o a diverse modalità di riscossione ritenute idonee, con l'aggiunta degli interessi e delle sanzioni. La procedura di riscossione deve essere preceduta dalla trasmissione da parte della Cassa di un avviso bonario che inviti l'iscritto a un versamento diretto in alternativa all'iscrizione al ruolo, ferme restando le altre modalità previste dal Titolo VII.
6. Il mancato o incompleto versamento della contribuzione volontaria modulare non costituisce inadempimento e non è sanzionato. Il pagamento inferiore o superiore a quanto dichiarato nella comunicazione obbligatoria, purché contenuto nei limiti di cui all'art. 33, comma 1 verrà comunque utilizzato per la formazione del montante individuale dell'iscritto previsto dal successivo art. 70. Per la contribuzione volontaria di cui all'art. 33 non è consentito il pagamento tardivo e le somme corrisposte a tale titolo successivamente alla scadenza, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 3, vengono restituite.
7. Salvo quanto previsto al comma 1, ciascun iscritto alla Cassa entro il 30 settembre di ogni anno deve provvedere al pagamento di una rata di acconto, detratti i contributi minimi versati, da computarsi sulla determinazione definitiva dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 30 e 31, pari al 50% delle somme dovute.
8. Entro lo stesso termine di cui al comma 7, gli iscritti all'Albo, che non siano ancora iscritti alla Cassa, dovranno provvedere al pagamento di una rata di acconto da computarsi sulla determinazione definitiva del contributo integrativo dovuto, ai sensi dell'art. 31, pari al 50% della somma dovuta.
9. Qualora il versamento dell'acconto di cui ai commi 7 e 8 risulti inferiore alla misura ivi prevista, entro un margine del 5%, e sia successivamente compensato nei termini previsti dal successivo comma 10, non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni.

72

10. Gli obbligati all'invio della comunicazione devono calcolare l'ammontare dei contributi ai sensi degli artt. 30 e 31 ed eventualmente dell'art. 33 e devono indicarne l'ammontare complessivo. Essi devono, altresì, indicare la misura dei contributi minimi pagati dell'anno di competenza ai sensi dell'art. 37 e della prima rata versata in autoliquidazione nei termini di cui ai commi 7 e 8 che precedono. La somma risultante, detraendo i contributi pagati da quelli dovuti, comprensiva dell'intero importo di cui al contributo volontario ex art. 33, dovrà essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno in cui la comunicazione deve essere inviata.

Art. 42

Effetti della intervenuta prescrizione dei contributi

1. Sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un'omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti per intervenuta prescrizione.
2. I contributi soggetti versati per gli anni considerati inefficaci ai sensi del comma 1 sono, a richiesta, rimborsabili a norma dell'art.22 della Legge n.576/1980, salvo che l'interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell'istituto della rendita vitalizia disciplinato dal successivo articolo.

Art. 43

Rendita vitalizia

1. Il soggetto che, con riferimento a periodi di iscrizione alla Cassa sia incorso in omissione parziale di contributi dovuti, a qualsiasi titolo, e che non possa più versarli per intervenuta prescrizione, è ammesso, a richiesta, alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari al beneficio pensionistico riferito agli anni di anzianità relativi alla contribuzione parzialmente omessa, utile anche alla maturazione del diritto a pensione.
2. A tale facoltà, con le medesime modalità, sono ammessi anche i superstiti aventi diritto a pensione, a condizione che non sia intervenuta la decadenza dell'iscritto ai sensi del successivo comma 13.
3. Per la costituzione della rendita vitalizia il richiedente deve corrispondere alla Cassa Forense un importo pari alla riserva matematica, calcolato secondo le indicazioni contenute nel D.M. 28 Luglio 1992 (e successive modificazioni) per il computo della riserva matematica di cui all'art.2 della Legge n.45/1990, necessario al finanziamen-

to del maggior onere di pensione e riproporzionato in base alla quota di contributo non versato rispetto all'intero contributo dovuto secondo la seguente relazione:

$$\text{Riserva matematica} \times K \text{ dove } K = \frac{\text{Contributo omesso}}{\text{Contributo dovuto}}$$

4. Il calcolo della riserva matematica è effettuato con riferimento alla data della domanda, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio.
5. In ogni caso l'importo della riserva matematica da versare da parte dell'iscritto per la costituzione della rendita vitalizia non può essere inferiore a quanto dovuto dallo stesso per contributi non pagati, sanzioni ed interessi, come determinati ai sensi del presente Regolamento.
6. La domanda, a pena di decadenza, deve essere inviata nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale la Cassa Forense dà notizia all'interessato delle omissioni contributive prescritte con specifica indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, nonché degli effetti stabiliti all'art. 42 e al successivo comma 13 del presente articolo e comunica al richiedente l'importo da versare per la costituzione della rendita vitalizia calcolato secondo quanto disposto dai precedenti commi 3, 4 e 5, indicando il termine di pagamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo.
7. La domanda può altresì essere proposta dall'iscritto in ogni tempo antecedente il ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.
8. La domanda di ammissione all'istituto della rendita vitalizia deve avere per oggetto tutti i periodi per i quali sussistono omissioni contributive prescritte alla data della sua presentazione e non può essere proposta in modo parziale.
9. Il termine per la conclusione dell'istruttoria di pensione è sospeso durante l'espletamento della pratica di costituzione della rendita vitalizia.
10. Il richiedente deve provvedere al pagamento integrale ed in unica soluzione dell'ammontare necessario alla costituzione della rendita vitalizia nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo, a pena di decadenza del beneficio.
11. L'integrale e tempestivo pagamento dell'importo dovuto a titolo di riserva matematica nel termine stabilito dal comma 10, dà diritto, all'atto del pensionamento, ad una rendita vitalizia reversibile, la quale integra la pensione ed

è soggetta al medesimo regime fiscale e previdenziale di quest'ultima, ivi compresa la rivalutazione ISTAT annuale.

12. La rendita vitalizia decorre dalla data di maturazione del diritto a pensione, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se questa sia posteriore alla maturazione predetta.
13. Decorso inutilmente il termine stabilito per la presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia reversibile, o allorché la domanda non sia seguita dall'integrale pagamento nel termine stabilito, l'interessato decade dal beneficio.

Titolo V Degli istituti particolari

Capo I Del Riscatto

Art. 44 Soggetti legittimati

1. Chi è iscritto alla Cassa e in regola con l'invio delle comunicazioni di cui al precedente art. 7 e con le contribuzioni previste dagli artt. 30 e 31 può esercitare il diritto di riscatto degli anni indicati nel successivo art. 45.
2. Il riscatto può inoltre essere esercitato:
 - a) da chi è stato cancellato dalla Cassa e non sia titolare di pensione ai sensi degli articoli 61, 62, 67 e 68, in regola con quanto prescritto nel precedente comma 1;
 - b) dai titolari di pensione di inabilità;
 - c) dai superstiti che possono con il riscatto conseguire il diritto alla pensione indiretta, sempre che la posizione dell'iscritto sia in regola con quanto previsto dal precedente comma 1.

Art. 45 Anni riscattabili

1. Possono essere riscattati:
 - a) il periodo del corso legale di Laurea in Giurisprudenza;
 - b) il periodo del servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
 - c) i periodi di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
 - d) il periodo di servizio militare prestato in guerra;
 - e) il periodo di praticantato, anche se svolto all'estero, purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per non più di tre anni.

2. Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni a discrezione dell'interessato e può essere esercitato solo per anni interi e non coincidenti (neppure parzialmente) tra di loro e con anni di iscrizione alla Cassa Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria per le quali possa essere richiesta l'applicazione della Legge n.45/1990.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 circa la non coincidenza dei periodi, nel caso in cui il servizio militare sostitutivo o equiparato sia stato effettuato contemporaneamente all'iscrizione all'Università e questa abbia avuto una durata superiore al periodo del corso legale di Laurea, il periodo complessivo ammesso a riscatto non può superare la somma degli anni di durata del corso legale in Giurisprudenza e del servizio militare, sostitutivo o equiparato.
4. Sono riscattabili anche gli anni per i quali sia già stata esercitata la facoltà di riscatto in forza dell'art.5, comma 2, della Legge n.798/1965, dell'art.8 della Legge n.319/1975 e dell'art.26 della Legge n.576/1980. I versamenti a suo tempo effettuati, maggiorati degli interessi legali, sono in tal caso portati in compensazione con le somme dovute per contributo di riscatto.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti le frazioni di anno sono considerate anni interi.

Art. 46 Effetti del riscatto

1. Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e integrale contribuzione pari al numero degli anni riscattati.
2. Gli anni riscattati non influiscono, tuttavia, nell'anticipare la prima iscrizione al quarantesimo anno di età se essa è avvenuta posteriormente. È fatta salva l'applicazione dell'art. 4.

Art. 47 Onere per il riscatto

1. L'iscritto che viene ammesso al riscatto deve pagare alla Cassa un contributo di importo tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.
2. L'onere del riscatto è pari alla riserva matematica determinata con i criteri ed i coefficienti utilizzati dalla Legge n.45/1990 approvati con D.M. 28 luglio 1992 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - pubblicato in G.U. n.200 del 26 agosto 1992 e aggiornati con Ministeriale MA004.A007.11433-AV-L-109 del 26 febbraio 2014.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e 2, nel caso in cui il riscatto si riferisca ad annualità successive al 2024, l'incre-

74

mento del montante individuale viene determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore al momento di presentazione della domanda applicata sulla media del reddito professionale netto, fino al tetto di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), dei cinque anni precedenti la domanda.

4. Tale onere non può comunque essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo pari al doppio del contributo minimo di cui all'art.37, comma 1 lett. a), previsto per l'anno di presentazione della domanda.

Art. 48

Presentazione della domanda

1. La domanda di riscatto deve essere presentata in via telematica ovvero su apposito modulo predisposto dalla Cassa, nel quale debbono essere indicati:
 - a) le generalità dell'iscritto;
 - b) il reddito netto professionale e il volume d'affari IVA relativi agli anni precedenti la domanda se ancora non comunicati;
 - c) la certificazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere il riscatto;
 - d) la dichiarazione che non sussistono impedimenti di cui al precedente art. 45, comma 2;
 - e) la dichiarazione di non aver usufruito del riscatto, per i medesimi anni, previsto dall'art.24 della Legge n.141/1992 presso altra Cassa o altro Ente Previdenziale.
2. La domanda deve, inoltre, contenere la dichiarazione di assunzione di responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del Decreto Presidente della Repubblica n.445/2000.
3. La domanda resterà sospesa laddove emergessero in sede di lavorazione delle irregolarità dichiarative e/o contributive. In tal caso il richiedente dovrà essere invitato a sanare la propria posizione. Decorso centoventi giorni dalla comunicazione, in difetto di adempimento, la domanda decade.

Art. 49

Deliberazione sulla domanda

La Giunta Esecutiva delibera in merito alla domanda di riscatto entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda stessa, corredata della documentazione necessaria.

Art. 50

Pagamento dei contributi

1. Il pagamento dei contributi, determinati dalla Giunta Esecutiva con il provvedimento di ammissione al riscatto, deve essere eseguito in unica soluzione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione della Giunta Esecutiva.

2. L'interessato, entro il termine previsto per il pagamento, può presentare alla Cassa domanda, da inviarsi tramite PEC ovvero con lettera raccomandata, con la quale comunica l'importo che intende versare subito ed il numero di anni nei quali intende rateizzare l'importo residuo per non più di dieci anni. In tal caso saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale più basso tra quello vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto e quello vigente alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, con un interesse minimo pari in ogni caso all'1,50% annuo.

Art. 51

Presentazione domanda di pensione in caso di riscatto

La domanda di pensione, il cui diritto viene acquisito in conseguenza dell'esercizio del riscatto, non può, comunque, essere scrutinata e liquidata se non previo l'integrale pagamento della somma determinata dalla Giunta Esecutiva. In caso di pagamento rateizzato di cui al precedente articolo, l'interessato dovrà provvedere al pagamento integrale del residuo ancora dovuto a saldo.

Art. 52

Irrinunciabilità del riscatto

1. Nel caso di pagamento integrale del riscatto l'aveute diritto, o i suoi superstiti, non potranno più rinunciare al riscatto medesimo.
2. Nel caso di pagamento parziale verranno considerati utili soltanto gli anni per i quali sia stato interamente corrisposto l'onere di riscatto.

Art. 53

Decorrenza della pensione e ricalcolo a seguito del riscatto

1. Nel caso in cui i requisiti per la liquidazione della pensione vengano perfezionati con l'esercizio del riscatto, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto.
2. L'eventuale effetto del ricalcolo della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto.

Capo II

Della ricongiunzione, della totalizzazione e del cumulo

Art. 54

Ricongiunzione

1. Nei termini e con le modalità di cui alla Legge n.45/1990

e relative circolari attuative è data facoltà all'iscritto alla Cassa, nonché a chi sia titolare di pensione d'anzianità, di avvalersi dell'istituto della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso un'unica gestione previdenziale.

2. Analoga facoltà è concessa ai superstiti entro i due anni dal decesso dell'iscritto.

Art. 55

Totalizzazione

1. Nei termini e con le modalità di cui al Decreto Legislativo n.42/2006 e successive modifiche, l'avente diritto può avvalersi dell'istituto della totalizzazione, cumulando periodi assicurativi non coincidenti tra loro, maturati presso gestioni previdenziali diverse, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico.
2. Analoga facoltà è concessa ai superstiti, ancorché il congiunto sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Art. 56

Prestazioni in regime di cumulo

1. Ai sensi della Legge 228/2012, art. 1, commi 239 – 246 come modificati, a decorrere dal 1°/1/2017, dal comma 195 dell'art. 1 della Legge 232/2016, coloro che abbiano maturato anzianità contributiva anche presso altri Enti di previdenza e non siano titolari di trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento delle seguenti prestazioni:
 - a) pensione di vecchiaia in cumulo;
 - b) pensione anticipata in cumulo con i requisiti di anzianità contributiva ex art. 24, comma 10, Legge 214/2011 e successive modifiche;
 - c) pensione di inabilità in cumulo;
 - d) pensione indiretta in cumulo.
2. Il cumulo previdenziale non si applica alla pensione di invalidità, di anzianità e di vecchiaia anticipata di cui all'art. 62.
3. Le prestazioni di cui al comma 1 sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

Art. 57

Decorrenza

Le prestazioni di cui:

- alla lettera a) dell'art. 56, con riferimento alla quota di competenza di Cassa Forense, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici previsti dall'art. 61 ovvero, a richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti;

- alle lettere b) e c) dell'art. 56 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero della maturazione dei requisiti, se successivi;
- alla lettera d) dell'art. 56 decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data dell'evento.

Art. 58

Calcolo della quota a carico di Cassa Forense

1. La quota delle prestazioni in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il criterio di calcolo contributivo di cui all'art. 67 o 69, e, per la sola quota modulare, di cui all'art. 70.
2. Per coloro che sono in possesso di anzianità contributiva in periodi precedenti il 1° gennaio 2025, la quota retributiva della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata ex art. 56, comma 1, lettera b) in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il metodo di calcolo di cui all'art. 66 qualora il richiedente abbia interamente maturato presso Cassa Forense i requisiti contributivi di cui all'art. 61.
3. Alle prestazioni liquidate in regime di cumulo non si applica l'integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 72 salvo che l'iscritto abbia maturato i requisiti contributivi previsti dall'art. 61 e dall'art. 68, comma 3.
4. La quota di pensione in cumulo a carico di Cassa Forense, come determinata ai sensi del presente articolo, non può, comunque, essere inferiore a quella prevista in caso di totalizzazione ex D. Lgs. 42/2006 e successive modifiche.

Art. 59

Regime contributivo dei pensionati mediante cumulo

L'iscritto, titolare di quota di pensione di vecchiaia in cumulo erogata da un altro Ente, che mantenga l'iscrizione in un Albo Forense, è tenuto a versare i contributi previdenziali a Cassa Forense, in base alle aliquote ordinarie, fino a perfezionamento dei requisiti di cui all'art. 61. Per il periodo successivo alla maturazione della quota di pensione a carico di Cassa Forense, e prosegue nell'esercizio della professione, è tenuto al versamento dei soli contributi previsti dagli artt. 30, comma 3, 31, comma 7, 32 e 37, comma 3.

Titolo VI

Delle prestazioni previdenziali Capo I

Art. 60

Prestazioni previdenziali

1. La Cassa corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali:

76

- a) pensione di vecchiaia;
 - b) pensione di vecchiaia anticipata;
 - c) pensione unica di vecchiaia contributiva
 - d) pensione di anzianità;
 - e) pensione di invalidità;
 - f) pensione di inabilità;
 - g) pensione di reversibilità;
 - h) pensione indiretta;
 - i) pensione di vecchiaia contributiva;
 - j) supplementi di pensione per i pensionati di vecchiaia.
2. Tutte le pensioni e i supplementi sono corrisposti su domanda degli aventi diritto.
 3. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate nelle lettere b), c), e), f) ed i) e dal primo del mese successivo all'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a), g) e h), nonché per i supplementi di pensione di cui alla lettera j).
 4. L'erogazione delle pensioni di anzianità, di cui al comma 1, lettera d), avverrà dai termini previsti dal comma 8 dell'art.59 della Legge n.449/1997.
 5. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno in cui si maturano i requisiti per l'ammissione al trattamento.
 6. Gli anni oggetto di riscatto e ricongiunzione, regolarmente adempiti, sono equiparati ad ogni effetto agli anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

Capo II

Dei soggetti con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024

Art. 61

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato settanta anni di età e almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

Art. 62

Pensione di vecchiaia anticipata

È facoltà dell'iscritto anticipare, rispetto a quanto previsto dall'articolo precedente, il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermo restando i requisiti dell'anzianità di iscrizione e integrale contribuzione di cui al precedente art. 61. In tal caso il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione dell'istanza, ovvero dal mese

successivo al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, ove non già maturati al momento dell'invio della domanda.

Art. 63

Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità è corrisposta, a domanda dell'interessato, a colui che abbia maturato sessantadue anni di età e almeno quaranta anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.
2. La corresponsione della pensione è in ogni caso subordinata alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati e dall'Albo Speciale per il Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori. Essa è incompatibile con la reinscrizione ad uno degli Albi suddetti. Verificatasi l'incompatibilità, la pensione di anzianità è sospesa sino all'eliminazione della relativa causa, con diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dall'insorgere della incompatibilità stessa.

Art. 64

Misura della pensione

Le pensioni di cui ai precedenti artt. 61, 62 e 63 sono costituite dalla somma di tre distinte quote confluenti in un trattamento unitario:

- a) la prima quota, relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2024, calcolata secondo le regole del sistema retributivo di cui all'art. 65;
- b) la seconda quota, relativa alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2024, calcolata secondo il sistema contributivo di cui all'art. 69;
- c) la terza quota modulare, calcolata secondo la disciplina di cui all'art. 70.

Art. 65

Determinazione della quota retributiva

1. La quota di pensione di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 64 è calcolata sulla media dei redditi professionali, rivalutati come previsto al successivo comma 4, dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all'anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico.
2. Ai fini della determinazione della quota di cui al comma 1, si considerano soltanto gli anni di effettiva iscrizione ed integrale contribuzione. Per il calcolo della media si considera soltanto la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale anno per anno vigente.
3. L'importo medio, così determinato, viene moltiplicato, per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, per un coefficiente dell'1,40 %.

4. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati in base alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevata dall'Istat di cui all'art. 80. A tal fine il Consiglio di Amministrazione redige, entro il 28 febbraio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994.
5. In caso di anticipazione della pensione ai sensi dell'art. 62, l'importo della quota di base, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 3, verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto all'art. 61. La riduzione di cui innanzi non si applica ove l'iscritto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni.
6. È fatto salvo quanto stabilito dal presente Regolamento in ordine al recupero di anni resi inefficaci per intervenuta prescrizione a seguito di versamenti parziali.

Art. 66

Disposizioni transitorie relative alla misura della pensione

1. Tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, per coloro che risultano iscritti alla Cassa alla data del 31 dicembre 2024, avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della Legge n. 296/2006, l'importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote.
2. Per la prima e l'eventuale seconda quota, corrispondenti all'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 2007, calcolate secondo i criteri fissati dalla delibera del Comitato dei Delegati del 19 gennaio 2001, approvata con Provvedimento Ministeriale del 27 novembre 2001; la terza quota, corrispondente all'anzianità maturata dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, calcolata secondo le modalità previste dal Regolamento, approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 18 dicembre 2009 e pubblicato in G.U. 31 dicembre 2009 n. 303; la quarta quota, corrispondente all'anzianità maturata dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2024, calcolata secondo le modalità previste dall'art. 65.
3. La quota modulare, determinata secondo i criteri di cui all'art. 70, viene sommata alla quota di base per confluire in un trattamento unitario della prestazione pensionistica.

Art. 67

Pensione di vecchiaia contributiva

1. Coloro che abbiano raggiunto il settantesimo anno di età e non abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art. 61, ma con almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità.
2. La pensione di cui al comma 1 è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario:
 - a) la prima quota è calcolata secondo i criteri previsti dalla Legge n. 335/1995 e successive modifiche in rapporto al montante contributivo formato dai contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale annualmente vigente di cui all'art. 30, comma 1, lettera a) e comma 2, nonché dalle somme versate a titolo di riscatto e/o di riconsunzione;
 - b) la seconda quota modulare, calcolata secondo la disciplina di cui all'art. 70.
3. La pensione di vecchiaia contributiva non prevede la corresponsione dell'integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 72.
4. I contributi versati per gli anni dichiarati inefficaci ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 319/1975 non concorrono a formare il montante contributivo.
5. La pensione di vecchiaia contributiva è reversibile in favore dei soggetti e nelle misure di cui al successivo art. 79, comma 1, con esclusione di un minimo garantito.
6. Colui che matura la pensione ai sensi del presente articolo e prosegue nell'esercizio della professione è tenuto al versamento dei soli contributi previsti dagli artt. 30, comma 3, 31, comma 7, 32 e 37, comma 1, lettera b).

Capo III

Dei soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024

Art. 68

Pensione unica di vecchiaia contributiva – requisiti

1. Per gli iscritti, per la prima volta alla Cassa dal 01 gennaio 2025, i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di cui agli artt. 61, 62, 63 e 67 sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
2. Il diritto alla pensione di cui al comma 1 si consegue al compimento del settantesimo anno di età con almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

78

3. Sulla pensione di cui al comma 2 non spetta l'integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 72 del presente regolamento qualora l'iscritto non sia in possesso di almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione alla decorrenza.
4. Il diritto alla pensione di cui al comma 1 può essere altresì conseguito, al compimento del requisito anagrafico di sessantacinque anni, con almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione, a condizione che l'importo della pensione calcolata ai sensi dell'art. 69, commi 1, 2, 3 e 4, risulti non inferiore alla pensione integrata al minimo di cui all'art. 72.
5. L'importo della pensione di invalidità e di inabilità liquidato con il sistema contributivo, è determinato assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'iscritto, all'atto di maturazione del diritto, sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato anche per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'iscritto nei casi in cui il decesso avvenga in età inferiore ai 57 anni.
6. L'importo della pensione è formato anche da una quota "modulare" calcolata con le modalità di cui all'art. 70.

Capo IV

Modulare, supplementi, integrazione al minimo

Art. 69 Calcolo contributivo

1. Per gli iscritti, per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025, l'importo della pensione, è determinato interamente secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale complessivo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento secondo la Tab. A allegata alla legge 335/1995 e successive modifiche.
2. Ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano:
 - a) i contributi soggettivi versati dall'iscritto entro il tetto reddituale di cui all'art. 30, comma 1 lett. a) e comma 2;
 - b) i contributi introitati a titolo di riscatto e/o riconsigliamento.
3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione di cui al comma 4.
4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.

Art. 70

Determinazione della quota modulare

1. La quota modulare della pensione di vecchiaia è determinata secondo il metodo di calcolo contributivo definito dalla Legge n.335/1995 e dal presente articolo. Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi versati dall'iscritto a titolo di quota modulare. Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell'1,5%. Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all'iscritto.
2. All'atto del pensionamento il montante viene trasformato in rendita utilizzando i coefficienti per età, come previsti dalla Legge n. 335/1995 e successive modifiche ed in uso presso gli Enti di cui al Decreto Legislativo n. 103/96.
3. In caso di anticipazione della pensione di cui all'art. 62, la quota modulare non sarà soggetta ad alcuna riduzione.
4. Il mancato pagamento della quota modulare volontaria non comporta l'inefficacia dell'anno ai fini pensionistici.

Art. 71

Supplementi di pensione

1. A partire dal 1° gennaio 2025 sono abrogate le prestazioni contributive per i pensionati di vecchiaia previste dall'art. 59 del previgente Regolamento Unico della Previdenza Forense. Tutti i pensionati di vecchiaia che proseguono nell'esercizio della professione, hanno diritto a supplementi triennali di pensione, con le modalità di cui al comma 2. Per i pensionati di cui all'art. 60, comma 1,

lett. a), b), i) con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2025, il primo triennio, per il calcolo del supplemento, decorre dal 1° gennaio 2025, fermo restando il diritto alla liquidazione della prestazione contributiva maturata ai sensi dell'art. 59 del precedente Regolamento Unico della Previdenza Forense per il periodo di vigenza dello stesso e alle condizioni previste. Il supplemento è comunque dovuto dal mese successivo alla cancellazione dagli Albi, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente alla maturazione del diritto.

2. I supplementi triennali di pensione sono calcolati, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, con il metodo contributivo previsto dalla Legge n.335/1995, in rapporto ad un montante pari alla metà dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all'art. 30, comma 1 lett. a) e comma 2, con l'aliquota ridotta di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 72

Integrazione al trattamento minimo

1. Su domanda dell'avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo di cui agli artt. 65, 66 e 70 la pensione annua sia inferiore ad euro 10.250,00, preso come base l'anno 2029, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo.
2. Nel periodo transitorio, l'importo di cui al comma 1 è fissato ad € 12.500,00 per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 e ad € 11.400,00 per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028.
3. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente, a partire dal 2030, con i criteri di cui all'art. 80. È escluso ogni collegamento automatico di tale importo minimo con il contributo soggettivo minimo.
4. L'integrazione al trattamento minimo compete solo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge ove vivente, non divorziato o legalmente separato al momento di presentazione della domanda, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al doppio del trattamento minimo. Essa compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a due volte il trattamento minimo di cui sopra, salvo quanto previsto al successivo comma 5 del presente articolo.
5. Ai fini del computo del reddito massimo di cui al comma 4 non si considerano il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, anche se imputabile al coniuge, il trattamento di fine rapporto e le erogazioni ad esso equiparate. Per i fini di cui alla presente normativa si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si chiede l'integrazione al trattamento minimo della pensione.
6. All'atto della presentazione della domanda di integrazione al trattamento minimo il richiedente dovrà sottoscrivere autocertificazione relativa ai requisiti reddituali di cui ai precedenti commi, impegnandosi a comunicare le variazioni che comportino la perdita del diritto all'integrazione. In ogni caso ogni tre anni il pensionato dovrà ripetere la domanda di integrazione con le modalità di cui sopra.
7. La quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l'integrazione al trattamento minimo della pensione.
8. Qualora risulti che il pensionato abbia ricevuto l'integrazione al minimo a seguito di dichiarazioni non rispondenti al vero, egli è tenuto, oltreché alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, al pagamento di una sanzione, come prevista dal comma 9.
9. La sanzione di cui al comma 8 è pari al 30% delle somme lorde indebitamente percepite, ferme le eventuali sanzioni previste dalle leggi penali.
10. In caso di anticipazione della pensione ai sensi dell'art. 62, fermo restando quanto previsto dall'art. 65 comma 5, l'importo annuo integrato al minimo verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto dall'art. 61. L'importo della riduzione di cui al periodo precedente verrà riproporzionato in ragione del rapporto tra l'anzianità contributiva posseduta dall'iscritto fino al 31 dicembre 2024 e l'anzianità contributiva totale. La riduzione non si applica ove l'iscritto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni.

Capo V

Delle pensioni di invalidità, inabilità ed indirette

Art. 73

Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:
 - a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

80

- b) l'iscritto abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa;
- c) la prima iscrizione alla Cassa decorra da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.
2. Per gli iscritti in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024, la misura della pensione è determinata ai sensi dell'art. 64.
La pensione così calcolata può essere integrata, in presenza di tutti i requisiti, al trattamento minimo di cui all'art. 72.
3. Per gli iscritti, per la prima volta, alla Cassa dal 1° gennaio 2025 la pensione di inabilità verrà liquidata con i criteri di cui all' art. 69. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell'art. 70.
La pensione così calcolata può essere integrata, in presenza di tutti i requisiti, al trattamento minimo di cui all'art. 72.
4. Ai beneficiari della pensione di inabilità, la cui posizione contributiva sia regolare per tutti gli anni di iscrizione maturati presso la Cassa, è riconosciuta una maggiorazione aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione pari a 5 anni, fino a concorrenza di 40 di contribuzione. La maggiorazione viene determinata in relazione alla media dei contributi degli ultimi cinque anni, rivalutati con i criteri di cui all'art. 65, comma 4. Il beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'art. 69, comma 5.
5. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali forensi ed è sospesa in caso di nuova iscrizione agli stessi, fatto salvo il diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dalla data della reinscrizione.
6. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza della condizione di inabilità.
7. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presta alla revisione.

Art. 74

Forma della domanda della pensione di inabilità

Alla domanda di pensione di inabilità deve essere allegato il certificato medico motivato accertante l'incapacità totale e permanente all'esercizio professionale, la indicazione della causa e l'epoca del suo insorgere. Nell'ipotesi di infortunio vanno, altresì, allegati tutti gli elementi necessari per il diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori

nonché la documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

Art. 75

Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto che abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa e la cui capacità dell'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 73, comma 1 lettera c).
2. Sussiste il diritto a pensione anche quando l'infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistono al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
3. La misura della pensione è pari al 70% di quella risultante dall'applicazione dell'art. 64, comma 1, lettere a) e b). La pensione così calcolata può essere integrata, in presenza di tutti i requisiti, fino al 70% dell'importo del trattamento minimo di cui all'art. 72.
La quota modulare verrà liquidata, a norma dell'art. 70, al compimento del settantesimo anno di età o al momento della cancellazione del pensionato da tutti gli Albi, anche per causa di morte, se antecedente.
4. Per gli iscritti, per la prima volta, alla Cassa dal 1° gennaio 2025 la misura della pensione è pari al 70% di quella risultante dall'applicazione dell'art. 69. La pensione così calcolata può essere integrata, in presenza di tutti i requisiti, fino al 70% dell'importo del trattamento minimo di cui all'art. 72.
La quota modulare verrà liquidata, a norma dell'art. 70, al compimento del settantesimo anno di età o al momento della cancellazione del pensionato da tutti gli Albi, anche per causa di morte, se antecedente.
5. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte.

6. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
7. Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione ed abbia maturato il diritto ad una delle prestazioni di cui all'art. 60, comma 1, lett. a), b), c) e d), può chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa istanza, la corresponsione del trattamento in sostituzione della pensione di invalidità.
8. La misura della pensione di invalidità è soggetta ad una riduzione del 25% qualora il reddito professionale prodotto dall'iscritto risulti superiore a cinque volte l'importo della pensione integrata al minimo nell'anno di riferimento e ad una riduzione del 50% qualora lo stesso ecceda il tetto reddituale dell'anno di riferimento.

Art. 76

Forma della domanda della pensione di invalidità

Alla domanda di pensione di invalidità deve essere allegato il certificato medico motivato accertante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, l'indicazione della causa, l'epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi. Nell'ipotesi di infortunio vanno, altresì, allegati tutti gli elementi necessari per il diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori, nonché la documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennità ricevuta dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

Art. 77

Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità

1. Per l'accertamento dello stato di inabilità o di invalidità il richiedente viene sottoposto a visita da parte di una Commissione Medica Distrettuale presieduta da un Medico specialista in Medicina Legale o Medicina del Lavoro o da un Docente Universitario o da un Primario Ospedaliero o dal Medico Provinciale, ed è inoltre composta da altri due Sanitari particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate.

I componenti della Commissione Medica Distrettuale sono nominati, su delega del Presidente della Cassa, da un componente il Comitato dei Delegati eletto nel Collegio in cui è compreso l'Ordine Forense al quale è iscritto il richiedente.

I nominativi dei componenti della Commissione vengono comunicati immediatamente al Presidente della Cassa.

Nel caso che il Delegato non provveda alla nomina della Commissione entro trenta giorni dal ricevimento dell'incarico, vi provvederà direttamente il Presidente.

Il Delegato, incaricato della Cassa, ha la più ampia facoltà di iniziativa, di controllo e di segnalazione.

2. In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in maniera inequivoca dalla documentazione allegata alla domanda ovvero nei casi di comprovata impossibilità da parte del richiedente di presentarsi a visita da parte della Commissione Medica Distrettuale, la Giunta Esecutiva può rimettere direttamente al Medico Fiduciario nominato dalla Cassa la valutazione della sussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione richiesta. L'accertamento può essere svolto con l'esame della documentazione sanitaria tramessa con la domanda e ove necessario anche con un videoconsulto. La Commissione Medica Distrettuale, in tal caso, non avendo potuto svolgere l'incarico, decade automaticamente senza riconoscimento di alcun compenso.
3. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere a sue spese, davanti alla Commissione, previa comunicazione alla Commissione stessa ed al Delegato, da un proprio consulente di parte, che potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla Commissione.
4. La Commissione Medica deve inviare alla Cassa, entro il termine di tre mesi dalla nomina, il formulario contenente l'indicazione e la descrizione dell'infermità riscontrata, la percentuale di invalidità e la valutazione motivata:
 - a) per la pensione di inabilità della esclusione permanente e totale della capacità dell'iscritto all'esercizio professionale;
 - b) per la pensione di invalidità della sussistenza o meno della riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica del richiedente;
 - c) in ogni caso, il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità o di invalidità.

La Commissione Medica potrà altresì corredare la sua relazione con gli originali degli accertamenti eseguiti (radiografie, elettrocardiogrammi, analisi di laboratorio, ecc.) con tutti i documenti prodotti dal richiedente con gli eventuali rilievi del consulente tecnico di parte.

La Commissione decade automaticamente ove non provveda, senza giustificato motivo, agli adempimenti di cui sopra, nel termine indicato. In tal caso il Delegato incaricato, su richiesta del Presidente della Cassa, nomina altra Commissione.
5. La Giunta Esecutiva, esaminata la domanda corredata dalla relazione della Commissione Medica, delibera sulla concessione.

Nei casi in cui la Giunta ritenga necessario acquisire un ulteriore parere medico il Presidente nomina un Medico fiduciario tra Specialisti in Medicina Legale o in Medicina del Lavoro o tra Docenti Universitari.

Il provvedimento di concessione della pensione viene comunicato all'interessato. Per il caso di domanda di inabilità, il pensionato, entro il termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione, deve cancellarsi dagli Albi, se non l'ha già fatto.

Qualora la cancellazione non abbia luogo nel termine sopra indicato, la Giunta Esecutiva provvede a revocare la concessione.

6. La revisione prevista dal precedente comma 4 lettera c) per le pensioni di inabilità e l'accertamento della persistenza della invalidità previsto dall'art. 75, comma 5 per le pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, avvengono con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti.

7. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione da parte della Giunta Esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con PEC o con raccomandata a.r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Col ricorso, l'interessato può richiedere di essere sottoposto a visita da parte della Commissione Medica di appello. La visita da parte della Commissione Medica di appello può essere disposta tanto dal Presidente della Cassa, dopo la proposizione del ricorso, quanto dal Consiglio di Amministrazione in sede di esame di questo.

Anche avverso i provvedimenti di revoca, di modifica e di sospensione della pensione, emanati dalla Giunta Esecutiva in forma motivata, è ammesso ricorso, con le modalità e nei termini sopra indicati al Consiglio di Amministrazione.

8. Il Presidente della Cassa nomina, tra i Medici specialisti in Medicina Legale o del Lavoro del Distretto sanitario di appartenenza del richiedente, il Presidente della Commissione il quale, a sua volta, nominerà gli altri due componenti fra i Medici Specialisti nelle patologie denunciate dal ricorrente. Quest'ultimo ha facoltà di farsi assistere, anche in questa sede e a proprie spese, da un consulente di parte.
9. Le spese mediche della Commissione Distrettuale, dei Medici fiduciari della Cassa, della Commissione di appello, nonché quelle relative agli accertamenti medici, sono a carico della Cassa.
10. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che

abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma lo stato di inabilità o invalidità possa essere accertato attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione potrà essere adottato a posteriori, anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

La Giunta Esecutiva vi provvede sentito il Medico fiduciario.

I superstiti aventi diritto alla reversibilità della pensione possono proporre ricorso ai sensi del comma 7 che precede.

Art. 78

Esclusione, revoca e riduzione delle pensioni di invalidità e di inabilità Surroga della Cassa

1. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità ed invalidità non sono concesse e, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta. Sono, invece, proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
2. In caso di inabilità o invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 del Codice Civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma 1, ove questi abbia diritto alla surroga.

Art. 79

Pensioni di reversibilità e indirette

1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite, dei figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o a figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, nelle seguenti percentuali:
 - a) del 60% al solo coniuge; dell'80% al coniuge con un solo figlio; del 100% al coniuge con due o più figli;
 - b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60% ad un solo figlio; dell'80% a due figli; del 100% a tre o più figli.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, la pensione di invalidità si considera aumentata di tre settimi relativamente alla quota base determinata ai sensi dell'art. 65.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato almeno dieci anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa. Essa spetta nelle percentuali di cui al comma 1 lettere a) e b) su un importo calcolato ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettere a) e b).
4. Ai beneficiari della pensione indiretta, nel caso in cui la posizione contributiva del de cuius sia regolare per tutti gli anni di iscrizione maturati presso la Cassa, è riconosciuta una maggiorazione aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione pari a 5 anni, fino a concorrenza di 40 di contribuzione. La maggiorazione viene determinata in relazione alla media dei contributi degli ultimi cinque anni, rivalutati con i criteri di cui all'art. 65, comma 6.
Il beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'art. 69, comma 5.
5. Per gli iscritti alla Cassa dal 1° gennaio 2025 la pensione spetta nelle percentuali di cui al comma 1 lettere a) e b) su un importo calcolato ai sensi dell'art. 69.
6. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell'art. 70.
7. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto, per la prima volta, alla Cassa a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purché la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso.

Art. 80

Aumento dei trattamenti

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati annualmente, a partire dal secondo anno successivo a quello di decorrenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare entro il 28 febbraio, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno precedente.
2. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n.509/1994.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dall'1 gennaio dell'anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

TITOLO VII

Delle sanzioni

Art. 81

Inadempimenti sanzionati

Sono sanzionati i seguenti inadempimenti:

- a) con le sanzioni amministrative il mancato o il ritardato invio della comunicazione dei redditi e dei volumi di affari (Modello 5) di cui all'art. 7, nonché l'invio di una comunicazione non conforme al vero;
- b) con le sanzioni civili il mancato o ritardato pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi di cui agli articoli 30, 31, 32 e 37.

Art. 82

Determinazione delle sanzioni

Tutte le sanzioni disciplinate dal presente Regolamento sono determinate per ogni inadempimento in misura fissa, o con percentuale predeterminata; nel caso di ritardo, con graduazione in relazione alla sua durata.

Art. 83

Applicazione delle sanzioni

Le sanzioni sono applicate ad ogni singolo ritardo o omissione, senza alcun aumento o riduzione, in caso di eventuale reiterazione dell'inadempimento.

Art. 84

Automatismo delle sanzioni

Le sanzioni sono applicate in modo automatico a seguito dell'accertamento dell'omissione o del ritardo, salvo quanto previsto dagli articoli 88, 93 e 94. La Giunta Esecutiva, in deroga a quanto previsto dal precedente periodo, può considerare giustificato ogni ritardo nell'adempimento di obblighi dichiarativi o contributivi, che si dimostri essere dovuto a circostanze eccezionali, adeguatamente motivate.

Art. 85

Sanzioni per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e per ritardi

1. L'omissione, il ritardo o l'invio di una comunicazione non conforme al vero comporta, per questo solo fatto, l'obbligo di versare alla Cassa, a titolo di sanzione, con riferimento al Modello 5/2024, la somma pari ad euro 446,00.
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta a:
 - a) euro 88,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata con un ritardo non superiore a trenta giorni dalla scadenza del termine previsto;

84

- b) euro 178,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata oltre il trentesimo giorno, purché entro il 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio;
- c) euro 269,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata successivamente al 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio e prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa.
3. Qualora il Modello 5 inviato in ritardo, ma prima che l'accertamento divenga definitivo ai sensi del successivo art. 92, contenga dati reddituali pari a zero sia per l'IRPEF che per l'IVA, la misura della sanzione è, comunque, ridotta all'importo di cui al comma 2 lettera a).
 4. La sanzione per il ritardo nella comunicazione non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati, nonché agli anni di iscrizione nel Registro dei Praticanti nel caso in cui il Praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. La presente disposizione si applica anche ai ritardi nelle comunicazioni per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché le relative sanzioni non siano state ancora corrisposte.
 5. La sanzione prevista nel comma 2 non si applica in caso di rettifica operata in diminuzione rispetto ai dati reddituali comunicati tempestivamente.
 6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati annualmente con arrotondamento all'euro più vicino, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno precedente. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera entro il 28 febbraio di ciascun anno e la comunica ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994.
 7. Gli aumenti hanno decorrenza dal Mod. 5 dell'anno di delibera.

Art. 86

Omesso versamento di contributi in autoliquidazione

Se l'obbligato omette di eseguire il pagamento dei contributi dovuti con versamenti in autoliquidazione ai sensi dell'art. 41, si applica una sanzione pari al 24% dei contributi non versati. Tale percentuale è ridotta al 12% qualora, al momento della formale contestazione da parte della Cassa, risulti che, relativamente all'anno oggetto della verifica, siano stati eseguiti versamenti diretti, anche parziali, purché in misura

non inferiore al 20% di quanto dovuto. In ogni caso la misura della sanzione non può essere inferiore ad euro 30,00 per ogni annualità di riferimento dei contributi evasi, indipendentemente dalla natura degli stessi.

Art. 87

Ritardato versamento di contributi in autoliquidazione

1. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 41 entro otto giorni dalla scadenza del termine previsto, si applicano soltanto gli interessi di cui all'art. 90.
2. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 41 dal nono al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine previsto, si applica, oltre agli interessi di cui all'art. 90, una sanzione pari al 4% dei contributi versati in ritardo.
3. Se il pagamento viene eseguito tra il sessantunesimo e il centocinquantunesimo giorno successivo alla scadenza compreso, si applica, oltre agli interessi di cui all'art. 90, una sanzione pari al 6% dei contributi versati in ritardo.
4. Se il pagamento viene eseguito oltre il centocinquantunesimo giorno successivo alla scadenza e prima della formale contestazione da parte della Cassa, si applica, oltre agli interessi di cui all'art. 90, una sanzione pari al 10% dei contributi versati in ritardo.
5. In ogni caso la misura della sanzione non può essere inferiore ad euro 30,00 per ogni annualità di riferimento dei contributi versati in ritardo, indipendentemente dalla natura degli stessi.

Art. 88

Sanzioni per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco

1. Se da controlli incrociati con il fisco si accerti che l'obbligato ha fatto alla Cassa comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, dalle quali risulti che sono stati eseguiti versamenti diretti inferiori al dovuto, si applica una sanzione pari al 50% della parte dei contributi non pagata tempestivamente, in relazione al maggior reddito o volume d'affari accertati.
2. Qualora il reddito dichiarato al fisco risulti inferiore a quello dichiarato alla Cassa, si applica una sanzione pari al 10% della differenza fra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultanti dalla originaria dichiarazione alla Cassa. Restano fermi gli altri effetti previdenziali, disciplinari e penali derivanti dalla accertata difformità.
3. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta al 30% nel caso di adesione all'accertamento eseguito dalla Cassa e di conte-

stuale pagamento dei maggiori contributi, delle penalità e degli interessi nella misura di cui all'art. 90, purché compiuto entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della Cassa delle somme dovute, in conseguenza degli accertamenti eseguiti.

4. Conformemente alle previsioni dell'art. 84 la Giunta Esecutiva, se rileva che le difformità sono frutto di errore materiale o, comunque, determinate da gravi e giustificati motivi, ha facoltà di considerare giustificata l'omissione/irregolarità.

Art. 89

Omesso o ritardato versamento di contributi minimi

Le sanzioni di cui agli artt. 86 e 87 si applicano a decorrere dall'anno 2016 anche alle omissioni o ai ritardi nel pagamento dei contributi minimi. In questi casi sanzioni ed interessi decorrono dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata.

Art. 90

Interessi per omessi o ritardati pagamenti

Per le inadempienze di cui agli artt. 86, 87, 88 e 89 sono inoltre dovuti, sui contributi non pagati tempestivamente, gli interessi di mora nella misura annua del 2,75% ovvero quelli legali, se superiori.

Art. 91

Modalità di esazione

1. L'esazione degli importi dovuti a titolo di contributi e/o sanzioni e/o interessi, disciplinati dal Titolo VII, avviene a mezzo ruoli, con la procedura specificata negli articoli seguenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in via generale o per casi particolari, che l'esazione degli importi di cui al comma 1 venga eseguita in modo diverso.

Art. 92

Informativa all'iscritto e formale contestazione dell'inadempimento

1. L'ufficio competente della Cassa, quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art. 81, ne dà avviso all'interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa o con atto equipollente.
2. Nell'avviso vengono specificati:
 - a) l'inadempienza riscontrata;
 - b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
 - c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni trenta dalla

data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;

- d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla Cassa;
 - e) la misura della sanzione ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla Cassa;
 - f) l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 97.
3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine:
 - a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento;
 - b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al comma 2, lettere b), e) ed f).
 4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al comma 2, lettera c), o presenti domanda di rateazione o di conciliazione ai sensi dei successivi articoli 96 e 98, l'avviso di cui ai commi 1 e 2 acquista efficacia di accertamento definitivo.

Art. 93

Accertamento per adesione

Qualora il soggetto nei cui confronti sia stata avviata la formale contestazione di cui al precedente articolo ritenga di aderire all'accertamento mediante versamento diretto degli importi dovuti nei modi ed entro i termini comunicati dalla Cassa, la sanzione in oblazione sarà ridotta di un terzo, salvo quanto disposto dall'art.88, comma 3.

Art. 94

Regolarizzazione spontanea

Tutte le sanzioni previste nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle previste all'art. 88, sono ridotte del 60% nel caso che il soggetto inadempiente provveda, prima della formale contestazione da parte della Cassa, alla regolarizzazione dell'omissione. Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro centoventi giorni dalla comunicazione del conteggio di tutte le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi come sopra determinati.

Art. 95**Integrazione al minimo illegittimamente richiesta**

Gli istituti dell'accertamento per adesione e della regolarizzazione spontanea disciplinati dagli artt. 93 e 94 si applicano anche ai casi previsti dall'art. 72, commi 8 e 9.

Art. 96**Rateazione**

1. L'obbligato al pagamento di somme determinate ai sensi del Titolo VII può chiedere la rateazione, prima della formazione del ruolo, con valore di riconoscimento del debito, fino a un massimo di tre anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura annua del 2,75% ovvero del tasso legale, se superiore. Sulla richiesta provvede il Direttore Generale o il Dirigente da lui delegato.
2. Nei casi previsti dagli artt. 93 e 94 l'obbligato al pagamento può chiedere, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione delle somme dovute, la rateazione, con valore di riconoscimento del debito, fino ad un massimo di tre anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura del 2,75%, ovvero del tasso legale, se superiore. Qualora l'obbligato abbia in corso una rateazione, se in regola con i versamenti, potrà richiederne una seconda.
3. Le domande di rateazione presentate ai sensi del presente articolo dovranno essere accompagnate, a pena di irricevibilità, dal contestuale versamento in acconto di almeno il 20% del dovuto. In caso di mancato pagamento entro i termini di scadenza di ogni singola rata, l'obbligato potrà regolarizzare la propria posizione eseguendo il versamento entro il termine di scadenza della rata successiva con aggravio di interessi. In caso di mancato rispetto anche di tale successiva scadenza, l'obbligato decadrà dal beneficio della rateazione accordata e dall'eventuale agevolazione della riduzione della sanzione.
4. La rateazione non è ammessa se la somma complessivamente dovuta è inferiore ad euro 1.000,00 e nei casi di cui all'art. 88, comma 2 e 3.
5. Nel caso di somme accertate superiori ad euro 10.000,00 la rateazione di cui al comma 3 che precede potrà essere concessa fino ad un massimo di sei anni.
6. I titolari di pensione di vecchiaia, contestualmente alla richiesta di rateazione, dovranno autorizzare la trattenuta mensile dalla prestazione previdenziale percepita delle rate mensili dovute nei limiti di legge. Qualora l'importo delle trattenute mensili sia inferiore al debito maturato, l'eccedenza sarà corrisposta in rate annuali. Il mancato pagamento di una sola delle quali comporterà la decadenza dal beneficio connesso.

Art. 97**Impugnazioni**

Avverso l'accertamento divenuto definitivo è ammesso il reclamo alla Giunta Esecutiva entro il termine di trenta giorni.

Art. 98**Camera di Conciliazione**

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può istituire una Camera di Conciliazione per la risoluzione di controversie in materia di sanzioni, stabilendone la disciplina e le modalità di accesso.

TITOLO VIII**Della disciplina speciale****Art. 99****Iscritti alla Cassa che assumono cariche pubbliche**

1. Gli iscritti alla Cassa rientranti nelle categorie di cui all'art. 20 comma 1 della Legge n. 247/2012 mantengono, a domanda, l'iscrizione anche per il periodo di cancellazione o sospensione dagli Albi concomitante con la carica.
2. Gli iscritti alla Cassa di cui al comma 1, nonché quelli che siano o siano stati membri del Parlamento Nazionale od Europeo, dei Consigli Regionali, Presidenti delle Province o Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti possono, ai fini del calcolo della pensione, supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'art. 34, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 30, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 31 rapportato ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui all'art. 37, comma 1.

Art. 100**Esercizio della facoltà**

La facoltà disciplinata dal comma 2 dell'art. 99, da parte dei soggetti ivi indicati, può essere esercitata o annualmente con la comunicazione ordinaria dei redditi o al momento del pensionamento.

Art. 101**Esercizio annuale della facoltà**

1. Qualora la facoltà di cui al comma 2 dell'art. 99 sia esercitata annualmente, l'avente diritto può dichiarare il reddito rivalutato, nel raffronto tra l'anno di produzione del maggior reddito utilizzato e l'anno a cui si riferisce la

dichiarazione.

2. I contributi soggettivo e integrativo, calcolati sul reddito assunto, sono pagati nei termini e nelle forme ordinarie.

Art. 102

Esercizio della facoltà in sede di pensionamento

1. Qualora la facoltà di cui al comma 2 dell'art. 99 sia esercitata al momento del pensionamento, l'avente diritto può dichiarare i redditi rivalutati, nel raffronto tra l'anno di produzione del maggior reddito assunto e il penultimo anno anteriore a quello di pensionamento.
2. Il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiori dell'interesse legale, deve essere eseguito prima della liquidazione della pensione.

Art. 103

Rivalutazione del reddito

1. Nel caso indicato nell'art. 101, ai fini della liquidazione della pensione, il maggior reddito, su cui sono stati calcolati i contributi, viene rivalutato sino al penultimo anno anteriore a quello del pensionamento.
2. Nel caso indicato nell'art. 102 il reddito non è ulteriormente rivalutato.

TITOLO IX

Delle norme finali ed entrata in vigore

Art. 104

Richiamo di articoli del presente Regolamento o di altre fonti normative

1. Nel presente Regolamento ogni riferimento ad un articolo, senza alcuna specificazione, è da intendersi al presente Regolamento. Ogni riferimento ad articoli di altre fonti normative contiene la menzione espressa della fonte.
2. La parte dell'unione civile è equiparata al coniuge. Le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono al matrimonio o contenenti le parole coniuge, coniugi o equivalenti, si applicano anche alla parte della unione civile.

Art. 105

Ulteriori informazioni da parte di Cassa Forense

1. La Cassa informa dei termini e delle modalità per le comunicazioni attraverso il proprio Sito Internet. Ulteriori informazioni potranno essere trasmesse a mezzo di posta elettronica e mediante l'affissione di manifesti negli Uffici Giudiziari e nelle sedi dei Consigli dell'Ordine, a cura di questi ultimi.

2. La Cassa può inoltre dare le informazioni di cui al comma 1 con altri mezzi ritenuti idonei ad assicurarne la miglior diffusione.

Art. 106

Richiesta di informazioni agli Uffici Fiscali

1. La Cassa ha il diritto di richiedere in ogni momento ai competenti Uffici dell'Anagrafe Tributaria informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti agli Albi e delle Società tra Avvocati e sui relativi accertamenti definitivi.
2. La Cassa può inoltre chiedere agli stessi Uffici informazioni, oltre che sui redditi derivanti dall'esercizio della professione forense, anche sui redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di impresa o di capitale per tutti gli iscritti agli Albi di Avvocato e delle Società tra Avvocati.

Art. 107

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo all'approvazione Ministeriale.
2. Dalla stessa data sono abrogate le seguenti norme regolamentari:
 - a) Regolamento Unico della Previdenza;
 - b) Regolamento Società tra Avvocati;
 - c) Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo. ■



88

Tribunale di Roma 21.10.2024, Giud. Bracci.

Avvocato – Previdenza – Titolare pensione invalidità – Trasformazione pensione invalidità in pensione vecchiaia – Decorrenza.

L'avvocato pensionato di invalidità erogata dalla Cassa Forense che abbia maturato il diritto a una delle pensioni di vecchiaia o di anzianità può chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa istanza, la coresponsione del trattamento in sostituzione della pensione di invalidità.

Avvocato – Cassa Forense – Regolamenti – Natura giuridica – Approvazione ministeriale – Conseguenze

I regolamenti delle casse privatizzate rivestono natura negoziale e l'approvazione ministeriale assurge a mera condicio iuris, senza collocarsi nel procedimento di formazione della volontà dell'ente.

FATTO E DIRITTO
omissis

OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.

Il ricorrente contesta la legittimità della nota della Cassa Forense prot. PDP/51978 del 20 settembre 2022 con cui “la Cassa Forense ha fatto decorrere la commutazione della pensione di invalidità in vecchiaia dal primo giorno del mese successivo all’inoltro della richiesta della pensione di vecchiaia” e pertanto si duole della mancata coresponsione del trattamento di pensione di vecchiaia da parte della Cassa con la decorrenza richiesta e al netto dei ratei di pensione di invalidità percepiti (la cui differenza è pari ad € 195.726,96). Secondo il ricorrente la decisione adottata dalla Cassa sarebbe violativa della normativa di settore. Giova rammentare che la disciplina previdenziale forense è contenuta nella legge n. 576/1980, recante la “Riforma del sistema previdenziale forense”, nella legge n. 141/1992, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980 n. 576 in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori”, infine nel regolamento sulle prestazioni previdenziali (pubblicato in G.U. il 21.06.2016).

L'art. 44 del Reg. Unico prevede che la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti: “a) dal 1 gennaio 2019 a coloro che abbiano maturato 69 anni di età e almeno trentaquattro anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa; b) dal 1 gennaio 2021 settanta anni di età e almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

Ai sensi dell'art. 43 del Reg. Unico la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno successivo al compimento dell'età anagrafica prevista, oppure dal 1° febbraio dell'anno di maturazione dell'anzianità contributiva prevista, se successiva al compimento dell'età anagrafica.

Nel caso di pensionato invalido l'art. 54 del Regolamento Unico prevede invece che “il pensionato di invalidità che abbia maturato il diritto a una delle pensioni di vecchiaia o di anzianità può chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa istanza, la coresponsione del trattamento in sostituzione della pensione di invalidità”.

Anche la legge n. 576/80 all'art. 5 co. 5 dispone che “Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima ai sensi dell' articolo 2 ,in sostituzione della pensione di invalidità.”

Mette conto rilevare che la pensione di invalidità è corrisposta ai professionisti che si trovino in condizione di infermità fisica o mentale, sopravvenuta all'iscrizione o, se preesistente, aggravata dopo l'iscrizione.

Poiché il riconoscimento della pensione di invalidità non comporta obbligo di cancellazione dall'albo, il pensionato di invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione, può chiedere la commutazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o in pensione di anzianità, se ha maturato i requisiti previsti per i trattamenti pensionistici summenzionati.

In questo caso la normativa sopra citata dispone che la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di commutazione/sostituzione della pensione di invalidità.

La normativa regolamentare, coerentemente con la normativa di fonte primaria (art. 5 citato), attribuisce quindi al titolare di pensione di invalidità la facoltà di scegliere se continuare a godere della pensione di invalidità già liquidata, oppure chiederne la trasformazione in pensione di

vecchiaia. Pertanto, con la finalità di favore del pensionato invalido, la norma fissa la decorrenza del nuovo trattamento pensionistico a partire dal momento in cui viene manifestata la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire il trattamento pensionistico, ancorché i requisiti per la maturazione della pensione di vecchiaia stabiliti dall'art. 2 della l. n. 576 del 1980 siano maturati in un momento antecedente alla domanda di commutazione stessa.

L'interpretazione dell'art. 54 citato deve essere svolta ai sensi dell'art. 1362 e ss. c.c. perché, come ribadito più volte dalla Cassazione, i regolamenti delle casse privatizzate rivestono natura negoziale e l'approvazione ministeriale assurge a mera *condicio iuris*, senza collocarsi nel procedimento di formazione della volontà dell'ente (cfr. Cass. n. 3968/2024, Cass. n. 27541/2020).

Nel caso di specie l'atto di valore negoziale, nel legittimo esercizio dell'autonomia privata, fissa una diversa decorrenza della pensione di vecchiaia per il titolare della pensione di invalidità, stabilendo che decorra dalla domanda di commutazione del trattamento pensionistico.

Ora, la previsione negoziale di cui all'art. 54 ult. co. Reg. non solo è pienamente coerente con l'art. 5 co. 5 l. n. 576/80 che ha sancito la medesima regola, ma appare anche di semplice lettura, nel senso che non sono rilevabili elementi testuali, sistematici o teleologici che diano spazio ad una lettura diversa da quella sopra esposta. È evidente che nel momento in cui viene prevista la facoltà del titolare di pensione di invalidità di chiedere la sostituzione del trattamento pensionistico, commutandolo in pensione di vecchiaia, assume un ruolo cruciale la presentazione della domanda in quanto espressione dell'esercizio della facoltà attribuita al pensionato invalido che *“può chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa istanza, la corresponsione del trattamento in sostituzione della pensione di invalidità”*.

Quanto all'art. 5 co. 5 l. n. 576/80 neanche appaiono manifesti dei profili di contrasto con l'invocato art. 38 della Costituzione, atteso che il meccanismo contestato dal ricorrente attribuisce, in ogni caso, al pensionato il diritto al trattamento pensionistico d'invalidità, trattamento che assicura al lavoratore un adeguato supporto reddituale per il caso di *“infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia”*, come prevede la Costituzione.

Ad abundantiam deve infine rilevarsi che l'art. 5 citato non

è un unicum nel sistema normativo, dal momento che il legislatore ha previsto anche in altri casi la decorrenza della pensione di vecchiaia dalla domanda anziché dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.

Così in caso di cumulo di contributi provenienti da gestioni diverse, il trattamento pensionistico decorre dalla domanda e non dal primo successivo alla maturazione del diritto. Con la sentenza n. 15459/2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO, la regola generale è quella dell'art. 22 co. 5 l. n. 153/69: il trattamento pensionistico “decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”. Con tale sentenza i giudici di legittimità hanno ribadito il principio già affermato (cfr. Cass. n. 21361/21, Cass. n. 30256/22, Cass. n. 30689/23), secondo cui il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art. 6 co. 1 l. n. 155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. *“Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall'art. 3 dm n. 282/96: esso, ai fini dell'esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta. Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO, la regola generale è quella dell'art. 22 co. 5 l. n. 153/69: il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”*. In conclusione, la Cassa ha legittimamente e correttamente fatto decorrere la commutazione della pensione di invalidità in vecchiaia dal primo giorno del mese successivo all'inoltro della richiesta della pensione di vecchiaia presentata dal ricorrente in data 25.07.2022.

Quindi dal 1° agosto 2022 il ricorrente fruisce legittimamente della pensione di vecchiaia.

Si impone pertanto il rigetto della domanda.

Ai sensi dell'art. 91 cpc, la parte ricorrente va condannata a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate come in dispositivo.



Massimiliano Bina La felicità dell'avvocato. Diritto forense e processo civile

Giappichelli, Torino, 2024

A cura di Remo Danovi

90

Il titolo è inusuale, come lo è la parola, se si pensa alle guerre furiose e alle violenze pubbliche e private che sono in corso nel nostro pianeta e stendono un colore di grigio e tristezza sulle vicende del mondo. Ma la felicità è sempre latente, non solo perché prevista nella Costituzione di molti paesi, come obiettivo della condotta dei governanti e implicito riconoscimento del diritto dei popoli a conseguirla, ma anche perché costante aspirazione delle persone, nel tumulto della quotidianità degli eventi.

È logico quindi che la felicità rivendichi uno spazio particolare, e tanto più in un libro che tratta delle virtù degli avvocati e ricorda "l'utilitarismo di Mill, per il quale l'obiettivo dell'agire è di promuovere la felicità per il maggior numero di persone" (pag. 46). Per vero, prima dei due Mill (James, e poi il figlio John Stuart) è Jeremy Bentham che ha accostato la felicità alla virtù coniando anche il termine "deontologia" (è nel titolo della famosa opera postuma del 1834, ma anche in un testo del 1817), e promuovendo la tesi per cui le azioni umane devono essere giudicate in base alle conseguenze che ne derivano e non sulla base dei principi che le guidano (e su questo, più ampiamente le mie deduzioni in *Il diritto degli altri - Storia della deontologia*, 2022, 129).

In ogni caso, è buona cosa certamente discorrere sugli aspetti etici e virtuosi delle condotte degli avvocati, nel loro agire quotidiano e nel processo, per delinearne con sicurezza la struttura e professionalità; ed è questo l'oggetto della ricerca del libro, che propone una dettagliata e minuziosa ricostruzione della *law of lawyering* nella cultura statunitense, messa a confronto con il nostro diritto forense, per approfondire i rapporti esistenti tra regole processuali, regole etiche e regole deontologiche, e precisare la figura e il ruolo dell'avvocato.

Per l'Autore, il principio della doppia fedeltà dell'avvocato (verso il cliente e verso l'ordinamento) è ambiguo, poiché da un lato l'avvocato è assimilato alla parte e ne rappresenta e difende gli interessi, e d'altro lato è organo del processo e deve rispettarne le disposizioni, mentre dovrebbe prevalere la parzialità sull'indipendenza; per di più, la neutralità non esprime esattamente il compito del difensore, poiché trascura i doveri esistenti dello stesso cliente (che "costituiscono la misura dei doveri di integrità dell'avvocato"). Centro della relazione dovrebbe essere infatti il cliente, più che non i suoi diritti, poiché è il cliente che conferisce l'in-

carico, sceglie l'avvocato e lo designa, ed è la sua volontà che costituisce l'oggetto del processo.

I codici deontologici, poi, non possono essere fonte esclusiva dei doveri dell'avvocato, poiché l'avvocato deve possedere anche le virtù proprie e professionali, e devono essere specificati anche i diritti e i doveri del cliente che l'avvocato è tenuto ad attuare. Ne viene che "l'etica forense" deve essere allargata all'"etica della virtù", che mette in risalto le qualità, e virtù; doveri e regole operano in modo complementare per delineare un'etica professionale, un avvocato virtuoso con le qualità; più ampie, un buon agente morale, *vir bonus e good character*, come definito in altri contesti. Così, occorre distinguere i doveri di fedeltà e di etichetta, che sono propri dell'avvocato, e i doveri di integrità che sono doveri del cliente, ai quali l'avvocato deve adempiere; e tutti si raggruppano in un elenco delle virtù che operano su un piano diverso da quello dei principi e delle regole codificate. Più ampie considerazioni sono poi svolte per approfondire le tante implicazioni inerenti al conflitto di interessi, al segreto professionale e al connesso dovere di verità, per arrivare a definire il ruolo effettivo dell'avvocato nel processo.

Non sono sicuro di avere esattamente percepito il disegno complessivo ma, per esprimere una sintesi, direi che da un lato è ammirevole la grande padronanza dell'Autore nella esposizione della *legal ethics* del sistema americano (con tutti i riferimenti possibili alla dottrina statunitense), ma d'altro lato le tante e continue prospettazioni dei comportamenti particolari propri della esegesi della *common law* finiscono per documentare una frammentarietà più che non una visione di insieme, soprattutto nella difficoltà di dar conto della evoluzione storica degli istituti (ad esempio, la ormai consolidata giuridicità delle regole deontologiche dovrebbe imporre comunque la valutazione della loro effettività anche nel processo).

Resta la magia del titolo, con una parola che richiama anche un'opera di Guido Gozzano, e ricorre soltanto altre due volte nel testo, ma è fondamentale per tutti: nella incertezza di sapere se sia un punto di partenza o un punto di arrivo, la felicità rimane una condizione di vita, un motivo per continuare a inseguirla, un patrimonio da evocare e incoraggiare in ogni circostanza. ■

INDICE ANNUALE ANNO 2024

A cura di **Leonardo Carbone**

Indice degli autori

Indice della previdenza forense

Indice dell'ordinamento forense

Tabelle: cassa ed avvocati in cifre

Indice della giurisprudenza

Recensioni

Indice degli autori

Contiene l'elenco degli autori in ordine alfabetico, con la contestuale indicazione del titolo dello scritto, dell'anno, numero e pagina del fascicolo.

Ambrosini Lorena

- 1) *Informazione professionale e responsabilità dell'Avvocato (tra codice civile e Codice deontologico)*, 2024, 2, 61, d.

Balzani Francesca

- 1) *Considerazioni sugli investimenti delle Casse di previdenza*, 2024, 3, 3, d.

Bella Marcello

- 1) *Determinazione dell'imponibile contributivo nelle casse di previdenza dei liberi professionisti*, 2024, 1, 15, d.

Biancofiore Giovanna

- 1) *I numeri dell'Avvocatura al 2023*, 2024, 1, 40, d.

Bonifati Andrea

- 1) *La quota modulare nella pensione degli avvocati tra risparmio ed investimento*, 2024, 2, 4, d.
- 2) *Difesa e difensore nel codice napoletano del 1819*, 2024, 3, 34, d.

Bozzo Alberto

- 1) *AI e Privacy*, 2024, 3, 46, d.

Camparada Brunello

- 1) *Consigli di disciplina presso gli ordini degli ingegneri. Il doppio binario nel procedimento disciplinare*, 2024, 2, 68, d.

Caporossi Silvia

- 1) *Determinazione dell'imponibile contributivo nelle casse di previdenza dei liberi professionisti*, 2024, 1, 15, d.

- 2) *Minore titolare di pensione di reversibilità e adozione*, 2024, 2, 17, d.

91

Carbone Leonardo

- 1) *Recensione libro di Augusto Conte, L'avvocato a teatro*, Edizioni Grifo, 2023, 2024, 1, 93, d.
- 2) *Recensione libro di Amoroso, Di Cerbo, Maresca (a cura di), Previdenza, Assistenza e Sicurezza Sociale*, Giuffrè Lefebvre, 2024, 2024, 2, 92, d.
- 3) *Recensione libro di Marco Biasi (a cura di), Diritto del lavoro e intelligenza artificiale*, Giuffè Lefebvre, 2024, 2024, 2, 93, d.
- 4) *La riforma della previdenza forense*, 2024, 3, 9, d.

Carissimi Cinzia

- 1) *Il bilancio consuntivo 2024 di Cassa Forense*, 2024, 1, 50, d.

Cinelli Maurizio

- 1) *"Lavoro da remoto" e nuovi scenari*, 2024, 1, 58, d.

Colavitti Giuseppe

- 1) *Ordini professionali e obblighi gravanti sulle pubbliche amministrazioni*, 2024, 3, 29, d.

Cosio Roberto

- 1) *L'intelligenza artificiale nel labirinto normativo*, 2024, 1, 75, d.

Crudo Antonello

- 1) *Anno nuovo, nuove pensioni per gli avvocati. La riforma della previdenza forense al via dal 1° gennaio 2025*, 2024, 3, 3, d.

Danovi Remo

- 1) *Recensione libro di Gennaro Gramolizzi, Avvocati di guerra - Storie e testimonianze da Ucraina e Russia*, Guerini associati, Milano, 2024, 1, 91, d.
- 2) *Sul divieto di conferimento di incarichi giudiziari ai consiglieri dell'Ordine*, 2024, 2, 53, d.
- 3) *Recensione libro di Massimiliano Bina, La Felicità dell'Avvocato. Diritto Forense e processo civile*, Giappichelli, Torino, 2024, 2024, 3, 90, d.

92

Della Gatta Monica

- 1) *Smart working e linguaggio di genere nell'avvocatura*, 2024, 3, 42, d.

Della Giustina Camilla

- 1) *Unmanned aerial vehicles e smart-working, rectius distance working. Lo "strano" caso dello "sky shepherding"*, 2024, 1, 61, d.

Felici Debora

- 1) *L'eredità digitale*, 2024, 2, 73, d.

Ferrari Maurizio

- 1) *Gli studi professionali nel sistema normativo della prevenzione. La rendita vitalizia, nella duplice funzione previdenziale e risarcitoria, tra codice civile e legislazione speciale*, 2024, 1, 11, d.

Fierro Paola

- 1) *Smart working e linguaggio di genere nell'avvocatura*, 2024, 3, 42, d.

Flick Giovanni Maria

- 1) *Il ruolo dell'avvocato nella transizione ecologica e tecnologica*, (G.M. Flick), 2024, 3, 21, d.

Giubboni Stefano

- 1) *L'automaticità delle prestazioni e il lavoro autonomo*, 2024, 3, 14; d

Grimaldi Ida

- 1) *Il cumulo delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio*, 2024, 1, 68, d.

Iannone Fiore Lucrezia

- 1) *Disoccupazione giovanile, tirocini non retribuiti e possibili risposte europee*, 2024, 2, 10, d.

Ilarioni Paola

- 1) *Il modello 5/2024 – dichiarazione reddito professionale e volume d'affari relativo al 2023, e il modello 5 ter/2024 e il mod. 5 ter/2024*, 2024, 2, 32, d.
- 2) *L'indice e i coefficienti di rivalutazione per il 2024*, 2024, 2, 46, d.

Lorenti Pier Luigi

- 1) *Procedura sanzionatoria Banca d'Italia/Consob e giudice competente*, 2024, 2, 75, d.

Mengucci Filippo

- 1) *Concordato preventivo biennale e riflessi previdenziali sulla contribuzione alle casse categoriali dei liberi professionisti*, 2024, 1, 23, d.

Militi Valter

- 1) *Una porta aperta verso il futuro della professione*, 2024, 1, 3, d.
- 2) *PDUA Cassa Forense, l'assistenza diventa digitale*, 2024, 2, 3, d.
- 3) *Anno nuovo, nuove pensioni per gli avvocati. La riforma della previdenza forense al via dal 1° gennaio 2025*, 2024, 3, 3, d.

Monterisi Domenico

- 1) *Rapporto Cassa Forense- Censis 2024. Spiragli di ottimismo?*, 2024, 2, 23, d.

Pavan Antonio

- 1) *L'avvocato homo sapiens o homo videns nell'era della AI (act)?*, 2024, 3, 37, d.

Pesce Riccardo

- 1) *Recensione libro di Giovanni Barca, "Iacco. Bar. Vigenis P. 1493, Enigma e "Secretissima Scientia", Liber ut ars*, 2023, 2024, 2, 94, d.

Prosperetti Giulio

- 1) *I 150 anni dell'Ordine forense*, 2024, 3, 27, d.

Reale Maurizio

- 1) *Il PCT del 2024... lavori in corso. Le nuove regole tecniche del PCT*, 2024, 1, 73, d.

Renzetti Giancarlo

- 1) *Mediazione - Le novità introdotte dalla riforma Cartabia*, 2024, 2, 57, d.

Rota Anna

- 1) *La tutela della salute e sicurezza negli studi profes-*

sionali oltre la proposta di semplificazione, 2024, 1, 27, d.

- 2) *Il trattamento non autorizzato dei dati personali dell'avvocato: quale danno risarcibile? Riflessioni a partire dalla giurisprudenza europea*, 2024, 2, 53, d.

Salvitto Raffaella

- 1) *La funzione di Internal Audit: la centralità del suo ruolo nelle organizzazioni*, 2024, 1, 37, d.

Taschini Lisa

- 1) *La ripetizione dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico e la tutela dell'affidamento incolpevole. A margine della sentenza n. 8 del 2023 della Corte Costituzionale*, 2024, 1, 9, d.

Tullini Patrizia,

- 1) *Il trattamento non autorizzato dei dati personali dell'avvocato: quale danno risarcibile? Riflessioni a partire dalla giurisprudenza europea*, 2024, 2, 53, d.

Zreg Wisan

- 1) *Smart working e linguaggio di genere nell'avvocatura*, 2024, 3, 42, d.

Indice della previdenza forense

Contiene i documenti – suddivisi secondo la sottoriportata scansione – riguardanti la previdenza forense. Per ogni documento viene riportato l'anno della rivista, il numero del fascicolo, la pagina, nonché la sigla “c” se trattasi di prassi amministrativa, “d” se trattasi di articolo, “g” se trattasi di giurisprudenza.

Iscrizione

Obbligazione contributiva.

Prestazioni.

Previdenza forense in generale.

Iscrizione

- 1) *Prospettive di tutela economica, normativa e previdenziale dell'avvocato in regime di monocommittenza*, (A. Giuliani), 2023, 1, 10, d.

Obbligazione contributiva

- 1) *Determinazione dell'imponibile contributivo nelle casse di previdenza dei libei professionisti*, (M. Bella), 2024, 1, 15, d.
- 2) *Determinazione dell'imponibile contributivo nelle casse di previdenza dei liberi professionisti*, (S. Caporossi), 2024, 1, 15, d.
- 3) *Il modello 5/2024 – dichiarazione reddito professionale e volume d'affari relativo al 2023, e il modello 5 ter/2024 e il mod. 5 ter/2024*, (P. Ilarioni), 2024, 2, 32, d.
- 4) *L'indice e i coefficienti di rivalutazione per il 2024*, (P. Ilarioni), 2024, 2, 46, d.
- 5) *Concordato preventivo biennale e riflessi previdenziali sulla contribuzione alle casse categoriali dei liberi professionisti*, (F. Mengacci), 2024, 1, 23, d.
- 6) *La ripetizione dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico e la tutela dell'affidamento incolpevole. A margine della sentenza n. 8 del 2023 della Corte Costituzionale*, (L. Taschini), 2024, 1, 9, d.

Prestazioni

- 1) *La quota modulare nella pensione degli avvocati tra risparmio ed investimento*, (A. Bonifati), 2024, 2, 4, d.
- 2) *Minore titolare di pensione di reversibilità e adozione*, (S. Caporossi), 2024, 2, 17, d.
- 3) *Gli studi professionali nel sistema normativo della prevenzione. La rendita vitalizia, nella duplice funzione previdenziale e risarcitoria, tra codice civile e legislazione speciale*, (M. Ferrari), 2024, 1, 11, d.
- 4) *La ripetizione dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico e la tutela dell'affidamento incolpevole. A margine della sentenza n.8 del 2023 della Corte Costituzionale*, (L. Taschini), 2024, 1, 9, d.
- 5) *L'automaticità delle prestazioni e il lavoro autonomo*, (S. Giubboni), 2024, 3, 14, d.

Previdenza forense in generale

- 1) *I numeri dell'Avvocatura al 2023*, (G. Biancofiore), 2024, 1, 40, d.
- 2) *Il bilancio consuntivo 2024 di Cassa Forense*, (C. Carrissimi), 2024, 1, 50, d.
- 3) *Gli studi professionali nel sistema normativo della prevenzione. La rendita vitalizia, nella duplice funzione*

94

- previdenziale e risarcitoria, tra codice civile e legislazione speciale, (M. Ferrari), 2024, 1, 11, d.
- 4) *L'indice e i coefficienti di rivalutazione per il 2024*, (P. Ilarioni), 2024, 2, 46, d.
 - 5) *Una porta aperta verso il futuro della professione*, (V. Militi), 2024, 1, 3, d.
 - 6) *PDUA Cassa Forense, l'assistenza diventa digitale*, (V. Militi), 2024, 2, 3, d.
 - 7) *Rapporto Cassa Forense - Censis 2024. Spiragli di ottimismo?*, (D. Monterisi), 2024, 2, 23, d.
 - 8) *La funzione di Internal Audit: la centralità del suo ruolo nelle organizzazioni*, (R. Salvitto), 2024, 1, 37, d.
 - 9) *La ripetizione dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico e la tutela dell'affidamento incolpevole. A margine della sentenza n. 8 del 2023 della Corte Costituzionale*, (L. Taschini), 2024, 1, 9, d.
 - 10) *La riforma della previdenza forense*, 2024, 3, 9, d.
 - 11) *Considerazioni sugli investimenti delle Casse di previdenza*, (F. Balzani), 2024, 3, 3, d.
 - 12) *Anno nuovo, nuove pensioni per gli avvocati. La riforma della previdenza forense al via dal 1° gennaio 2025*, (A. Crudo, V. Militi), 2024, 3, 3, d.

Indice dell'ordinamento forense

Contiene l'indicazione di tutti i documenti – secondo la riportata scansione – riguardanti l'Avvocatura e la Giustizia in generale. Per ogni documento viene riportato l'anno della rivista, il fascicolo, la pagina, nonché la sigla “c” se trattasi di prassi amministrativa, “d” se trattasi di articolo, “g” se trattasi di giurisprudenza.

Ordinamento professionale.

Amministrazione della giustizia.

Deontologia procedimento disciplinare.

Congressi Convegni Associazioni.

Ordinamento professionale

- 1) *Informazione professionale e responsabilità dell'Avvocato, (tra codice civile e Codice deontologico)*, (L. Ambrosini), 2024, 2, 61, d.
- 2) *Sul divieto di conferimento di incarichi giudiziari ai consiglieri dell'Ordine*, (R. Danovi), 2024, 2, 53, d.
- 3) *Una porta aperta verso il futuro della professione*, (V. Militi), 2024, 1, 3, d.

- 4) *PDUA Cassa Forense, l'assistenza diventa digitale*, (V. Militi), 2024, 2, 3, d.
- 5) *Rapporto Cassa Forense- Censis 2024. Spiragli di ottimismo?*, (D. Monterisi), 2024, 2, 23, d.
- 6) *La tutela della salute e sicurezza negli studi professionali oltre la proposta di semplificazione*, (A. Rota), 2024, 1, 27, d.
- 7) *Il trattamento non autorizzato dei dati personali dell'avvocato: quale danno risarcibile? Riflessioni a partire dalla giurisprudenza europea*, (A. Rota), 2024, 2, 53, d.
- 8) *Il trattamento non autorizzato dei dati personali dell'avvocato: quale danno risarcibile? Riflessioni a partire dalla giurisprudenza europea*, (P. Tullini), 2024, 2, 53, d.
- 9) *Difesa e difensore nel codice napoletano del 1819*, (A. Bonifati), 2024, 3, 34, d.
- 10) *L'avvocato homo sapiens o homo videns nell'era della AI (act)?*, (A. Pavan), 2024, 3, 37, d.
- 11) *Smart working e linguaggio di genere nell'avvocatura*, (Fierro, Zreg, Della Gatta, CPO Torino), 2024, 3, 42, d.
- 12) *Il ruolo dell'avvocato nella transizione ecologica e tecnologica*, (G.M. Flick), 2024, 3, 21, d.
- 13) *I 150 anni dell'Ordine forense*, (G. Prosperetti), 2024, 3, 27, d.
- 14) *Ordini professionali e obblighi gravanti sulle pubbliche amministrazioni*, (G. Colavitti), 2024, 3, 29, d.

Deontologia procedimento disciplinare

- 1) *Consigli di disciplina presso gli ordini degli ingegneri. Il doppio binario nel procedimento disciplinare*, (B. Camparata), 2024, 2, 68, d.

Amministrazione della giustizia

- 1) *“Lavoro da remoto” e nuovi scenari*, (M. Cinelli), 2024, 1, 58, d.
- 2) *L'intelligenza artificiale nel labirinto normativo*, (R. Cosio), 2024, 1, 75, d.
- 3) *Unmanned aerial vehicles e smart-working, rectius distance working. Lo “strano” caso dello “sky shepherding”*, (C. Della Giustina), 2024, 1, 61, d.
- 4) *L'eredità digitale*, (D. Felici), 2024, 2, 73, d.
- 5) *Il cumulo delle domande di separazione e di sciogli-*

- mento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, (I. Grimaldi), 2024, 1, 68, d.
- 6) *Disoccupazione giovanile, tirocini non retribuiti e possibili risposte europee*, (L. Iannone Fiore), 2024, 2, 10, d.
- 7) *Procedura sanzionatoria Banca d'Italia/Consob e giudice competente*, (P.L. Lorenti), 2024, 2, 75, d.
- 8) *Il PCT del 2024... lavori in corso. Le nuove regole tecniche del PCT*, (M. Reale), 2024, 1, 73, d.
- 9) *Mediazione - Le novità introdotte dalla riforma Cartabia*, 2024, 2, 57, d.
- 10) *La funzione di Internal Audit: la centralità del suo ruolo nelle organizzazioni*, (R. Salvitto), 2024, 1, 37, d.

TABELLE: Cassa ed Avvocati in cifre

- 1) *Il bilancio consuntivo 2024 di Cassa Forense*, (C. Carrissimi), 2024, 1, 50, d.

Atti e Documenti

- 1) *Nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente a esaurimento (decreto legge 22.1.2024)*, 2024, 1, 82, c.
- 2) *Regolamento Unico della Previdenza Forense (delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 - Approvato con Ministeriale del 27 settembre 2024, G.U., Serie Generale n. 2 del 10 ottobre 2024)*, 2024, 3, 61, c.
- 3) *Indici rivista anno 2024*, (L. Carbone), 2024, 3, 91, d.

Recensioni

- 1) *Augusto Conte, L'avvocato a teatro*, Edizioni Grifo, 2023, (a cura di L. Carbone), 2024, 1, 93, d.
- 2) *Amoroso, Di Cerbo, Maresca (a cura di), Previdenza, Assistenza e Sicurezza Sociale*, Giuffrè Lefebvre, 2024, (a cura di L. Carbone), 2024, 2, 92, d.
- 3) *Marco Biasi (a cura di), Diritto del lavoro e intelligenza artificiale*, Giuffrè Lefebvre, 2024, (a cura di L. Carbone), 2024, 2, 93, d.
- 4) *Gennaro Gramolizzi, Avvocati di guerra - Storie e testimonianze da Ucraina e Russia*, Guerini associati, Milano, (R. Danovi), 2024, 1, 91, d.
- 5) *Giovanni Barca, "Iacco.Bar.Vigennis P. 1493, Enigma e "Secretissima Scientia"*, Liber ut ars, 2023, (a cura di R. Pesce), 2024, 2, 94, d.
- 6) *Massimiliano Bina, La felicità dell'avvocato. Diritto forense e processo civile*, Giappichelli, 2024, (R. Danovi), 2024, 3, 90, d.

Indice della giurisprudenza

- 1) Corte app. Brescia 10.7.2024 n. 116 (contributi, sanzioni, prescrizione), 2024, 2, 81, g.
- 2) Corte app. Napoli 19.3.2024n. 275 (Cancellazione Cassa e agevolazioni neo iscritti), 2024, 2, 78, g.
- 3) Trib. Roma 21.10.2024, (pensione invalidità trasformata in pensione di vecchiaia), 2024, 3, 88, g.
- 4) Trib. Napoli 18.7.2024 n. 5530 (supplementi di pensione), 2024, 2, 88, g.
- 5) Trib. Roma 21.11.2023 (contributi in autoliquidazione e criteri computo), 2024, 1, 84, g.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Balzani Francesca, *Presidente f.f. della Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP, Avvocata, Genova*

Bonifati Andrea, *Avvocato, Castrovillari*

Bozzo Alberto, *Avvocato, Treviso*

Carbone Leonardo, *Direttore Responsabile della Rivista, Avvocato, Ascoli Piceno*

Crudo Antonello, *Direttore Generale di Cassa Forense, Roma*

Danovi Remo, *già presidente del Consiglio Nazionale Forense e dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Avvocato, Milano*

Della Gatta Monica, *Avvocata, CPO Torino*

Fierro Paola, *Avvocata, CPO Torino*

Flick Giovanni Maria, *Presidente emerito della Corte costituzionale, Professore emerito di diritto penale, Università Luiss Guido Carli, Roma*

Giubboni Stefano, *Professore ordinario di diritto del lavoro, Università di Perugia, Avvocato, Perugia*

Militi Valter, *Presidente di Cassa Forense, Avvocato, Messina*

Pavan Antonio, *Avvocato, Treviso*

Prosperetti Giulio, *Vice presidente della Corte Costituzionale*

Zreg Wiaam, *Avvocata, CPO Torino*

Segui DealService



CONVENZIONE DEALSHOP

L'E-COMMERCE DEDICATO AI PROFESSIONISTI

**OLTRE 29000 ARTICOLI A PREZZI RISERVATI
PER I CLIENTI CONVENZIONATI**

Cancelleria e articoli per l'ufficio, arredamento,
prodotti per la scuola e lavoro,
per il giardinaggio e per la cura del tuo animale domestico,
attrezzatura per il fitness e tanto altro ancora!



DEAL SHOP

Piazza Giovanni Giolitti, 8 • 12042 BRA (CN)

Tel. +39 0172 413222

Mail servizioclienti@deal-shop.it

www.deal-shop.it



DEALSHOP

www.deal-shop.it



Cassa Forense ha a cuore la tua salute e ha scelto SiSalute per offrirti nuovi modi per prenderti cura di te e dei tuoi cari. Come? Con una speciale convenzione che ti permette di **acquistare i servizi SiSalute con il 30% di sconto**. Scegli la soluzione migliore per le tue esigenze per:



effettuare **prestazioni sanitarie presso una rete convenzionata di quasi 10.000 strutture** in tutta Italia con sconti **fino al 30%**;



accedere a servizi di **telemedicina** con la consulenza medica remota via chat e tele visita;



prenotare e gestire **esami diagnostici, visite specialistiche, fisioterapia e cure odontoiatriche**;



richiedere **prestazioni sanitarie a domicilio**;




consultare le **informazioni su farmaci e parafarmaci**.

I servizi sono fruibili tramite l'app SiSalute Up e sono acquistabili comodamente online con pochi click sul sito www.si-salute.it.

Per usufruire dello sconto, inserisci al momento dell'acquisto il codice **CASSAFORENSE**.

SCOPRI DI PIÙ



SiSalute fa parte di UniSalute, società del Gruppo Unipol, e ti garantisce servizi sanitari innovativi di qualità a portata di click.